FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI
A G R I G E N T O

Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento
Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378
E-mail: del.agrigento@lnd.it - Sito: www.lnd.it

COMUNICATO UFFICIALE N°01

del 13/07/2018

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

COMUNICAZIONI

NUOVO SITO INTERNET

Comitato Regionale Sicilia e Delegazioni

Si informa che, **da lunedì 2 luglio 2018**, sarà online il nuovo sito internet del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuale al seguente indirizzo:

sicilia.lnd.it (senza digitare www.)

Il sito sarà raggiungibile, altresì, accedendo al portale www.lnd.it e selezionando “Sicilia” dal menu a tendina “Comitati”.
Sarà comunque possibile continuare a consultare l’archivio del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuale, presente sulla vecchia piattaforma, scegliendo, sul nuovo sito regionale, la voce “Archivio” e cliccando nel menu “Accedi al vecchio portale”.

1. COMUNICATO UFFICIALE N. 13 – PUBBLICATO IL 12 LUGLIO 2018

Il Commissario Straordinario

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019;
- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale;

delibera

di fissare per la stagione sportiva 2018/2019 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- Per tutte le società delle Leghe	€ 65,00
- Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica	€ 20,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali	€ 30,00

4. Tasse per ricorsi

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 260,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 260,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- per le società appartenenti alla LND	

partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 78,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 80,00

B) Ricorsi innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 62,00

C) Ricorsi innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00

D) Ricorsi innanzi alla Corte Federale di Appello

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00

E) Ricorsi innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.300,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 900,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali	€ 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00

F) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00

- per le società appartenenti al SGS € 78,00

G) Ricorsi innanzi al Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 600,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO € 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 130,00
- per le società appartenenti al SGS € 78,00

H) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati

- di società appartenenti alla LNP Serie A € 250,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B € 250,00
- di società appartenenti alla Lega PRO € 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores € 90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 65,00
- di società partecipanti ai campionanti SGS € 31,00

I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza

- di società appartenenti alla LNP Serie A € 330,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B € 330,00
- di società appartenenti alla Lega PRO € 230,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores € 110,00
- di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 90,00

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione Italiana Arbitri

- appartenenti ai ruoli CAN - A € 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - B € 220,00
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO € 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5 € 100,00
- appartenenti ai ruoli CAI € 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali € 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali € 31,00

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva € 250,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori Professionisti di Serie A	€ 150,00
- Calciatori Professionisti di Serie B	€ 100,00
- Calciatori Professionisti di Lega Pro	€ 75,00
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento)	€ 350,00
- Calciatrici della Divisione Calcio Femminile	€ 10,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, Lega Pro, "Giovani Dilettanti"	€ 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco)	€ 6,00
(comprensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	
- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi	€ 6,00
- Iscrizione "piccoli amici" e "primi calci"	€ 6,00
- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori società del Settore Giovanile e Scolastico	€ 5,00
- Allenatori di Serie A e B	€ 300,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 150,00
- Allenatori di Lega Pro	€ 150,00
- Massaggiatori di Lega Pro	€ 75,00
- Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile	€ 10,00
- Medici sociali società professionistiche	€ 150,00
- Medici sociali società dilettanti	€ 80,00

6. Stampati Federali

- Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico)	Verranno distribuiti a cura delle Leghe professionistiche secondo le modalità delle Leghe stesse fissate
- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario)	€ 1,00 (quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse)
- Liste di svincolo collettive (per tutte le società)	€ 8,00

4

7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B	€ 500,00
- Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019 – Divisione Calcio Femminile

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie A e B	€ 21,00
- Dirigenti società	€ 7,60

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie A	€ 6000,00
- Serie B	€ 3000,00
- Campionato Primavera Serie A	€ 1000,00

9. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010:

- Calciatori "Giovani" – Pulcini e Esordienti	€ 10,52
- Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 10,52
- Piccoli Amici e Primi calci	€ 3,83
- Dirigenti società	€ 7,60
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 12,75

Tasse di iscrizione ai campionati:

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

- Under 17 - Under 16 Società Professionistiche	€ 530,00
- Under 15 Società Professionistiche	€ 430,00

Allievi Regionali maschili calcio a 11:

- Società Professionistiche	€ 380,00
- Società Dilettanti	€ 310,00
- Società di Puro Settore	€ 260,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11:

- Società Professionistiche	€ 330,00
- Società Dilettanti	€ 260,00

- Società di Puro Settore € 210,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11 € 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 € 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 11 € 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11 € 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 11 € 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11 € 100,00
- Allievi Regionali maschili calcio a 5 € 100,00
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5 € 100,00
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5 € 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5 € 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 5 € 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5 € 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 5 € 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5 € 100,00

Nota:
La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.
Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito.
Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase, la società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

- Esordienti Provinciali € 60,00
- Pulcini Provinciali € 60,00

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

2. COMUNICATO UFFICIALE N. 80 – PUBBLICATO IL 26 GIUGNO 2018

Il Commissario Straordinario
- ritenuta la necessità, nelle more dell'adeguamento della normativa C.O.N.I. e F.I.G.C. in materia di "Registro nazionale degli agenti sportivi" di cui all'art. 1, comma 373, Legge n. 205/17 e art. 1, DPCM 23.3.2018, di emanare disposizioni transitorie e temporanee per la disciplina dell'attività di agente sportivo;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di istituire il Registro federale provvisorio degli agenti sportivi di cui all'allegato sub A).

Allegato A)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE/TEMPORANEE

Nelle more dell'adeguamento definitivo della Normativa federale disciplinante l'attività dell'Agente Sportivo, alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 373, Legge 27.12.2017, n. 205 e art 1, DPCM 23.3.2018, FIGC emana la seguente disciplina transitoria.
E' istituito, a far data dalla pubblicazione del presente atto, il Registro federale provvisorio degli Agenti Sportivi vigente sino al 31.12.2018.
Potranno iscriversi a detto Registro:
a) cittadini italiani o di altro stato membro UE, in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima del 31.3.2015 e che possiedano, alla data di iscrizione al Registro provvisorio, almeno i requisiti previsti dall'art. 2 DPCM 23.3.2018;
b) i soggetti iscritti al Registro FIGC tra il 1.4.2015 ed il 19.4.2018, che possiedano, alla data di iscrizione al Registro provvisorio, almeno i requisiti previsti dall'art. 2 DPCM 23.3.2018.

c) cittadini di altro stato membro UE autorizzati all'esercizio dell'attività di Procuratore Sportivo nell'ambito federale del paese di provenienza che possiedano, alla data di iscrizione al Registro provvisorio, almeno i requisiti previsti dall'art. 2 DPCM 23.3.2018.
A partire dal 1.1.2019 l'iscrizione al Registro federale è subordinata alle formalità, termini e condizioni previste dagli artt. 2, 6, terzo comma, 7, 8, 9, 10 DPCM 23.3.2018 e/o dagli atti attuativi ancora da adottarsi.
I soggetti di cui alla lettera a) sono esentati dal rispetto delle formalità, termini e condizioni di cui al DPCM 23.3.2018 e/o dagli atti attuativi ancora da adottarsi, limitatamente al superamento delle prove abilitative. Gli atti sottoscritti e depositati dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza e comunque, in caso di mancata iscrizione nel Registro di cui agli artt. 1 e 6 DPCM 23.3.2018, non oltre il termine del 31.12.2018. Sono fatti, comunque, salvi, gli effetti dei contratti di prestazione sportiva sottoscritti durante il predetto lasso temporale, anche se scadenti in data successiva. La richiesta di iscrizione dovrà essere formalizzata sul modulo reperibile al link seguente (http://www.figc.it/it/104/3818/Norme.shtml) da trasmettersi in via telematica all'indirizzo PEC figc.agenti@pec.figc.it. o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. COMUNICATO UFFICIALE N. 7 – PUBBLICATO IL 5 LUGLIO 2018

Il Commissario Straordinario
− preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
− ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2018/2019, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

− Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.
Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.
Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.
I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.
Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.
In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.
A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.
Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

− Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche. Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.
Il Commissario Straordinario potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

4. **COMUNICATO N°1 DEL SGS NAZIONALE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

Nell'ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per l'anno 2018/2019, il documento che regolamenta e dispone le direttive da seguire nell'ambito delle diverse attività. Molte le novità introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di quanto pianificato in ogni area: dall'Attività di Base, a quella Agonistica, alle modalità di gioco, al censimento online per le società, fino al calcio femminile.

In allegato al presente C.U. e sul sito del C.R. Sicilia LND sono scaricabili il CU n°1 SGS Nazionale e la modulistica relativa alla stagione sportiva 2018/2019 inerente:
1) Modello per presentazione società 2018-2019
2) Tutorial Censimento On-line Attività Giovanile
3) Tabella modalità di gioco – ctg di Base e Giovanile 2018-2019 e limiti età
4) Modulo richiesta deroghe calciatrici 2018-2019
5) elenco società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori

Di seguito le principali novità introdotte:

Censimento del Settore Giovanile

NUOVO

Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile

Al fine di avere una conoscenza più approfondita di tutte le società che svolgono attività giovanile nel territorio, entro il 30 Novembre 2018 ciascun Club è tenuto a compilare il "*Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile*".
Tale censimento sarà uno strumento utile per fornire ulteriori servizi alle società stesse (Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all'interno della Società, ecc.).

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente:

https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/
(in allegato si riporta il Vademecum con le linee guida per la corretta compilazione)

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il *Modulo di Presentazione della Società*, allegato al presente Comunicato, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.

Attività di Base

NUOVO

c) Conduzione tecnica delle squadre

(Obblighi Settore Tecnico Comunicato Ufficiale FIGC n. 69 del 13 giugno 2018)

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico;

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico;

Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF.

Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;

Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;

Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizzano, in conformità agli indirizzi fissati dal Settore Giovanile e Scolastico, uno o più tornei della durata complessiva di almeno tre mesi**, la cui attività dovrà iniziare entro il 15 Ottobre.**

Attività Agonistica
La conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. Tale disposizione entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per la categoria Giovanissimi Provinciali.
Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Giovanissimi" coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2006, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori, fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche).

NUOVO

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 17

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Allievi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il nominativo dell'allenatore va comunicato entro l'inizio del campionato.

In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale LND territorialmente competente, in accordo con il Presidente Regionale dell'AIAC, può presentare richiesta al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per l'utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque frequentato corsi CONI-FIGC.

Le richieste pervenute verranno trasmesse al Settore Tecnico, con parere del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, per le relative determinazioni.

Calcio Femminile
I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND territorialmente competenti organizzano il Torneo **U17 Femminile**. Possono prendere parte all'attività U.17 le calciatrici che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età (ovvero nate nel 2003) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il sedicesimo (ovvero nate nel 2002). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "U17 FEMMINILE" coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nate nel 2004 e nel 2005, dopo il compimento del 14° anno di età).

Tornei organizzati da società
L'organizzazione di un può essere effettuata è esclusivamente da una o più Società regolarmente affiliate alla FIGC con almeno 1 anno di attività o dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti, che possono avvalersi della collaborazione o del patrocinio di Enti pubblici e morali: Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro Loco, Aziende Turistiche, Strutture periferiche di altre Federazioni Sportive, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato ecc. Alle Società non è consentito organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.

Attività Promozionali organizzate da società
Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell'Attività Giovanile e Scolastica. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici.
A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia del Centro organizzato. A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che intendono organizzare Centri Estivi all'estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare. Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.

Norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (articolo 8)

8.3 Sostituzione dei calciatori

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

NUOVO

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base.

8.4 Impiego degli arbitri nelle gare del Settore

a) Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.
b) Come riportato nelle Norme generali per le categorie di base, le gare dei tornei ufficiali Pulcini vengono arbitrate con il "metodo dell'autoarbitraggio" mentre le gare dei tornei Esordienti possono essere dirette da dirigenti o da calciatori delle categorie Allievi o Juniores.

5. ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 27, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2018 - 2019, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa, come segue:

- ATTIVITA' DI SOCIETA'

  - DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

A/1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Il Campionato Nazionale Serie D è organizzato dal Dipartimento Interregionale.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale Serie D – articolato su 9 gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 20 squadre – partecipano le seguenti 163 Società:

- 122 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all'ammissione, all'esito della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- 5 Società retrocesse dalla Divisione unica Lega Pro al termine della passata stagione sportiva 2017/2018;
- 35 Società promosse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2017-2018;
- 1 Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale - della passata stagione sportiva 2017 - 2018.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2018 - 2019, nel Campionato di Serie D verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. L'eventuale vacanza di organico del Campionato di Serie D sarà completata fino al raggiungimento di un numero massimo di 162 Società partecipanti al suddetto Campionato. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, le quali dovranno tenere conto delle disposizioni univoche emanate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale Serie D, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 - 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Dipartimento Interregionale ha stabilito che, nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 1° gennaio 1998 in poi
- 2 nati dal 1° gennaio 1999 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2000 in poi

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti "calciatori giovani" è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Serie C

Le 9 squadre che, al termine della stagione sportiva 2018 - 2019, si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2019 - 2020, purché in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto Campionato, fissati dal Consiglio federale.

f) Retrocessione nel Campionato di Eccellenza

Al termine della stagione sportiva 2018 - 2019, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- le Società classificate all'ultimo e al penultimo posto;
- due Società perdenti le gare di play-out.

g) Fase finale per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Dilettanti.

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura del Dipartimento Interregionale.

h) Attività Giovanile

Alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" (v. punto A/9-1 del presente Comunicato Ufficiale).

Le Società aderenti al Dipartimento Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società del Dipartimento Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 15.000,00, dal secondo anno di rinuncia e successivi la somma addebitata sarà di € 25.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Interregionale.

Alle Società delle Regioni Sardegna e Sicilia aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores – Under 19 organizzato dal Comitato Regionale di competenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto A/9, co. 2). Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato Nazionale Juniores – Under 19 di cui al presente punto A/1, lett. g). Le Società di Serie D migliori classificate nei Campionati Regionali Juniores – Under 19 organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia, conseguono il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato Juniores – Under 19 Nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale.

- I COMITATI

A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

a) Articolazione

Il Campionato di Eccellenza è articolato complessivamente su 28 gironi, composti:

- dalle 36 Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D al termine della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2017-2018;
- dalle Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2017-2018;
- dalle Società ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, per la stagione sportiva 2018-2019, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, sulla base di un girone.

b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2018 - 2019, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.1999 in poi
- 1 nato dall'1.1.2000 n poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, ha stabilito l'obbligo per le Società di impiegare nelle singole gare dell'attività ufficiale 2018/2019 e per l'intera durata delle gare stesse (e, quindi, anche nel caso di sostituzione di uno o più partecipanti) di **due (2) calciatori giovani:**
1 (uno) calciatore nato dal 1999
1 (uno) calciatore nato dal 2000

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà
punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

E' data facoltà ai Comitati, secondo quanto stabilito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 123 del 23 Dicembre 2013, di rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori c.d. "fidelizzati" anche per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2018-2019. Per i Comitati che intendono esercitare tale facoltà, valgono le prescrizioni attuative diffuse dalla L.N.D. mediante il Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 Gennaio 2012, unitamente al Comunicato Ufficiale n. 160 del 26.3.2012.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l'obbligo
minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce
d'età, e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.1999 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.2000 in poi.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2018 - 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2019 - 2020 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2018 - 2019, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto e);
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2018 – 2019 - fase nazionale -, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/18 del presente Comunicato Ufficiale, in relazione all'eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 2018 – 2019 consegua la promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di Eccellenza.

f) Gare di spareggio - promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, o rganizzate dalla L.N.D.

Al termine della stagione sportiva 2018 - 2019, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, **che i Comitati dovranno comunicare alla L.N.D. entro Lunedì 13 Maggio 2019,** dovranno disputare le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D

2019/2020. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto attiene alla Regione Trentino-Alto Adige, al termine della stagione sportiva 2018 - 2019, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - competente all'organizzazione del Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2018 – 2019 - dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il predetto termine di Lunedì 13 Maggio 2019, il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2019- 2020.

g) Retrocessione nel Campionato di Promozione

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della rispettiva Regione in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza.

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi.

A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

a) Articolazione

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Promozione:

- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017-2018;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti

i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 – 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2018 – 2019, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.1999 in poi
- 1 nato dall'1.1.2000 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, ha stabilito l'obbligo per le Società di impiegare nelle singole gare dell'attività ufficiale 2018/2019 e per l'intera durata delle gare stesse (e, quindi, anche nel caso di sostituzione di uno o più partecipanti) di **due (2) calciatori giovani:**
1 (uno) calciatore nato dal 1999
1 (uno) calciatore nato dal 2000

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi.

A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 1ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 1ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2017 – 2018;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato

di 1ª Categoria della passata stagione sportiva 2017 – 2018;
- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 – 2018;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 1ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 – 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018 - 2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, ha stabilito l'obbligo per le Società di impiegare nelle singole gare dell'attività ufficiale 2018/2019 e per l'intera durata delle gare stesse (e, quindi, anche nel caso di sostituzione di uno o più partecipanti) di **uno (1) calciatore giovane:**
1 (uno) calciatore nato dal 2000

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Prima Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale –

Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in

materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Promozione

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Ai Comitati è data facoltà di obbligare le Società di 1ª Categoria a partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores Under 19" (v. punto A/9 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Il Comitato Regionale conferma l'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores Under 19.

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettano l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

A/5 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 2ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 2ª Categoria della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria e, ove previsto, dal Campionato di "3ª Categoria - Under 21" e dal Campionato di "3ª Categoria - Under 19" al termine della passata stagione sportiva 2017 - 2018;

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da
ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 2ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 – 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018 - 2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, ha stabilito l'obbligo per le Società di impiegare nelle singole gare dell'attività ufficiale 2018/2019 e per l'intera durata delle gare stesse (e, quindi, anche nel caso di sostituzione di uno o più partecipanti) di **uno (1) calciatore giovane:**
1 (uno) calciatore nato dal 2000

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2018 - 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre

Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in

materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati ed ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/6 CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 - 2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 – 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018 – 2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Comitato Regionale Sicilia applica la norma federale e quindi potranno partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2018/2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34, comma 3) delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione.

f) Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/7 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 21"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21":

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 – 2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria - Under 21" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati dal 1° gennaio 1997 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' esclusa la partecipazione di calciatori "fuori quota" al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

Nelle gare di Campionato di "3ª Categoria - Under 21"/squadre Riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l'impiego di cinque calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 1995 in poi.

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di "3ª Categoria-Under 21" non prenda parte al Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2019 - 2020, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati d'autorità, ai sensi dell'art. 110, delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria - Under 21" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

~~A/8 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 19" - "3ª CATEGORIA - OVER 30" - "3ª CATEGORIA - OVER 35"~~

1) "3ª CATEGORIA - UNDER 19"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 19" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 19":

- le Società retrocesse dal Campionato di 2 a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3a
Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 – 2018;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla
F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 – 2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2a Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3a Categoria - Under 19" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3 a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria - Under 19" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati dal 1° gennaio 2000 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 della stagione sportiva 2018 – 2019.
, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto

termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria - Under 19" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

2) "3ª CATEGORIA - OVER 30"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Over 30" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria – Over 30":

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 – 2018;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 – 2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3ª Categoria – Over 30" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria – Over 30" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2018 – 2019, abbiano compiuto anagraficamente il 30° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1988).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1988 al Campionato di "3ª Categoria – Over 30", per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 30 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta "politica dei servizi".

e) Attività Giovanile

Le Società di "3a Categoria – Over 30" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

3) "3a CATEGORIA - OVER 35"

a) Articolazione

Il Campionato di "3a Categoria - Over 35" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3a Categoria – Over 35":

- le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 – 2018;

- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 – 2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3ª Categoria – Over 35" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria. Tale titolo sportivo è precluso per quelle Società che partecipano con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3 ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria – Over 35" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2018-2019, abbiano compiuto anagraficamente il 35° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1983).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1983 al Campionato di "3ª Categoria – Over 35", per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 35 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria - Over 35 della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la

L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in
materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 35 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese
arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta "politica dei servizi".

e) Attività Giovanile

Le Società di "3a Categoria – Over 35" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/9 CAMPIONATO "JUNIORES - UNDER 19"

1) Campionato Nazionale "Juniores Under 19"

Il Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" è organizzato dal Dipartimento Interregionale sulla base di più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2018 – 2019. Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores – Under 19 devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.

Possono essere iscritte - solo come "fuori classifica" - al Campionato Nazionale "Juniores", previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", "B", Lega Pro che ne facciano richiesta.

Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte al Campionato Nazionale "Juniores Under 19 -Trofeo Dante Berretti" organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali. Resta salva la disposizione di cui al Titolo I, lett. A), punto 1), comma g), del presente Comunicato Ufficiale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", dei quali due nati dal 1° gennaio 1999 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all'età massima.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

2) Campionato Regionale "Juniores Under 19"

Il Campionato Regionale "Juniores – Under 19" è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro e non oltre Lunedì 6 Maggio 2019, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale "Juniores – Under 19" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, organizzata dalla L.N.D.

a) Articolazione

Al Campionato Regionale "Juniores – Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2018 – 2019, salvo diversa determinazione

del Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato Provinciale "Juniores – Under 19", anche su richiesta motivata dalle Società interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa composizione dell'organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate. Al Campionato Regionale "Juniores – Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre delle Società sarde e siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2018 - 2019.

Inoltre, a completamento dell'organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale "Juniores – Under 19" anche squadre appartenenti a Società di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, "3ª Categoria - Under 21", "3ª Categoria - Under 19", "3ª Categoria – Over 30" e "3ª Categoria – Over 35" che ne abbiano fatto richiesta.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores – Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1999 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività, alle Società di "3ª Categoria - Under 19" partecipanti al Campionato Regionale "Juniores – Under 19", non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

E' fatto divieto alle Società Juniores "pure" regionali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

3) Campionato Provinciale "Juniores – Under 19"

Il Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale "Juniores – Under 19", nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, "3ª Categoria - Under 21", "3ª Categoria - Under 19", "3ª Categoria – Over 30" e "3ª Categoria – Over 35".

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1998, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di "3a Categoria - Under 19" partecipanti al Campionato Provinciale "Juniores – Under 19", non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

E' fatto divieto alle Società Juniores "pure" provinciali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/10 COPPA REGIONE – COPPA PROVINCIA

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare le attività in epigrafe, a carattere regionale e provinciale e in forma distinta per le attività di Calcio a undici, di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

A/11 ATTIVITA' MISTA

I Comitati hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione - nello stesso girone - di squadre di "3a Categoria - Under 19" e squadre "Juniores – Under 19", con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di "3a Categoria - Under 19" vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2 a Categoria.

A/12 ATTIVITA' GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

A/13 ATTIVITA' AMATORI

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. L'attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

In relazione all'attività in epigrafe, si rende noto che la F.I.G.C. ha rinnovato la propria autorizzazione, a titolo sperimentale per la Stagione Sportiva 2018 – 2019, per la conduzione arbitrale delle gare non ufficiali dell'attività amatoriale e ricreativa da parte di dirigenti/arbitri. L'applicazione di tale concessione federale, da parte delle Società interessate, è da intendersi a carattere facoltativo e non

obbligatorio.

L'attività amatoriale, da considerarsi non ufficiale, non ha carattere agonistico.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

- DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

  - Campionato Interregionale (Serie C)

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale Interregionale (Serie C) della Stagione Sportiva 2018/ 2019 sarà articolato in 4 Gironi da 12/14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale Interregionale (Serie C):

- n. 45 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie B al termine della Stagione Sportiva 2017/2018;
- n. 14 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C (Eccellenza) al termine della stagione sportiva 2017/2018;
- n. 1 Società vincente la fase nazionale della Coppa Italia Regionale della Stagione Sportiva 2017/2018.

b) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2019/2020

Fatte salve diverse disposizioni, non ancora pervenute, da parte della neo-istituita Divisione Calcio Femminile in seno alla F.I.G.C., riguardanti le retrocessioni dal Campionato di Serie B 2018/19, le quattro squadre classificatesi al 1° posto di ciascun Girone del Campionato Interregionale (Serie C) 2018/19 acquisiranno direttamente il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B 2019/2020.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale Interregionale (Serie C), rispettando i criteri, le modalità ed i termini fissati da apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Interregionale (Serie C) della stagione sportiva 2018/2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.
-

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Al Campionato Interregionale (Serie C) possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

e) Retrocessione nel Campionato Regionale di Serie C (Eccellenza Femminile)

Le squadre classificate al penultimo e all'ultimo posto del Campionato Interregionale (Serie C) retrocedono direttamente al Campionato Regionale di Serie C (Eccellenza) della Stagione Sportiva 2019 – 2020.

A/15 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile sulla base delle categorie Serie C (Eccellenza) e Serie D (Promozione).

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2018 – 2019, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018 – 2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 – 2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2018 - 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in
materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C (Eccellenza) e Serie D (Promozione) possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2018 – 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Attività Giovanile

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile possono partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

e) Ammissione al Campionato Serie C (Eccellenza)

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato Serie C (Eccellenza) della stagione sportiva 2019-2020 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C (Eccellenza) al termine della stagione sportiva 2018-2019.

f) Istituzione Scuola Calcio Femminile

Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.

g) Campionato Femminile Juniores

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita regolamentazione.

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

A/16 CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di massimo 16 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2017-2018;

- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" al termine della passata stagione sportiva 2017- 2018;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2017-2018.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonchè dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 Giugno 2015), e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in
materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2"

Al termine della stagione sportiva 2018-2019 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" massimo 4 (quattro) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta percento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con

tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;

b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con
F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;

c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;

d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

Premesso quanto sopra, la Divisione Calcio a Cinque, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, può prevedere l'utilizzo di uno o più calciatori fuoriquota.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) <u>Attività Giovanile</u>

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) <u>Limiti di partecipazione dei calciatori</u>

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", <u>comprese le eventuali gare dei play-off e play-out</u>, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente 2 febbraio 2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare

di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 1° febbraio 2019 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 2 febbraio 2019 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 1998.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;
c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

g) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

In ogni caso, partecipano ai play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia le Società classificatesi ai primi otto posti del Campionato Nazionale di Serie A.

La Società che al termine del Campionato di Serie "A" risulterà Campione d'Italia, parteciperà alla U.E.F.A. Futsal Cup per la Stagione 2018-2019; la Squadra Vice Campione d'Italia parteciperà alla suddetta manifestazione, se previsto, in base al Regolamento stabilito dalla U.E.F.A.

2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" è articolato su tre gironi di massimo 12 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2017-2018;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" al termine della passata stagione sportiva 2017-2018;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2017-2018.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 Giugno 2015, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di

controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in

materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A" e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2018-2019 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A" un massimo di quattro squadre e retrocederanno nel Campionato di Serie "B" complessivamente sei squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari all'80% (ottanta percento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo

tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;

b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con
F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;

c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;

d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

Premesso quanto sopra, la Divisione Calcio a Cinque, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, può prevedere l'utilizzo di uno o più calciatori fuoriquota.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A/2" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A/2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle

gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 1° febbraio 2019 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 1° febbraio 2019 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 1998.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con
F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;
c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

3) Campionato Nazionale di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su otto gironi di massimo 12 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2017-2018;
- hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2017-2018;
- hanno vinto la Coppa Italia riservata alle squadre regionali della stagione sportiva 2018-2019;
- n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2018- 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonchè dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 Giugno 2015, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a

seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in
materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2018-2019 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A/2" 12 (dodici) squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali fino a un massimo di 16 (sedici) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre promosse formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta percento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con
F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;
c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

Premesso quanto sopra, la Divisione Calcio a Cinque, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, può prevedere l'utilizzo di uno o più calciatori fuoriquota.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della

gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque e/o Centro di Base di Calcio a 5), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto inoltre obbligo di istituire, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, una "Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5", con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore ad Euro 1.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel

rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A/2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 1° febbraio 2019 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 1° febbraio 2019 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 1998.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con
F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;
c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta

presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE E SERIE A2 FEMMINILE

SERIE A FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie "A" della stagione sportiva 2018-2019 è articolato in un massimo di 16 squadre e prevede Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play Off e Play Out della Serie A saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

SERIE A2 FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie A2 Femminile della stagione sportiva 2018-2019 è articolato in 4 (quattro) gironi per complessive 58 squadre e prevede Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play Off e Play Out saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A

a) Articolazione

Hanno diritto a richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A le Società che hanno acquisito tale diritto secondo il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 21 del 13 settembre 2017.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A della stagione sportiva 2018- 2019, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonchè dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 Giugno 2015, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto

stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie A2

La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2018-2019 potranno retrocedere dal Campionato Femminile di Serie A al Campionato Femminile di Serie A2, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici.

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 1° febbraio 2019 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 1° febbraio 2019 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatrici formate.

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

a) Calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
b) Calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il tesseramento con F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;
c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
d) Calciatrici che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

La determinazione del numero delle squadre della Serie A, le modalità e le procedure delle gare relative all'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione stessa.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A2

a) Articolazione

Hanno diritto a richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 le Società che hanno acquisito tale diritto secondo il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 21 del 13 settembre 2017.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile A2 della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della
L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonchè dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 Giugno 2015, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni nei Campionati Regionali

La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2018-2019 potranno retrocedere nei Campionati Regionali Femminili, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di A2, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile A2, comprese le eventuali gare di play-off e play- out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 1° febbraio
2019 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 1° febbraio 2019 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatrici formate.

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

a) Calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
b) Calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con
F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;
c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;

d) Calciatrici che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile di Serie A

La determinazione del numero delle squadre che, al termine della stagione sportiva 2018-2019, potranno essere promosse dal Campionato Femminile di Serie A2 al Campionato Femminile di Serie A, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpare le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro e non oltre il 2 Maggio 2019 alla Divisione Calcio a Cinque, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio e per il Comitato Regionale Sicilia, i 2 (due) Comitati della Lega Nazionale Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a 5 di Serie C1-C2 e Serie D calcolata nella stagione 2018-2019, che ne facciano specifica richiesta entro il 30 agosto 2018, potranno articolare il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2019-2020 su due gironi con le connesse promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2018-2019, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono,
facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla
F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019

verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie “B”

Al termine della stagione sportiva 2018-2019 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" trenta squadre, come di seguito specificato:

- le 21 (ventuno) squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio ed il Comitato Regionale Sicilia che articoleranno il Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse promozioni;
- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);
- n. 8 (otto) squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l’impiego di un numero di calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° (sedicesimo) anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro.

L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un calciatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

Serie "C1"

È confermata nel Campionato di Serie "C1" l'obbligatorietà della presenza di 1 (uno) calciatore nato a partire dall' 01 GENNAIO 1995 (UNDER 23) tra i calciatori titolari sul rettangolo di giuoco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara di tale disposizione vale quanto fissato dalle Regole 3 e 4 del "Regolamento di giuoco/Decisioni ufficiali F.I.G.C.".
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi dei calciatori espulsi dal rettangolo di giuoco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte. Nel caso in cui la predetta regola non possa essere rispettata per assenza sul rettangolo di giuoco di calciatori rientranti nella fascia d'età sopra indicata, la squadra priva degli stessi disputerà la gara con un calciatore in meno.

Il calciatore "OBBLIGATORIO IN CAMPO" dovrà indossare una maglia numerata dal 16 al 30. Tale numerazione deve apparire anche sul davanti delle maglie.

Nel Campionato di **Serie "C1" rimane, in aggiunta, l'obbligatorietà in distinta**, per ogni singola gara, di almeno **2 (due)** calciatori di cui **1 (uno) nato a partire dall'1.01.1995 (UNDER 23) ed 1 (uno) nato dall'1.01.1997 (UNDER 21), ovvero 2 (due) calciatori nati dall'1 GENNAIO 1997 (UNDER 21) in poi,** pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall'art. 34 delle NOIF;

Le Società di Serie "C1" **dovranno partecipare al Campionato Regionale Under 19** o, in alternativa, al Campionato Under 17 e/o Under 15, come da decisione Federale.

Serie "C2"

É fatto obbligo alle Società di **Serie "C2"** di inserire nella distinta gara **almeno 2 (due**) calciatori nati **dall'1.01.1995 (UNDER 23) in poi ed 1 (uno) nato dall'1.01.1997 (UNDER 21) ovvero 3 (tre) calciatori nati dall'1.01.1997 (UNDER 21) in poi, pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall'Art. 34 delle N.O.I.F.**

Serie "D"

Anche in questa stagione sportiva **non è richiesto** alcun giocatore "**Under**" in distinta.

Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all'arbitro prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un calciatore titolare sul rettangolo di gioco.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani calciatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Allievi e Giovanissimi di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco.

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

a) I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpare le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.

I Comitati dovranno comunicare **entro e non oltre il 2 Maggio 2019** alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla
F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie A2

La determinazione del numero delle squadre che, al termine della Stagione Sportiva 2018-2019, potranno essere promosse al Campionato Nazionale Femminile Serie A2 2019-2020, le modalità e le procedure, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2018-2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018- 2019 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle calciatrici impiegate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Campionato Regionale Femminile Girone Unico

Nella stagione sportiva **2018/2019** le Società del **Girone Unico Regionale** avranno l'obbligatorietà **in distinta**, per ogni singola gara, di almeno **2 (DUE)** calciatrici nate dall'**01.01.1996 in poi pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall'Art. 34 delle N.O.I.F.**

Nei PLAY-OFF e nei **PLAY-OUT** di **TUTTE** le categorie, nelle **COPPE REGIONALI Maschili e Femminili e negli SPAREGGI INTERREGIONALI della Società 2^ Classificata in Serie "C1" e nel Girone Unico Femminile non è previsto alcun limite di età.**

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

3) Under 21 Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 21 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 21 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

E' consentito impiegare calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1995 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2018-2019, alla data del 31 marzo 2019 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2019.

Nelle stesse gare possono essere impiegati calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1995 in poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori/calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 23 Aprile 2019 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Under 21 maschile e femminile.

4) Attività minore Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 19 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 19 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1998 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque, per la sola stagione sportiva 2018-2019, provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 , possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2018-2019, alla data del 31 marzo 2019 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2019, che siano stati tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero delle/dei calciatrici/calciatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Nelle stesse gare possono essere impiegati calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1998 in poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori/calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Campionato Under 19

Per quanto riguarda l'attività "Under 19" Maschile e Femminile hanno diritto a partecipare, nella Stagione Sportiva **2018/2019**, i calciatori/calciatrici nati/nate dopo il **01 GENNAIO 2000** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il **15°** anno di età per il Maschile ed il **14°** anno di età in ambito Femminile. Nel Campionato Under 19 Maschile è possibile inserire in distinta **2 (due**) Fuori Quota "Over", nati **dall'01 GENNAIO 1998.** Nessun calciatore "Over" è consentito nelle Fasi Nazionali del Campionato Under 19.

Per quanto concerne il Campionato Under 19 maschile, al termine della stagione sportiva 2018- 2019 il Campionato Nazionale organizzato dalla Divisione Calcio a Cinque prevedrà un sistema di retrocessione verso il Campionato Regionale Under 19, ed il Campionato Regionale Under 19 prevedrà un sistema di promozioni verso il Campionato Nazionale Under 19 organizzato dalla Divisione Calcio a Cinque. Le modalità e i termini di promozioni e retrocessioni saranno definiti con uno specifico Comunicato Ufficiale della medesima Divisione, di successiva pubblicazione.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 23 Aprile 2019 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Under 19.
maschile e femminile.

5. COPPA ITALIA

A/18 COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2018-2019, la 53.a edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il giorno Martedì 12 febbraio 2019 alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite dagli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2018-2019 (fase nazionale):
- Coppa Italia Dilettanti;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Interregionale
- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

c) alle Società Finaliste di Coppa Italia della Divisione Calcio a Cinque
- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.

d) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia
- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2018-2019 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2019-2020.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;

b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2019-2020 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio- promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d'ufficio alle predette gare di spareggio- promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per l'individuazione di tale piazzamento.

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.

A/19 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio Femminile, riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali.

I Comitati potranno organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Serie C (Eccellenza) e di Serie D (Promozione).

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2018-2019, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento.

A/20 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2018-2019, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2, B, Femminile di Serie A, Femminile Serie A2 e "Under 19" cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre il giorno 31 Gennaio 2019 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a 5 la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2018-2019, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B (Vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (Vincitrice Femminile), stagione sportiva 2019-2020.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 della stagione sportiva 2019-2020, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all'altra finalista della Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2019-2020 viene riservata, nell'ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:

a) Alla Società terza classificata nel caso di organizzazione della Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto, o alla Società vincente di apposito spareggio tra le Società di Serie C eliminate nelle gare di semifinale;
b) Alla Società quarta classificata nel caso di organizzazione della Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto, o alla Società semifinalista soccombente, nella ipotesi che l'antagonista abbia già acquisito il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2019- 2020.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2019-2020, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C al termine della stagione sportiva 2018-2019 venga retrocessa al Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (II Livello) 2019-2020 attraverso la

partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia maschile e femminile in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque femminile, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre il giorno 31 Gennaio 2019 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2-B-Serie A Femminile-Serie A2 Femminile- Under 19 e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C1 Maschile e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei calciatori e delle calciatrici.

- ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DI LEGA

La Lega Nazionale Dilettanti ha in programma, per la stagione sportiva 2018-2019 una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Nazionali, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

- ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE

Il calendario delle squadre Nazionali Femminili per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2018- 2019 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

- ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2018-2019 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

- ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

- ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE BEACH SOCCER

L'attività della Rappresentativa Nazionale Beach Soccer è in capo al Club Italia della F.I.G.C.

La Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup e alla European Beach Soccer League.

In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale Beach Soccer, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, nell'ipotesi di convocazione nella Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer per le predette attività, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri

calciatori già tesserati per l'attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il nulla osta della Società di appartenenza. Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 76, delle N.O.I.F.

6. NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonchè agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

7. DISPOSIZIONI GENERALI

Ferme le disposizioni di cui all'art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee- guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2018-2019, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza dovrà avvenire tramite la procedura di "dematerializzazione", secondo le modalità previste.

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE E ONERI

Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2018-2019:

a) Diritti di iscrizione

Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D	€. 11.000,00
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19"	€. 2.000,00

Dipartimento Calcio Femminile

- Campionato Nazionale Interregionale (Serie C) € 3.000,0

Dipartimento Beach Soccer

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., gli importi relativi ai diritti di iscrizione e ai diritti di associazione alla L.N.D. che le Società debbono versare per l'iscrizione all'attività nazionale dell'anno solare 2019 e dell'anno solare 2020.

Comitati

- Campionato di Eccellenza	da 2.000 fino a 3.000 €.
- Campionato di Promozione	da 1.400 fino a 2.400 €.
- Campionato di 1ª Categoria	da 1.000 fino a 1.800 €.
- Campionato di 2ª Categoria	da 700 fino a 1.200 €.
- Campionato di 3ª Categoria	da 520 fino a 800 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Under 21"	da 520 fino a 800 €.
- Campionato di "3ª Categoria- Under 19"	da 520 fino a 700 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30" (escluse spese arbitrali)	da 350 fino a 500 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35" (escluse spese arbitrali)	da 350 fino a 500 €.
- Campionato Regionale "Juniores" Under 19	da 700 fino a 900 €.
- Campionato Provinciale "Juniores" Under 19	da 520 fino a 700 €.
- Attività Amatori	da 350 fino a 400 €.
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C" (Eccellenza)	da 600 fino a 900 €.
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D" (Promozione)	da 350 fino a 600 €.
- Campionato "Juniores" Calcio Femminile	da 250 fino a 300 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C-C1" maschile	da 600 fino a 1.000 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2" maschile	da 450 fino a 600 €.
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D" maschile	da 350 fino a 500 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile	da 450 fino a 600 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C	da 450 fino a 600 €.
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D	da 350 fino a 500 €.
- Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque maschile	da 250 fino a 300 €.
- Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque femminile	da 250 fino a 300 €.
- Campionato "Under 19" Calcio a Cinque maschile e femminile	da 250 fino a 300 €.
- Campionato Carnico	da 450 fino a 600 €.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Divisione Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale di Serie "A" € 12.000,0
- Campionato Nazionale di Serie "A/2" € 7.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "B" € 4.500,0
- Campionato Nazionale Serie A Femminile € 4.000,0
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile € 2.250,0
- Campionato Nazionale "Under 19" € 1.200,0

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla
F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla
F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) Diritti di associazione alla L.N.D. €. 300,00

c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate) €. 65,00

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della stagione sportiva 2018-2019:

d) Assicurazione tesserati

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2018-2019, sono rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

e) Acconto spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

f) Acconto spese e organizzazione – Attività nazionale

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importo determinato dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità.

g) Fidejussione bancaria

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di depositare una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità. In alternativa, tale obbligo di deposito deve essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo della fidejussione bancaria.

h) Oneri relativi a tesseramento

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2018-2019, gli importi relativi ai sottonotati oneri di tesseramento:

- Tessera riconoscimento calciatori € 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) € 3,00

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2018-2019 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

2) AMMENDE

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

3) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

Campionato Nazionale Serie D

1ª rinuncia	€. 1.000,0
2ª rinuncia	€. 2.000,0
3ª rinuncia	€. 4.000,0

Campionato Nazionale "Juniores – Under 19"

1ª rinuncia	€. 1.000,0
2ª rinuncia	€. 1.500,0
3ª rinuncia	€. 2.000,0

Campionati Nazionali Femminili

a) Campionato Nazionale Interregionale (Serie C)

1ª rinuncia	€. 500,0
2ª rinuncia	€ 1.000,0
3ª rinuncia	€ 2.000,0

Campionati Nazionali Calcio a Cinque

a) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"

1ª rinuncia	€. 10.000,0
2ª rinuncia	€. 15.000,0

3ª rinuncia €. 20.000,0

b) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A2"

1ª rinuncia €. 5.000,0
2ª rinuncia €. 7.500,0
3ª rinuncia €. 10.000,0

c) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"

1ª rinuncia €. 3.000,0
2ª rinuncia €. 4.000,0
3ª rinuncia €. 5.000,0

d) Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque

1ª rinuncia €. 500,0
2ª rinuncia €. 750,0
3ª rinuncia €. 1.000,0

e) Campionato Nazionale Serie A e Serie A2 Calcio a Cinque Femminile

1ª rinuncia €. 3.000,0
2ª rinuncia €. 4.000,0
3ª rinuncia €. 5.000,0

f) Gare ad Eliminazione diretta Calcio a 5 Serie "A" "A2" "B" "A Femminile"

SERIE A €. 15.000,0
SERIE A2 €. 7.500,0
SERIE B €. 3.000,0
FEMM. A/A2 € 3.000,0
UNDER 19 € 1.000,0

g) Campionato Under 21 Calcio a Cinque – Fase Nazionale

1ª rinuncia €. 500,00
2ª rinuncia €. 750,00
3ª rinuncia €. 1.000,00

h) Campionato Under 19 Calcio a Cinque – Fase Nazionale

1ª rinuncia €. 500,00
2ª rinuncia €. 750,00
3ª rinuncia €. 1.000,00

Campionato di Eccellenza Campionato di Promozione €. 300,00
2ª rinuncia €. 600,00
3ª rinuncia €. 1.000,00

Campionato di 1ª Categoria 1ª rinuncia €. 150,00
2ª rinuncia €. 300,00
3ª rinuncia €. 600,00

Campionati di 2ª e 3ª Categoria
Campionato di "3ª Categoria - Under 21"
Campionato di "3ª Categoria - Under 19"
Campionato di "3ª Categoria-Over 30"
Campionato di "3ª Categoria-Over 35"
Campionato Regionale e Provinciale "Juniores – Under 19" (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)
Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile
Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile

1ª rinuncia	€.	100,0
2ª rinuncia	€.	200,0
3ª rinuncia	€.	400,0

Attività Amatori

1ª rinuncia	€.	50,00
2ª rinuncia	€.	100,0
3ª rinuncia	€.	200,0

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

Il Comitato Regionale ha stabilito di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati o si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi (seconda rinuncia) fissati per ciascuna delle competizioni nazionali in programma nell'anno solare 2019 e nell'anno solare 2020.

8. TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli Organici dei Campionati 2018-2019 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti "ripescaggi", i seguenti criteri:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di "ripescaggio" per il completamento degli Organici dei Campionati 2018-2019 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2015- 2016, 2016-2017, 2017-2018).

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi"), proposti dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

9. CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A”
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B”
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Interregionale (Serie “C”)
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale “Juniores – Under 19”;
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Nazionale Giovanissimi;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C" (Eccellenza);
- Campionato Regionale “Juniores – Under 19” maschile;
- Campionato Regionale “Juniores” femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”;
- Campionato di “3ª Categoria - Under 19”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;
- Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D" (Promozione);
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19;
- Campionato Regionale Serie C-C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Under 19 Maschile;
- Campionato Under 19 Femminile.

10. INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

11. GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

12. SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

13. ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi, a far data dal 1° Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

14. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

b) un dirigente accompagnatore ufficiale;
c) un medico sociale;
d) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
f) i calciatori di riserva;
g) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore e un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente;
d) i calciatori di riserva;
e) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
c) dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

15. SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza negli organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato, della Divisione o del Dipartimento competenti, con la preclusione di "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere 'ripescata' – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2018-2019, si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto A/1, lett. a), del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dalla
L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2017-2018, e della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out. Per il ripescaggio al Campionato di Serie D 2018-2019, in caso di vacanza di organico, saranno ammesse in ordine alternato una Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2017-2018, e una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2017-2018, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D. Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2018-2019, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Le Società di Eccellenza che richiedono l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2018-2019 devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza 2018-2019, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a Cinque, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2018-2019, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Serie C-C1 2018- 2019, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2017-2018 e non retrocesse al termine della Stagione, benché non incluse nella graduatoria di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2018-2019, possono richiedere l'ammissione al predetto Campionato previo parere favorevole da parte del Comitato Regionale di appartenenza.

Le Società di Serie C (Eccellenza) di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Interregionale (Serie C) Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2018-2019, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Serie C (Eccellenza) Femminile 2018-2019, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C (Eccellenza) di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2017-2018 e non retrocesse al termine della Stagione, benché non incluse nella graduatoria di ammissione ai rispettivi Campionati

Interregionale (Serie C) Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A 2018-2019, possono richiedere l'ammissione ai predetti Campionati Nazionali previo parere favorevole da parte dei Comitati Regionali di appartenenza.

16. GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2ª Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3ª Categoria, di "3ª Categoria - Under 21", di "3ª Categoria – Under 19", di "3ª Categoria - Over 30" e di "3ª Categoria – Over 35" sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

17. ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgano le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

18. ALLENATORI

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2018-2019.

a) Premio di tesseramento annuale

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2018-2019 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	E 18.000,00
- Campionato di Eccellenza	E 10.000,00
- Campionato di Promozione	E 8.000,00
- Campionato di 1ª Categoria	E 5.000,00
- Campionato di 2ª Categoria	E 2.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	E 28.150,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile "A/2"	E 12.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "B"	E 7.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A	E 3.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2	E 2.000,00
- Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque	E 2.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	E 3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale "Under 19"	E 4.000,00
- Campionato Juniores Regionale "Under 19"	E 3.000,00
- Allenatore "squadre minori"	E 2.500,00

b) Procedure di tesseramento

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e utilizzabile dalle Società della L.N.D. sulla falsariga dei princìpi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).

Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a

Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, secondo le modalità di cui al successivo punto c).

Il processo informatico è limitato al solo tesseramento dei Tecnici, con esclusione pertanto di tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:

- Esonero;
- Revoca esonero;
- Dimissioni;
- Revoca dimissioni;
- Variazioni incarico;
- Sospensione dai ruoli;
- Riammissione nei ruoli;
- Variazione di indirizzo;
- Variazione dei contatti.

c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o il Dipartimento competente, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine
di giorni 20 dalla sottoscrizione dell'accordo economico.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo- tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento, non potranno inderogabilmente superare – ad eccezione del Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile "Serie A" – il massimale lordo annuale previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 Gennaio 2018) e dovranno essere depositati a cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale Juniores Under 19, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, 1ª Categoria, 2ª Categoria e Juniores Regionale Under 19, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque,

ivi compreso il Campionato Nazionale Under 19, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores Under 19 dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere

accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato di Promozione, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore Dilettante" che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Un'eventuale deroga potrà essere, altresì, accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della

F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato di 2ª Categoria, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da "Allenatore dei Dilettanti Regionali", programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque maschile di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile Serie A2 o promosse al Campionato Nazionale Serie "B" di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società e per il quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatore di Calcio a Cinque indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati pri ma

dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

19. RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.

20. ATTIVITA' UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio 28 Ottobre 2018. Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di

Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del 28 Ottobre 2018.

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

21. OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

22. ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

23. MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2018-2019, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

24. MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18,comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

25. FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

26. CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F..

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

27. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/19 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della

deroga, l'applicazione della deroga è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

28. IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

29. TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 Settembre 2016, sono state estese a tutte le competizioni organizzate nell'ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17, le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni mediche.

30. TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

31. PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque

fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

32. FUSIONI DI SOCIETA', SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, delle N.O.I.F.

33. SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2018-2019 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F., e dell'art. 52, del Regolamento della L.N.D.

34. DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.

35. DISPONIBILITA' CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

36. USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

37. NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

38. SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI E DI FUNZIONAMENTO

Al termine della stagione sportiva 2018-2019, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

39. BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi degli artt. 23 e 24, del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l'attività riferita all'anno solare 2018 e fino al 30 Giugno 2019, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico.

40. TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

41. NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni inerenti la nuova denominazione dei sottoindicati Campionati assumeranno piena operatività all'esito della prescritta ratifica da parte della F.I.G.C.:

- Campionato Interregionale Femminile in Campionato Serie C;
- Campionato Regionale Serie C Femminile in Campionato di Eccellenza Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile in Campionato di Promozione Femminile;
- Campionato Nazionale Juniores in Campionato Nazionale Juniores "Under 19";
- Campionato Regionale Juniores "Under 18" in Campionato Regionale Juniores "Under 19";
- Campionato Provinciale Juniores "Under 18" in Campionato Provinciale Juniores "Under 19";
- Campionato Terza Categoria "Under 18" in Campionato Terza Categoria "Under 19";
- Campionato Juniores "Under 18" di Calcio a Cinque (maschile e femminile) in Campionato Juniores "Under 19" di Calcio a Cinque (maschile e femminile).

42. COMUNICATO UFFICIALE n°5 – DEL IL 1° LUGLIO 2018

Si comunica il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2018-2019, segnatamente gli spareggi tra le Seconde Classificate nei Campionati di Eccellenza Regionali, la Fase Finale della Coppa Italia e la Fase Finale del Campionato Juniores.

DATA	SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA	CAMPIONATO JUNIORES	COPPA ITALIA CALCIO A 11
Mercoledì 27-02-2019			1ª fase triangolare ottavi andata
Mercoledì 6-03-2019			1ª fase triangolare ottavi ritorno
Mercoledì 13-03-2019			1ª fase triangolare
Mercoledì 20-03-2019			Quarti di andata
Mercoledì 27-03-2019			Quarti di ritorno
Mercoledì 3-04-2019			Semifinali andata
Mercoledì 10-04-2019			Semifinali ritorno
Mercoledì 24-04-2019			FINALE (eventuale)
Sabato 11-05-2019		1ª fase triangolare ottavi andata	
Mercoledì 15-05-2019		1ª fase triangolare Ottavi ritorno	
Sabato 18-05-2019		1ª fase triangolare	
Domenica 19-05-2019	1°t. gara andata		
Sabato 25-05-2019		Quarti andata	
Domenica 26-05-2019	1°t. gara ritorno		
Mercoledì 29-05-2019		Quarti ritorno	
Domenica 2-06-2019	2°t. gara andata		
Mercoledì 5-06-2019		Semifinali andata	
Sabato 8-06-2019		Semifinali ritorno	
Domenica 9-06-2019	2°t. gara ritorno		
Sabato 15-06-2019		FINALE	

43. COMUNICATO UFFICIALE N°6 – DEL 1° LUGLIO 2018

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., si comunicano, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle suddette Delegazioni per la stagione sportiva 2018/2019.

COMITATO REGIONALE SICILIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Delegato	VALENTI STEFANO	
Vice Delegato	CARAMANNO ANGELO	
Componenti	CALOGERO CASA'	CARLISI STEFANO
	LENTINI CARMELO	CARAMAZZA FRANCESCO MAURIZIO
	VALENTI DIEGO	BUTERA ANTONINO
	PAGNESI NICOLO' CALOGERO	
Segretario	BURGIO TONINO	

44. COMUNICATO UFFICIALE N. 354 DEL 28 GIUGNO 2018 – (CU 81 FIGC - MODIFICHE REGOLAMENTARI NOIF

Si invitano le società a consultare il Comunicato Ufficiale della LND n. 354 contenente il C.U. n. 81 della F.I.G.C. inerenti modifiche regolamentari NOIF.

45. COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 28 GIUGNO 2018 (CU N.82 FIGC - MODIFICHE REGOLAMENTARI CGS)

Si invitano le società a consultare il Comunicato Ufficiale della LND n. 355 contenente il C.U. n. 82 della F.I.G.C. inerenti modifiche regolamentari C.G.S.

46. COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 5 LUGLIO 2018 (C.U. N.3 FIGC DEL 4 LUGLIO 2018)

Si invitano le società a consultare il C.U. n. 16 della L.N.D. contenete in C.U. n. 3 FIGC inerente le modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio ed. 2017/2018, approvate dall'IFAB in occasione della 132^ Assemblea Generale Annuale del 3 marzo 2018

47. COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 6 LUGLIO 2018 (C.U. N.8 FIGC DEL 6 LUGLIO 2018)

Si invitano le società a consultare il C.U. n. 19 del 6 Luglio 2018 contenente il C.U. n. 8 della F.I.G.C. inerente le disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2018/2019

48. CIRCOLARE LND N. 10 DEL 9 LUGLIO 2018

Si invitano le società a consultare la Circolare LND n. 10 del 9 luglio 2018 avente il seguente: Oggetto: Applicazione del favor rei – Sentenza della Corte di Cassazione giugno 2018

49. COM U NICATO U FFICIA LE N . 293 DEL 23 MAGGIO 2018 – (C.U. N. 48 F.I.G.C. DEL 23 MAGGIO 2018

Si pubblica, in allegato, il C.U. n. 48 della F.I.G.C., inerente la deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio.

Il Commissario Straordinario

Vista la istanza avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 16 maggio 2018, con la quale è stato chiesto, in via sperimentale per la sola stagione sportiva 2018/2019, di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle

competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;

2) ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;

3) vista la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio approvato dall'IFAB;

4) visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2018/2019, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalla vigente normativa, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le disposizioni previste dalla regola 3, punto 7 per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale e per i campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi, nonché le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

50. ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Il Comitato Regionale, indice ed organizza per la suddetta stagione sportiva, i seguenti campionati:

CALCIO A UNDICI MASCHILE

- ECCELLENZA 2 Gironi da 16 Squadre Totale N. 32
- PROMOZIONE 4 Gironi da 15/16 Squadre Totale N. 60/64
  Potrà essere aumentato ad un massimo di 64 squadre qualora le richieste lo consentiranno (Delibera Consiglio Direttivo C.R. Sicilia del 17 Maggio 2018)
- PRIMA E SECONDA CATEGORIA 7 Gironi da 14 Squadre Totale N. 98
  Potrà essere aumentato ad un massimo di 104/112 squadre (8 Gironi da 13/14 squadre) qualora le richieste lo consentiranno (Delibera Consiglio di Presidenza del 22 Giugno 2018)
- TERZA CATEGORIA Gironi da comporre
- REGIONALE "Juniores Under 19" Gironi da comporre
- PROVINCIALE "Juniores Under 19" Gironi da comporre
- COPPA ITALIA Memorial "Gianfranco Provenzano" (Società di Eccellenza)
- COPPA ITALIA Memorial "Orazio Siino" (Società di Promozione)
- COPPA SICILIA Memorial "Filippo Lentini" (Società di Prima Categoria)
- COPPA TRINACRIA Memorial "Salvatore Sajeva" (Società di Seconda Categoria)
- TROFEO PROVINCE Memorial "Pietro Lo Bianco" (Società di Terza Categoria)
- ATTIVITA' AMATORI

CALCIO A CINQUE MASCHILE

- SERIE "C1" – 2 Gironi da 14 squadre Totale N. 28
- SERIE "C2" – Gironi Interprovinciali 4 Gironi da 14 squadre Totale N. 56
- SERIE "D" – Gironi Provinciali Gironi da comporre
- REGIONALE "UNDER 21" Gironi da comporre
- REGIONALE "UNDER 19" Gironi da comporre (ex Juniores)
- REGIONALE "UNDER 17" Gironi da comporre (ex Allievi)
- PROVINCIALE "UNDER 17" Gironi da comporre (ex Allievi)
- PROVINCIALE "UNDER 15" Gironi da comporre (ex Giovanissimi) **(*)**

(*) con successiva Fase Regionale

- COPPA ITALIA Società Serie "C1" (obbligatoria)
- COPPA SICILIA Società Serie "C2" (obbligatoria)
- COPPA TRINACRIA Riservata Società Serie "D" Provinciale

CALCIO A CINQUE FEMMINILE

- REGIONALE – Girone Unico 1 Girone da 12 squadre Totale N. 12
- PROVINCIALE/INTERPROVINCIALE Gironi da comporre
- REGIONALE "UNDER 19" Gironi da comporre (ex Juniores)

- COPPA ITALIA REGIONALE — Società Girone "Unico" Regionale (obbligatoria)

- CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI — Gironi da comporre

CALCIO A UNDICI FEMMINILE

- REGIONALE Serie "C" (Eccellenza) — Gironi da comporre
- PROVINCIALE Serie "D" (Promozione) — Gironi da comporre
- COPPA ITALIA — Società Serie "C" (Eccellenza) (obbligatoria)

ATTIVITA' GIOVANILE SUL TERRITORIO

- REGIONALE "UNDER 17" (ex Allievi) 5 Gironi da 13 Squadre Totale N. 65 **(*)**
- REGIONALE "UNDER 15" (ex Giovanissimi) 5 Gironi da 13 Squadre Totale N. 65 **(*)**
- PROVINCIALE "UNDER 17" (ex Allievi) — Gironi da comporre
- PROVINCIALE "UNDER 15" (Ex Giovanissimi) — Gironi da comporre

(*) Riduzione in attuazione della nuova struttura dei Campionati, già iniziata dalla Stagione Sportiva 2014/2015, che prevedeva già dalla Stagione Sportiva 2017/2018 gli Organici a N. 65 squadre, fatti salvi i diritti acquisiti.

51. AFFILIAZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.
Art. 15 - N.O.I.F.

A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

- La domanda di affiliazione deve essere inviata **utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2018/2019;**
- Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate, con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi) ed alla data di presentazione della domanda al Comitato Regionale;**
- Trattandosi di carta chimica, accertarsi della leggibilità delle **due** copie sottostanti;
- Il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

B) Tipologia e denominazione sociale

- La tipologia **deve** normalmente precedere la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):**

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) **va sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa.

- La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
- Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
- Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, **l'esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta per la Società affilianda l'inserimento di un' aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr, Art. 17, comma 1, N.O.I.F.);**

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per l'eventuale regolarizzazione.

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- **"SCUOLA CALCIO"**, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;**

- "NUOVA", qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con "Nuova XXXX");
- "RINASCITA", "ANNO", qualora esista altra Società con identica denominazione
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con "Rinascita XXXX")
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con "2009 XXXX")

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.)

C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società
Si rammenta che l'inserimento o la variazione del relativo dato é sempre di competenza dei Comitati Regionali, anche nel caso di "nuova affiliazione". Il mancato inserimento del detto dato preclude alle Società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

1. Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve essere inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;
2. NON può essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;
3. Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Società, a partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;
4. Il codice fiscale/partita IVA deve identificare in modo univoco una Società, per cui non possono esserci Società con stesso codice fiscale o partita IVA;
5. **I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.**

Alla domanda vanno allegati:

A) Atto Costitutivo e Statuto Sociale
B) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare
C) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. **Nel caso di esistenza di società già affiliata nel Settore Giovanile e Scolastico i Comitati NON dovranno inserire il codice provvisorio in quanto verrà convalidato il numero di matricola già esistente.**
D) Tassa di affiliazione

Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno ritardo nella registrazione.

AFFILIAZIONE
Art. 15 - N.O.I.F.

1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:
a) atto costitutivo e statuto sociale;
b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.
4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.
5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.
6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.
7. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.
7. bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.
8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art. 90 delle presenti norme.

52. LISTE DI SVINCOLO – ART. 107 N.O.I.F. (SVINCOLO PER RINUNCIA)

Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, le Divisioni Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro il termine sottoindicato:

da Domenica 1 Luglio 2018 a Sabato 14 Luglio 2018 (ore 12.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre il termine sopraindicato).

L'Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia sarà a disposizione delle Società per ogni informazione e chiarimento, ai numeri 091/6808410 e 091/6808423 all'indirizzo mail: sicilia.tesseramento@lnd.it, fino a Venerdì 13 Luglio 2018 ore 18.00

La Delegazione Provinciale di Agrigento sarà a disposizione delle Società, al numero 0922/605351 e all'indirizzo mail del.agrigento@lnd.it, fino a Venerdì 13 Luglio 2018 ore 16.00.

53. NORME REGOLAMENTARI – AVVERTENZE

Ci sembra utile ricordare che le l'eventuale scelta di "retrocedere" e partecipare ad un Campionato di serie inferiore deve essere adeguatamente motivata ed inoltrata, tramite il Comitato Regionale, alla Segreteria della L.N.D., **a partire dal 18 Giugno 2018.**

Ad ogni buon conto, quasi sempre è stato concesso alle Società il passaggio ad una categoria inferiore o ad un'attività calcistica diversa (Calcio a 5 Maschile o Femminile, Calcio a 11 Femminile, "Pura" attività Giovanile) svincolando i calciatori tesserati per la stessa.

Per quanto attiene le Società che svolgono doppia attività (Calcio a Cinque e Calcio a Undici) si ricorda che l'eventuale scelta di disputare uno soltanto dei due campionati deve, sempre, essere inoltrata alla Segreteria della L.N.D., tramite il Comitato Regionale, facendo istanza, eventualmente, di mantenere il vincolo di quei giocatori (allegare elenco indicando nome, cognome e matricola, debitamente sottoscritto dagli interessati) che, comunque, nella stagione sportiva **2017/2018**, hanno disputato gare nell'attività calcistica in cui si richiede l'iscrizione.

Per le Società che dovessero optare per la disputa di Campionati o Tornei di Settore Giovanile e Scolastico rinunziando ai Campionati di Lega (Calcio a 11 Maschile/Femminile e/o Calcio a Cinque Maschile/Femminile) l'istanza deve, analogamente, essere inoltrata alla Segreteria della L.N.D., tramite il Comitato Regionale.

Quasi sempre è stato concesso il passaggio mantenendo l'anzianità della Società ed il numero di matricola, svincolando i calciatori tesserati per la stessa.

54. DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA SUPERIORE - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Le Società regolarmente in organico nei rispettivi Campionati che, al termine della Stagione Sportiva 2017/2018, intendano concorrere all'ammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, nel caso in cui si rendessero disponibili posti, dovranno depositare la scheda del "Bando di Concorso" allegata al presente Comunicato, debitamente compilata, presso questo Comitato Regionale:

- **entro e non oltre le ore 16.00 di GIOVEDI' 02 AGOSTO 2018 per il "Ripescaggio" ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Serie "C1" di Calcio a 5 Maschile;**
- **entro e non oltre le ore 16.00 di GIOVEDI' 30 AGOSTO 2018 per il "Ripescaggio" al Campionato di 1^ e 2^ Categoria, Serie "C2" di Calcio a 5 Maschile e GIRONE UNICO FEMMINILE di Calcio a 5 ;**

o inviarla a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, purché pervenga entro il giorno di scadenza (non fa fede la data del timbro postale).

Si precisa che il termine per la presentazione delle domande di "Ripescaggio" ha **carattere perentorio.**

Per concorrere la Società dovrà risultare regolarmente iscritta al Campionato di competenza.

La domanda dovrà contenere l'intero importo della somma dovuta per la Categoria per la quale si chiede il "Ripescaggio" nonché l'eventuale saldo passivo dovuto al 30 Giugno 2018, e dovrà essere depositata in busta "chiusa", con scritto chiaramente, possibilmente in stampatello, "RIPESCAGGIO". Anche per quelle inviate a mezzo Raccomandata dovrà chiaramente essere indicato sulla busta "RIPESCAGGIO". Si precisa che la domanda di "Iscrizione" al Campionato di competenza dovrà avvenire SEPARATAMENTE nei modi e nei termini di cui al presente Comunicato, indicando che la somma dovuta è stata inviata unitamente alla domanda di "Ripescaggio".

Si ribadisce che le Società che intendono concorrere all'ammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, dovranno perfezionare l'iscrizione al Campionato di competenza prima della scadenza del termine fissato per il "Ripescaggio", inviando "TELEMATICAMENTE" tutta la documentazione di cui alla lettera A) del successivo punto 1.1.8. del presente Comunicato Ufficiale, ivi compreso il nulla-osta disponibilità campo di giuoco.

Si fa presente che relativamente all'utilizzo dei campi in Erba Artificiale dovrà essere allegata copia del verbale di omologazione rilasciato dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale) in corso di validità.

Qualora non si dovesse ottenere l'ammissione al Campionato di Categoria superiore, questo Comitato Regionale provvederà, dietro richiesta, al riaccredito della differenza.

E' stata costituita apposita Commissione che provvederà all'esame delle domande le cui graduatorie saranno successivamente formulate ed approvate dal Consiglio Direttivo.
Per concorrere occorre seguire le procedure del Regolamento allegato al presente Comunicato Ufficiale.

****

"RIPESCAGGI" CAMPIONATI CALCIO A 5 - MASCHILI E FEMMINILI

MASCHILE –
Per concorrere occorre seguire le procedure del Regolamento allegato al presente Comunicato Ufficiale, presentando la scheda del "Bando di Concorso" debitamente compilata.
La Società vincente la Coppa Trinacria Regionale, acquisisce il diritto, su specifica richiesta – MODELLO R-C1/C2 allegato al presente Comunicato – e nel caso di disponibilità di posti, a disputare il Campionato Regionale di Serie "C2". Tale diritto è prioritario rispetto alle Società richiedenti il "Ripescaggio" attraverso il "Bando" di concorso.

FEMMINILE –
Per quanto attiene al **CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE, resta confermato quanto segue:**
Per il Campionato **Femminile – Girone Unico Regionale** varrà quanto segue:
La vincente del Girone Unico Regionale è promossa al Campionato Nazionale di Serie A2;

a) La seconda, se richiesta dalla Divisione Nazionale, sarà determinata attraverso i Play Off, già ufficializzati, e parteciperà agli spareggi interregionali;
b) La Società perdente i Play/Out passa al Girone Provinciale di pertinenza;
c) L' ultima classificata passa direttamente al Girone provinciale di pertinenza.

Per il Campionato **Femminile – Gironi Provinciali** varrà quanto segue:
Le vincenti dei gironi provinciali accederanno direttamente al Girone Unico Regionale;
Eventuali altri posti liberi saranno assegnati nell'ordine appresso indicato:

1. Società vincente gara Finale Play-Off Girone Provinciale;
2. Perdenti Play Out Girone Unico Regionale;
3. Retrocessa direttamente dal Girone Unico Regionale;
4. Società che nell'ultimo anno hanno partecipato al Girone Provinciale Femminile, portandolo regolarmente a termine;
5. Società affiliate da almeno un anno;
6. Società nuove affiliate.

Per quanto attiene al punto 4), in caso di esubero, la precedenza sarà attribuita in base all'ordine di classifica al termine della Stagione Regolare.

Per quanto attiene al punto 4) (in caso di uguale posizione in classifica) ed ai rimanenti punti, nella eventualità di esubero, la precedenza sarà attribuita in base alla data di ratifica dell'affiliazione.

Le domande di ammissione (vedere "scheda" R/FEMM. allegata al presente comunicato ufficiale), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16.00 di GIOVEDI' 30 AGOSTO 2018 e contenere l'intero importo previsto per il girone Unico Regionale.

SI RICORDA CHE NON VALE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE.

55. CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI "UNDER 17" (EX ALLIEVI) E "UNDER 15" (EX GIOVANISSIMI) – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si trascrivono i **"Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi" per la stagione sportiva 2018/2019,** approvati da parte dei Componenti il Consiglio Direttivo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (v. C.U. N. 28 dell'1 Dicembre 2017 Settore Giovanile e Scolastico Nazionale).
Si fa presente che i criteri determinati dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico non potranno essere modificati, né sarà possibile variare i punteggi attribuiti nelle tabelle A, B, C, D ed E.

Diritto a partecipare ai Campionati

Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2018/2019, se fanno richiesta di partecipazione (in classifica):

1. le Squadre di società professionistiche non iscritte ai Campionati Nazionali Under 17 e Under 15 che ne fanno richiesta per la prima volta;
2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2017/2018 saranno retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D;
3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;
4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.

I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la partecipazione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi a squadre di Società professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali. Tale partecipazione dovrà essere considerata fuori classifica.
INOLTRE, dopo aver assegnato gli eventuali posti disponibili sulla base dei criteri regionali pubblicati sui Comunicati Ufficiali, gli eventuali posti a disposizione saranno assegnati alle Società che partecipano nella stagione sportiva 2018/2019 al Campionato Nazionale di Serie D, purché ne facciano richiesta e non siano precluse, e sempre sulla base di ulteriori criteri regionali.

Preclusioni

a cura della FIGC - Settore Giovanile e Scolastico

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, **in ambito di attività di Settore Giovanile** e nel corso della stagione sportiva 2017/2018, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni e di quelle riportate nei paragrafi 2.1 e 2.2 del Comunicato Ufficiale n° 1:

PRECLUSIONE alla partecipazione ai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE

1. *mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2017/2018) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti* e/o Pulcini* fatte salve le specifiche esigenze regionali esclusivamente per le categorie Esordienti e Pulcini;*
2. provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;
3. condanna della Società per illecito sportivo

** escluse le Società Professionistiche*

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E' OCCORSA LA PRECLUSIONE

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5 "Classifica disciplina" del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;
2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 2017/2018 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali e locali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2017/2018 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2017/2018 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
5. ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B.

Organico dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi – Eventuali posti a disposizione	***a cura della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico***

Gli eventuali posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito indicati tra le Società che hanno presentato richiesta di partecipazione ai Campionati Regionali ***(i punteggi indicati nelle tabelle A, B, C, D ed E, determinati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, non potranno essere modificati per nessun motivo)***:

A	**MERITI TECNICI e DISCIPLINARI** relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva 2017/2018	Punti
	Società vincitrice del Campionato Provinciale Giovanissimi o Allievi se intende partecipare al campionato dove non è risultata vincitrice	20
	Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima categoria per cui viene presentata richiesta	10
	Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è stata presentata richiesta 1a classificata 2a classificata 3a classificata 4a classificata 5a classificata 6a classificata Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del punteggio ottenuto dalla squadra "in classifica"	 20 15 10 8 6 5
	Società vincente la classifica disciplina - con la squadra "fuori classifica" - nel Campionato Provinciale della stessa categoria a cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi)	10
B	**PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI** nella stagione sportiva 2017/2018	Punti

	Partecipazione al Campionato Regionale Allievi (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2017/2018, è retrocessa)	20
	Partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2017/2018, è retrocessa)	20
	Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Allievi (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2017/2018, è retrocessa)	10
	Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Giovanissimi (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2017/2018, è retrocessa)	10
	Partecipazione al Campionato Provinciale Allievi Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato	5
	Partecipazione al Campionato Provinciale Giovanissimi Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato	5
	Partecipazione ai Tornei Esordienti Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	1
	Partecipazione ai Tornei Pulcini Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	1
	Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente femminili Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	5
	Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini) Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	3
C	**ORGANIZZAZIONE della SOCIETA' nell'ambito dell'ATTIVITA' di BASE nella stagione sportiva 2017/2018**	Punti
	Scuola di Calcio Élite come da elenco definitivo per la stagione sportiva 2017/2018	30
	Scuola di Calcio	10
	Centro Calcistico di base	5
	Partecipazione Fase Nazionale del "Sei bravo a… Scuola di Calcio"	5
	Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1)	2
D	**ATTIVITA' DELLA SOCIETA'** nella stagione sportiva 2017/2018	Punti
	Società di "Puro Settore Giovanile"	5
E	**VARIE**	Punti
	Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito regionale e provinciale inerenti attività di Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell'attività di base) Per ogni riunione	2

Il Presidente del Comitato Regionale potrà disporre l'assegnazione di ulteriori 5 punti da assegnare per meriti particolari della Società.

56. PRECLUSIONE PER PLAY OUT (ESTRATTO DAL C.U.N° 122/SGS 34 DEL 24.10.2017)

…Omississ…

La seconda retrocessione ai Campionati Provinciali, in ogni girone, sarà determinata mediante gare di Play-Out **e la stessa non potrà accedere in nessun caso alla graduatoria dei "Ripescaggi" per la Stagione Sportiva 2018/2019.**

57. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Ai fini della partecipazione ai rispettivi Campionati di competenza della Stagione Sportiva **2018/2019**, le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini d'appresso stabiliti, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni deliberate dal **Consiglio Direttivo di Lega ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento della L.N.D.** che si ritiene opportuno trascrivere:

Art. 28 - REGOLAMENTO L.N.D.

L'iscrizione ai Campionati

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, **attuabile anche con la modalità telematica,** entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e i Dipartimenti.

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:

a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti **dall'art. 31** del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l' attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F..
b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati;
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;

I Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, il Dipartimento Interregionale ed il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati, Divisioni e Dipartimenti, **ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.**
d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o Dalla Divisione Calcio a Cinque competente.

****

PROCEDURA DI "DEMATERIALIZZAZIONE" -

Si fa presente che, a partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019, per tutti i Comitati è obbligatoria l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema telematico, secondo le modalità previste dalla procedura di **"Dematerializzazione"** alla quale il Comitato Regionale ha aderito a far data dalla Stagione Sportiva 2015/2016 - secondo le istruzioni fornite a tutte le Società.
Tale procedutra è l'unica consentita.

A) ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI: Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo fissato, formalizzare l'iscrizione al Campionato di competenza, secondo le modalità On-line. Decorso il termine stabilito per il Campionato di competenza il sistema operativo non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.
Entro un lasso di tempo non superiore a 10 giorni successivi alla scadenza del "termine ordinatorio" fissato per l'iscrizione On-line, la Società dovrà procedere alla compilazione definitiva e relativo invio "Telematico" della domanda di iscrizione al Campionato di competenza e della modulistica allegata.

L'adempimento di cui al punto A) dovrà essere comprensivo, oltre che della domanda, della seguente documentazione:

1) DATI SOCIETA' – Si raccomanda il corretto inserimento dei dati relativi al Codice Fiscale e Partita IVA della Società (NON del legale rappresentante), allegando copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e Partita IVA rilasciato dalle Autorità competenti.

2) ORGANIGRAMMA (Allegare copia autentica dell'ultimo Verbale di Assemblea Societaria nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la **Stagione Sportiva 2018/2019)**. Si ricorda che ogni qualvolta il Consiglio Direttivo subisce una modifica (anche l'inserimento di un solo Consigliere) si dovrà procedere sempre con la procedura On-line, compilando il modello **VARIAZIONI ORGANIGRAMMA** con allegato il relativo verbale. Soprattutto quando viene sostituito il legale rappresentante della Società, lo stampato dovrà essere accompagnato, oltre che dal verbale, dalle dimissioni del Presidente uscente, ovvero i Componenti il Consiglio Direttivo dimissionari devono risultare dal relativo verbale, debitamente firmato dagli stessi.

Al riguardo si riporta **l'Art. 37, comma 1, della N.O.I.F.:**

" il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell' iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a comunicare alle Leghe**, alle Divisioni** o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione ".

3) PRESIDENTE

4) DELEGATI ALLA FIRMA

5) AUTOCERTIFICAZIONE - Art. 22 Bis commi 1, 6, 6 bis e 7) delle N.O.I.F. –
Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché **agli Artt. 22 bis e 22 Ter delle N.O.I.F.,** richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' Art. 22 bis delle N.O.I.F. :

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (Art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

Si segnala che la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'Art. 20 Legge 4.01.1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dall'Art. 26 della stessa Legge. **Alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.**

6) DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI DI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI – Le Società all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza, dovranno sottoscrivere – a cura del proprio Legale Rappresentante – la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali (vedi modello allegato).

7) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIUOCO – (come da modello che sarà a disposizione delle Società in forma telematica) rilasciata dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto, per tutte le gare del Campionato di competenza e di altre Manifestazioni ufficiali.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità (Punto 31) - DISPONIBILITA' CAMPI DI GIUOCO – C.U. N. 1 della L.N.D. dell' 1 Luglio 2018).

Si fa presente che relativamente all'utilizzo dei campi in Erba Artificiale dovrà essere allegata copia del verbale di omologazione rilasciato dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale) in corso di validità.

8) ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE " JUNIORES - UNDER 19" (obbligatorio per le squadre del Campionato di Eccellenza e Promozione **e per le squadre delle Società siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie "D" della Stagione Sportiva 2018/2019).**

9) ISCRIZIONE ALLA COPPA DI COMPETENZA – Coppa Italia obbligatoria per le Società di Eccellenza e Promozione. Coppa Sicilia, Coppa Trinacria e Trofeo Province a richiesta delle Società partecipanti rispettivamente ai Campionati di 1^, 2^ e 3^ Categoria. Coppa Italia Calcio a 5 Maschile Serie "C1" obbligatoria. Coppa Sicilia Calcio a 5 Maschile Serie "C2"obbligatoria. Coppa Trinacria Calcio a 5 Maschile riservata alle Società partecipanti al Campionato di Serie "D". Coppa Italia Calcio a 5 Femminile obbligatoria Girone Regionale Unico. Coppa Italia Calcio a 11 Femminile obbligatoria per le Società di Serie "C" (Eccellenza).

10) DIRITTI ED ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI - Le Società dovranno versare, oltre all'eventuale saldo passivo al 30 Giugno 2018, gli importi stabiliti dal comma 2) dell'Art. 28 del Regolamento della L.N.D., così come riportati al punto 1.1.10. del presente Comunicato Ufficiale che risultano già comprensivi dell'importo relativo a **"ASSICURAZIONE DIRIGENTI" (€ 130,00** per ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria - **€ 90,00** per ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati, ad eccezione dell'Attività Amatoriale e Ricreativa) ed ai quali va aggiunto l'acconto **"ASSICURAZIONE DEI TESSERATI"** che, si ribadisce, varierà a seconda del numero dei tesserati che ogni singola Società avrà in carico alla data del 30 Giugno 2018 **(€ 29,00** – C.U.N. 34 della L.N.D. del 19 Luglio 2017 - moltiplicato per il numero dei tesserati - importo che potrà essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura On-line).

Per quanto attiene al premio relativo alla Categoria **"Dirigenti"** delle Società della L.N.D. – così come disposto dal 1° Luglio 2012, secondo il Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 296 del 20 Dicembre 2010 – l'importo pro capite è di **€ 5,00.** Ai "Dirigenti Ufficiali" sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori (C.U.N. 34 della L.N.D. del 19 Luglio 2017).

A tale proposito si ricorda che sono considerati **"Dirigenti Ufficiali"** i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva **2018/2019**, segnatamente:

a) Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
b) Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
c) Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
d) Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dell'Allenatore, laddove previsto.

I Dirigenti che non saranno indicati in una delle suddette Categorie rientreranno nel regime assicurativo della Categoria dei "Dirigenti".

****

Tutte le rimesse dovranno pervenire tramite Assegno Circolare ("non trasferibile" intestato a: F.I.G.C. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia) o Bonifico bancario in favore di: **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – C. R. SICILIA** – Via Orazio Siino s.n.c. – 90010 FICARAZZI/PA (Tel. 091.680.84.28)

Coordinate Bancarie / IBAN					
Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n. conto corrente

IT	26	S	02008	43730	000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia di VILLABATE (22165)

Copia della ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o, inviata tramite Fax al N. 091/6808494 - Si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati:

- denominazione sociale;
- numero di matricola;
- campionato per il quale si effettua il versamento

ovvero a mezzo SERVIZIO RISCOSSIONE BANCOMAT – POS – c/o la Sede del C.R. Sicilia –

****

Si precisa che nei casi di doppia attività (es. Campionati di Calcio a 11 di qualsiasi Categoria Maschile e/o Femminile più Calcio a 5 Maschile e/o Femminile e/o Juniores o viceversa) gli oneri (associazione e spese organizzazione attività regionale) dovranno essere versati una sola volta, con riferimento al Campionato di Categoria superiore. Per i campionati di Categoria inferiore, bisogna versare solo i "diritti d' iscrizione" al Campionato di cui al punto 1.1.11 – lettera A).

Nel sottolineare le condizioni inderogabili per l'iscrizione ai rispettivi Campionati di cui al comma 2) del suindicato **Art. 28 del Regolamento della L.N.D.,** si ribadisce che le Società, alla data di scadenza, **dovranno versare, anche, gli eventuali saldi passivi relativi alla Stagione Sportiva precedente.**

Il comma b) – punto 2) - del citato Art. 28 stabilisce, altresì, l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

Ai commi 12 e 13 dell'Art. 94 ter delle N.O.I.F. è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi campionati.

Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato Regionale documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva **entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva**, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. **In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (cfr. Circolare N. 65 della L.N.D. del 04 Maggio 2018).**

****

SI FA PRESENTE CHE - GIUSTO QUANTO ESPRESSAMENTE ORDINATO DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – L'INOSSERVANZA DEI DISTINTI TERMINI FISSATI PER L'ISCRIZIONE ON-LINE E PER L'INOLTRO "TELEMATICO" DELLA DOCUMENTAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ADEMPIMENTO PREVISTO AL PUNTO A) (compilazione definitiva della domanda di iscrizione secondo la modalità On-line a pena di decadenza) COMPORTERA' L'ESCLUSIONE DELLA SOCIETA' DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA.

SI RIBADISCE: IN ASSENZA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE SI DECADE DALL'AFFILIAZIONE.

Alla data di scadenza del **"termine ordinatorio"**, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle documentazioni. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza di cui all'Art. 28 del Regolamento della L.N.D., saranno informate circa le inadempienze riscontrate ed avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni di carattere economico, che possono essere soggette a rateizzazione (cioè assicurazione tesserati ed acconto spese per attività regionale e organizzazione) entro il **"termine perentorio" del 15 Dicembre 2018.** In caso di insolvenze, determinate da mancati pagamenti entro il predetto termine del 15 Dicembre 2018, verrà avviata

la procedura del "PRELIEVO COATTIVO", secondo le norme di cui all'Art. 53 delle N.O.I.F. ed all'Art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. In tal senso troverà applicazione la modifica ai punti 5, 5 bis e 6 dell'Art. 53, delle N.O.I.F., pubblicata dalla F.I.G.C. con proprio Comunicato Ufficiale N. 190/A del 4 Giugno 2013:

5. - Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la 4^ volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

5.bis – Le Società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino 2 gare, ai sensi del Regolamento della L.N.D., sono escluse dal Campionato stesso.

6. – Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

Si ricorda, altresì, che è stato modificato **l'Art. 30 del Regolamento della L.N.D. nel senso che i "prelievi coattivi" possono essere disposti anche se la Società inadempiente disputa la gara in campo esterno.**

Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società per la compilazione dell'iscrizione On-line, ha istituito un apposito "sportello" operativo. Analoga postazione é resa disponibile presso ogni Delegazione Provinciale/Distrettuale.

Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare l'iscrizione nei termini e con le modalità stabilite dal presente Comunicato Ufficiale.

Non è consentita l'iscrizione con generici telegrammi di adesione o con l'invio telematico incompleto della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti come sopra elencati.
In tal caso questo Comitato considererà la Società rinunciataria a tutti gli effetti, e sarà esclusa dal campionato di competenza.

A tal riguardo si riporta integralmente

Art. 110 - N.O.I.F.
Svincolo per inattività della Società
(Nuovo testo C.U. N. 81 della FIGC del 27.06.2018 allegato al C.U. N. 354 della LND del 28.06. 2018)

1. Nel caso in cui la Società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori **e le calciatrici** per la stessa tesserati**/e,** salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. Il provvedimento è pubblicato in Comunicato Ufficiale delle Leghe Professionistiche, **della Divisione Calcio Femminile** o dai Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori**/calciatrici** svincolati**/e** possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori**/calciatrici.**
4. Se una Società della Lega Nazionale Dilettanti **o della Divisione Calcio Femminile** non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori**/calciatrici** per la stessa tesserati, che al 31 Dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi**/e** devono chiedere entro il 31 Dicembre, con lettera raccomandata diretta alla Società e inviata in copia anche **alla Lega, Divisione, Dipartimento o** Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata **alla Lega, Divisione, Dipartimento o** Comitato **competente.**
   La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato **competente,** accertato il diritto dei calciatori**/calciatrici**, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate,

entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo **al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti,** con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori **e le calciatrici** tesserati per Società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano alle attività minori di cui all'Art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla Società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

6. I calciatori **e le calciatrici** "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 Gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori **e le calciatrici** delle categorie "pulcini" ed "esordienti" hanno diritto di essere svincolati se la Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

7. Lo svincolo dei calciatori **e delle calciatrici** "giovani" nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i **Comitati Regionali** con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. **Gli** stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori **e delle calciatrici** "giovani" delle categorie "pulcini" ed "esordienti" quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

58. CAMPIONATO "JUNIORES- UNDER 19" – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

A) CAMPIONATO REGIONALE

Il Comitato Regionale ha riconfermato la formula di svolgimento del Campionato Regionale "Juniores – Under 19", obbligatorio per le Società di Eccellenza e Promozione, ed al quale possono essere iscritte, a completamento dell'organico, Società partecipanti ai Campionati inferiori (1^, 2^ e 3^ Categoria) nonché le Società "Pure" che ne faranno richiesta. **Al Campionato Regionale "Juniores – Under 19" sono iscritte d'ufficio, altresì, le squadre delle Società siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie "D" della Stagione Sportiva 2018/2019, che parteciperanno "Fuori Classifica".**

La data di scadenza di iscrizione viene fissata entro le ore 12.00 di Venerdì 28 Settembre 2018. Rimane articolato con una 1^ Fase gestita, per delega, dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuale, ed il **Campionato dovrà iniziare non oltre la fine del mese di Ottobre 2018.** Ciò in considerazione che la vincente Regionale, che verrà ammessa alla Fase Nazionale, deve essere individuata e comunicata alla L.N.D. entro **LUNEDI' 6 MAGGIO 2019.** Al termine della 1^ Fase ogni Delegazione comunicherà al Comitato Regionale – **entro il mese di Marzo 2019** - la vincente di ogni Girone.

- L'articolazione della 2^ Fase delle ***Società*** dei Campionati ***Regionali*** è subordinata al numero delle vincenti per girone.

La gara FINALE REGIONALE si disputerà sul Campo "Carlotta Bordonaro" di CANICATTI'.

La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo.

- L'articolazione della 2^ Fase riservata alle ***Società di Serie "D"*** vedrà il coinvolgimento di tutte le partecipanti a detto Campionato. La formula sarà successivamente comunicata.

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti.

Potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2000** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio **1999**.
L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
E' fatto divieto alle Società Juniores "pure" regionali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

B) CAMPIONATO PROVINCIALE

Il Campionato Provinciale è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale/Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Potranno partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio **2000** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio **1998**.
L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
E' fatto divieto alle Società Juniores "pure" provinciali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

****

Norme sull'utilizzo dei calciatori "fuori quota"
Per quanto riguarda l'impiego dei Calciatori "fuori quota" si chiarisce che l'utilizzo è facoltativo e che il limite di 3 (Campionato "Regionale" Juniores) e di 4 (Campionato "Provinciale" Juniores) si riferisce all'intera durata della gara. Ne consegue che sulla distinta presentata all'arbitro, prima dell'inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di massimo 3 calciatori nati dal 1° Gennaio **1999** in poi (Campionato "Regionale" Juniores) e di massimo 4 calciatori nati dal 1° Gennaio **1998** (Campionato "Provinciale" Juniores), sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara.

59. TERMINI DI ISCRIZIONE E DIRITTI ED ONERI FINANZIARI – 2018/2019

Le iscrizioni ai Campionati Regionali e Provinciali sono aperte dal 6 LUGLIO 2018 e chiuderanno secondo il calendario di seguito riportato – "TERMINE ORDINATORIO" -
Si riportano qui di seguito, altresì, i diritti ed oneri finanziari, distinti per singolo Campionato, **ai quali va aggiunto l'acconto "Assicurazione Tesserati".**

CALCIO A 11 MASCHILE

• Campionato di Eccellenza	ore 12.00 - Venerdì	20.07.2018	***€ 6.430,00 (.)***
• Campionato di Promozione	ore 12.00 – Venerdì	20.07.2018	***€ 5.830,00 (.)***
• Campionato Prima Categoria	ore 12.00 – Giovedì	23.08.2018	***€ 3.730,00***
• Campionato Seconda Categoria	ore 12.00 – Giovedì	23.08.2018	***€ 2.590,00***
• Campionato Terza Categoria	ore 12.00 – Venerdì	28.09.2018	***€ 1.540,00***
• Campionato Terza Categoria "Riserve"	ore 12.00 – Venerdì	28.09.2018	***€ 800,00***
• Campionato Regionale "Juniores - Under 19"	ore 12.00 – Venerdì	28.09.2018	***€ 1.590,00 (*)***
• Campionato Regionale "Juniores – Under 19"	ore 12.00 – Venerdì	28.09.2018	***€ 900,00 (X)***
• Campionato Provinciale "Juniores – Under 19"	ore 12.00 – Lunedì	29.10.2018	***€ 1.290,00 (*)***
• Campionato Provinciale "Juniores – Under 19"	ore 12.00 – Lunedì	29.10.2018	***€ 700,00 (X)***

(.) + € 350,00 Coppa Italia ed € 900,00 "Juniores – Under 19" (obbligatori)
(*) Società "pure"
(X) Tutte le altre società partecipanti

CALCIO A 5 MASCHILE

• Regionale Serie "C1"	ore 12.00 – Venerdì	20.07.2018	***€ 2.190,00 (.)***
• Regionale Serie "C2"	ore 12.00 – Giovedì	23.08.2018	***€ 1.740,00 (..)***
• Provinciale Serie "D"	ore 12.00 – Venerdì	28.09.2018	***€ 1.240,00 (*)***
• Provinciale Serie "D"	ore 12.00 – Venerdì	28.09.2018	***€ 500,00 (**)***
• Provinciale Serie "D" "Riserve"	ore 1200 – Venerdì	28.09.2018	***€ 500,00***
• Campionato Regionale "Under 21"	ore 12.00 – Venerdì	28.09.2018	***€ 990,00 (*)***
• Campionato Regionale "Under 21"	ore 12.00 – Venerdì	28.09.2018	***€ 300,00 (X)***
• Campionato Regionale "Under 19"	ore 12.00 – Venerdì	28.09.2018	***€ 990,00 (*)***
• Campionato Regionale "Under 19"	ore 12.00 – Venerdì	28.09.2018	***€ 300,00 X)***

(.) + € 250,00 Coppa Italia (obbligatoria)
(..) + € 100,00 Coppa Sicilia (obbligatoria)
(*) Società "pure"
(**) Doppia attività

(X) Tutte le altre Società partecipanti

- Campionato Regionale "Under 17" ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 (ex Allievi)
- Campionato Provinciale "Under 17" ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 (ex Allievi)
- Campionato Provinciale "Under 15" ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 (ex Giovanissimi) ***(**)***

(**) con successiva Fase Regionale

Si ricorda alle Società che per poter perfezionare l'iscrizione ai Campionati Giovanili è prioritaria ed obbligatoria l'iscrizione ai Campionati di Lega o di Categoria superiore (Eccellenza, Promozione, 1^, 2^ e 3^ Categoria, Serie C1, C2 e D), pena l'esclusione.

CALCIO A 5 FEMMINILE

- Femminile Regionale – Girone UNICO ore 12.00 – Giovedì 23.08.2018 ***€ 1.340,00 (*)(...)***
- Femminile Regionale – Girone UNICO ore 12.00 – Giovedì 23.08.2018 ***€ 600,00 (**)(...)***
- Femminile Provinciale/Interprovinciale ore 12.00 – Venerdì 12.10.2018 ***€ 1.190,00 (*)***
- Femminile Provinciale/interprovinciale ore 12.00 – Venerdì 12.10.2018 ***€ 500,00 (**)***
- Femminile Provinciale/Interprovinciale " Riserve" ore 12.00 – Venerdì 12.10.2018 ***€ 500,00***
- Regionale "Under 19 ore 12.00 – Lunedì 29.10.2018 ***€ 990,00 (*)***
- Regionale "Under 19" ore 12.00 – Lunedì 29.10.2018 ***€ 300,00 (X)***

(...) + € 100,00 Coppa Italia (obbligatoria)
(*) Società "pure"
(**) Doppia attività
(X) Tutte le altre Società partecipanti

CALCIO A 11 FEMMINILE

- Regionale Serie "C" (Eccellenza) ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 ***€ 1.490,00 (*) (.)***
- Regionale Serie "C" (Eccellenza) ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 ***€ 900,00 (**)(.)***
- Regionale Serie "C" (Eccellenza) "Riserve" ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 ***€ 900,00 (.)***

- Provinciale Serie "D" (Promozione) ore 12.00 – Lunedì 29.10.2018 ***€ 1.090,00 (*)***
- Provinciale Serie "D" (Promozione) ore 12.00 – Lunedì 29.10.2018 ***€ 600,00 (**)***

(.) + € 100,00 Coppa Italia (obbligatoria)
(*) Società "pure"
(**) Doppia attività

- Attività Amatori ***€ 400,00***

ATTIVITA' GIOVANILE SUL TERRITORIO

Si ricorda alle Società che per poter perfezionare l'iscrizione ai Campionati Giovanili è prioritaria ed obbligatoria l'iscrizione ai Campionati di Lega (Eccellenza, Promozione, 1^, 2^ e 3^ Categoria), pena l'esclusione.

- Regionale "Under 17" (ex Allievi) ed "Under 15" (ex Giovanissimi) ore 12.00 – Venerdì 20.07.2018
- Provinciale "Under 17" (ex Allievi) ed "Under 15" (ex Giovanissimi) ore 12.00 – Venerdì 21.09.2018

Altre notizie verranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

60. DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI FINANZIARI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si specificano gli importi che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva **2018/2019.**

A) Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza

CALCIO A 11 MASCHILE

Campionato di Eccellenza	***€***	***3.000,00***
Campionato di Promozione	***€***	***2.400,00***
Campionato di 1^ Categoria	***€***	***1.800,00***
Campionato di 2^ Categoria	***€***	***1.200,00***
Campionato di 3^ Categoria	***€***	***800,00***
Campionato Regionale "Juniores – Under 19"	***€***	***900,00***
Campionato Provinciale "Juniores – Under 19"	***€***	***700,00***
Attività Amatori	***€***	***400,00***

CALCIO A 5

Campionato Regionale Serie "C1"	***€***	***1.000,00***
Campionato Regionale Serie "C2"	***€***	***600,00***
Campionato Provinciale Serie "D"	***€***	***500,00***
Campionato Femminile Regionale - Girone UNICO	***€***	***600,00***
Campionato Femminile Provinciale/Interprovinciale	***€***	***500,00***
Campionato Regionale Maschile "Under 21"	***€***	***300,00***
Campionato Regionale Maschile e Femminile"Under 19"	***€***	***300,00***

CALCIO A 11 FEMMINILE

Campionato Regionale Serie "C"(Eccellenza)	***€***	***900,00***
Campionato Provinciale Serie "D" (Promozione)	***€***	***600,00***

B) Diritti di Associazione alla L.N.D. ***€ 300,00***

C) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C.
(solo per le nuove affiliate) ***€ 65,00***

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della Stagione Sportiva **2018/2019:**

D) Acconto Spese e organizzazione – Attività Regionale

CALCIO A 11 MASCHILE

Campionato di Eccellenza	***€***	***3.000,00***
Campionato di Promozione	***€***	***3.000,00***
Campionato di 1^ Categoria	***€***	***1.500,00***
Campionato di 2^ Categoria	***€***	***1.000,00***
Campionato di 3^ Categoria	***€***	***350,00***
Campionato Regionale "Juniores - Under 19"	***€***	***300,00***
Campionato Provinciale "Juniores – Under 19"	***€***	***200,00***

CALCIO A 5

Campionato Regionale Serie "C1"	***€***	***800,00***
Campionato Regionale Serie "C2"	***€***	***750,00***
Campionato Provinciale Serie "D"	***€***	***350,00***
Campionato Femminile Regionale – Girone UNICO	***€***	***350,00***
Campionato Femminile Provinciale/Interprovinciale	***€***	***300,00***
Campionato Regionale Maschile "Under 21"	***€***	***300,00***

Campionato Regionale Maschile e Femminile "Under 19" ***€ 300,00***

CALCIO A 11 FEMMINILE

Campionato Regionale Serie "C" (Eccellenza) € 200,00
Campionato Provinciale Serie "D" (Promozione) € 100.00

E) Assicurazione Tesserati (*)

Euro 29,00 moltiplicato per il numero dei tesserati che ogni Società avrà in carico alla data del 30 Giugno 2018.
Si fa presente che all'atto dell'iscrizione dovrà essere versato almeno il 30% dell'importo che potrà essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura ON-LINE.

F) Assicurazione Dirigenti

Ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari ad **€ 130,00.**
Ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell'Attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari ad **€ 90,00.**

Si fa presente, pertanto, che all'atto dell'iscrizione le Società dovranno versare, oltre il saldo passivo al 30.6.2018, le seguenti somme:

CALCIO A 11 MASCHILE	Diritti di associazione alla L.N.D.	Diritti di Iscrizione	30% spese e organizzazione – Attività Regionale	Coppa	Juniores	Assicurazione Dirigenti	30% Assicurazione tesserati
ECCELLENZA **Totale: 5.580,00 + 30% (*)**	300,00	3.000,00	900,00	350,00	900,00	130,00	(*)
PROMOZIONE **Totale: 4.980,00 + 30% (*)**	300,00	2.400,00	900,00	350,00	900,00	130,00	(*)
PRIMA CTG. **Totale: 2.680,00 + 30% (*)**	300,00	1.800,00	450,00			130,00	(*)
SECONDA CTG. **Totale: 1.890,00 + 30% (*)**	300,00	1.200,00	300,00			90,00	(*)
TERZA CTG. **Totale: 1.295,00 + 30% (*)**	300,00	800,00	105,00			90,00	(*)
REGIONALE "JUNIORES – UNDER 19" "PURE" **Totale: 1.380,00 + 30% (*)**	300,00	900,00	90,00			90,00	(*)
PROVINCIALE "JUNIORES – UNDER 19"	300,00	700,00	60,00			90,00	(*)

"PURE" **Totale: 1.150,00 + 30% (*)**							

CALCIO A 5 MASCHILE e FEMMINILE	Diritti di associazione alla L.N.D.	Diritti di Iscrizione	30% spese e organizzazione - Attività Regionale	Coppa	Assicurazione Dirigenti	30% Assicurazione tesserati
REGIONALE SERIE C1 **Totale: 1.880,00 + 30% (*)**	300,00	1.000,00	240,00	250,00	90,00	(*)
REGIONALE SERIE C2 **Totale: 1.315,00 + 30% (*)**	300,00	600,00	225,00	100,00	90,00	(*)
PROVINCIALE SERIE D **Totale: 995,00 + 30% (*)**	300,00	500,00	105,00		90,00	(*)
REGIONALE FEMMINILE GIRONE UNICO **Totale: 1.195,00 + 30% (*)**	300,00	600,00	105,00	100,00	90,00	(*)
FEMMINILE GIRONI PROV.LI INTERPROV.LI **Totale: 980,00 + 30% (*)**	300,00	500,00	90,00		90,00	(*)
REGIONALE MASCHILE "UNDER 21" – "PURE" **Totale: 780,00 + 30% (*)**	300,00	300,00	90,00		90,00	(*)
REGIONALE MASCHILE/FEMM. "UNDER 19" "PURE" **Totale: 780,00 + 30% (*)**	300,00	300.00	90,00		90,00	(*)

CALCIO A 11 FEMMINILE	Diritti di associazione alla L.N.D.	Diritti di Iscrizione	30% spese e organizzazione - Attività Regionale	Coppa	Assicurazione Dirigenti	30% Assicurazione tesserati
REGIONALE SERIE "C" (Eccellenza) **Totale: 1.450,00 + 30% (*)**	300,00	900,00	60,00	100,00	90,00	(*)
PROVINCIALE SERIE "D" (Promozione) **Totale: 1.020,00 + 30% (*)**	300,00	600,00	30,00		90,00	(*)

Le suddette somme da pagare necessariamente entro i termini stabiliti, non saranno uguali per tutte le Società ma, come detto, varieranno a seconda del numero dei calciatori tesserati al **30.6.2018.**

Resta inteso che la restante somma dovrà essere versata non oltre il 15.12.2018. Contrariamente verrà avviata la procedura del "PRELIEVO COATTIVO", così come riportata al precedente punto 1.1.8. -

Si ribadisce che le Società potranno prendere visione ON-LINE di quanto dovuto nell'area riservata immettendo il proprio codice identificativo (LND + matricola e la propria password)

Le notizie relative all'Attività Giovanile sul territorio verranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

61. ONERI ISCRIZIONI COPPE REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Gli importi degli oneri di iscrizione alle Coppe sono i seguenti:

Calcio a Undici Maschile

- Coppa Italia Dilettanti Memorial "Gianfranco Provenzano"	€	350,00
- Coppa Italia Memorial "Orazio Siino"	€	350,00
- Coppa Sicilia Memorial "Filippo Lentini"	€	250,00
- Coppa Trinacria Memorial "Salvatore Sajeva"	€	250,00
- Trofeo Province Memorial "Pietro Lo Bianco"	€	100,00

Calcio a Cinque Maschile

- Coppa Italia Serie "C1"	€	250,00
- Coppa Sicilia Serie "C2"	€	100,00
- Coppa Trinacria Serie D	€	100,00

Calcio a Cinque Femminile

- Coppa Italia	€	100,00

Calcio a Undici Femminile

- Coppa Italia	€	100,00

Più le spese arbitrali.

62. ISCRIZIONE ALLA COPPA ITALIA DILETTANTI MEMORIAL "GIANFRANCO PROVENZANO"- STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Alla Coppa Italia Dilettanti Memorial "Gianfranco Provenzano" partecipano d'ufficio le 32 squadre partecipanti al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva **2018/2019**.
La squadra vincente acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale (vedere regolamento C.U. N. 1 della L.N.D. dell'1 Luglio 2018).
La gara di FINALE REGIONALE si disputerà sul Campo "Dino Liotta" di LICATA.
La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo.

63. ISCRIZIONE ALLA COPPA ITALIA MEMORIAL "ORAZIO SIINO" - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Alla Coppa Italia Memorial "Orazio Siino" partecipano d'ufficio le 60/64 squadre partecipanti al Campionato di Promozione della stagione sportiva **2018/2019**.
La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva **2019/2020**.
Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso, sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia. Il diritto all'ammissione al Campionato di Eccellenza non verrà riconosciuto qualora la Società interessata, al termine della stagione sportiva 2018/2019 venga retrocessa nel Campionato di Categoria inferiore. **Si precisa che le gare di "Semifinale" e "Finale" verranno disputate dopo lo svolgimento delle gare di Play-Off.**
La gara di FINALE REGIONALE si disputerà sul Campo "Aldo Campo" di RAGUSA.
La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo.

64. ISCRIZIONE ALLA COPPA SICILIA MEMORIAL "FILIPPO LENTINI" COPPA TRINACRIA MEMORIAL "SALVATORE SAJEVA" TROFEO PROVINCE MEMORIAL "PIETRO LO BIANCO" STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

La composizione degli organici, verrà fatta sulla base di specifica istanza a partecipare alle Coppe che le Società dovranno far pervenire, unitamente alla iscrizione ai Campionati.
Le squadre vincenti la Coppa Sicilia, la Coppa Trinacria ed il Trofeo delle Province **2018/2019** - acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Categoria superiore per la stagione sportiva **2019/2020**.
Qualora le squadre avessero acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al Campionato di categoria superiore, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista. Il diritto alla ammissione al Campionato superiore non viene riconosciuto qualora le squadre interessate, al termine della stagione sportiva 2018/2019 vengano retrocesse nel Campionato di categoria inferiore, ad eccezione del Trofeo delle Province.
Si precisa che le gare di "Semifinale" e "Finale" verranno disputate dopo lo svolgimento delle gare di Play-Off.

- ***La gara di FINALE REGIONALE di Coppa Sicilia Memorial "Filippo Lentini" si disputerà sul Campo Comunale di LERCARA FRIDDI;***
- ***La gara di FINALE REGIONALE di Coppa Trinacria Memorial "Salvatore Sajeva" si disputerà sul Campo Comunale di CHIARAMONTE GULFI;***
- ***La gara di FINALE REGIONALE del Trofeo delle Province Memorial "Pietro Lo Bianco" si disputerà su un campo neutro in considerazione che l'edizione 2017/2018 non si è effettuata.***

La Presidenza si riserva di modificare i campi sopra indicati qualora dovessero risultare non idonei.

65. ISCRIZIONE ALLE COPPE DI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Il Comitato, per l'attività di Calcio a 5 Maschile e Femminile, organizza:

Coppa Italia Maschile Serie "C1" - Obbligatoria per le Società di Serie "C1".
La squadra vincente acquisisce il diritto a partecipare alla Fase Nazionale.

Coppa Sicilia Maschile - Obbligatoria per le Società di Serie "C2".
La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Regionale di Serie "C1" della stagione sportiva **2019/2020**.

Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso, sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Sicilia. Il diritto all'ammissione al Campionato Regionale di Serie "C1" non verrà riconosciuto qualora la Società interessata, al termine della stagione sportiva 2018/2019 venga retrocessa nel Campionato Provinciale di Serie "D".

Si precisa che le gare di "Semifinale" e "Finale" verranno disputate dopo lo svolgimento delle gare di Play-Off.

Coppa Trinacria Maschile- Riservata alle Società partecipanti al Campionato Provinciale di Serie "D".

Coppa Italia Femminile – Obbligatoria per le Società partecipanti al Girone UNICO Regionale.
La squadra vincente acquisisce il diritto a partecipare alla Fase Nazionale.

66. ISCRIZIONE ALLA COPPA DI CALCIO A 11 FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Il Comitato, per l'attività di Calcio a 11 Femminile, organizza:

Coppa Italia - Obbligatoria per le Società di Serie "C" (Eccellenza).
La squadra vincente acquisisce il diritto a partecipare alla Fase Nazionale.

67. DATE INIZIO CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

CALCIO A UNDICI MASCHILE

- Campionato di Eccellenza Regionale — **Domenica 09 Settembre 2018**
- Campionato di Promozione — **Domenica 09 Settembre 2018**
- Campionato di Prima Categoria — **Domenica 07 Ottobre 2018**
- Campionato di Seconda Categoria — **Domenica 07 Ottobre 2018**
- Campionato di Terza Categoria — **Entro il mese di Ottobre 2018**
- Campionato Juniores Regionale "Under 19" — **Entro il mese di Ottobre 2018**
- Campionato Juniores Provinciale "Under 19" — Da stabilire

CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE

- Serie "C1" Regionale — **Sabato 22 Settembre 2018**
- Serie "C2" Interprovinciale — **Sabato 06 Ottobre 2018**
- Serie "D" Provinciale — **Entro il mese di Ottobre 2018**
- "Under 21 Maschile — **Entro il mese di Ottobre 2018**
- "Under 19" Maschile e Femminile — **Entro il mese di Ottobre 2018**
- Regionale "Under 17" (ex Allievi) — **Entro il mese di Ottobre 2018**
- Provinciale "Under 17" (ex Allievi) — **Entro il mese di Ottobre 2018**
- Provinciale "Under 15" (ex Giovanissimi) — **Entro il mese di Ottobre 2018**
- Regionale Femminile – GIRONE UNICO — **Domenica 07 Ottobre 2018**
- Provinciale/Interprovinciale Femminile — **Entro il mese di Ottobre 2018**

CALCIO A UNDICI FEMMINILE

- Regionale Serie "C" (Eccellenza) — **Entro il mese di Ottobre 2018**
- Provinciale Serie "D" (Promozione) — Da stabilire

ATTIVITA' GIOVANILE SUL TERRITORIO

- Regionale "Under 17" (ex Allievi) ed "Under 15" (ex Giovanissimi) — **Domenica 23 Settembre 2018**
- Provinciale "Under 17" (ex Allievi) ed "Under 15" (ex Giovanissimi) — **Entro il 14 Ottobre 2018 (*)**

(*) I Campionati dovranno concludersi entro la prima quindicina del mese di Maggio 2019.

68. DATE INIZIO COPPE REGIONALI - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

CALCIO A 11 MASCHILE

- Coppa Italia Memorial "Gianfranco Provenzano" (Eccellenza - Prima fase) — **Domenica 26 Agosto 2018**
  Domenica 02 Settembre 2018
- Coppa Italia Memorial "Orazio Siino" (Promozione – Prima fase) — **Domenica 26 Agosto 2018**
  Domenica 02 Settembre 2018
- Coppa Sicilia Memorial "Filippo Lentini" (1^ Categoria - Primo Turno) — Da stabilire
- Coppa Trinacria Memorial "Salvatore Sajeva" (2^ Categoria - Primo Turno) — Da stabilire
- Trofeo Province Memorial "Pietro Lo Bianco" (3^ Categoria) — Da stabilire

CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE

- Coppa Italia Maschile Serie "C1" — **Sabato 01 Settembre 2018**
- Coppa Sicilia Serie "C2" — **Sabato 15 Settembre 2018**
- Coppa Trinacria Maschile — Da stabilire
- Coppa Italia Femminile **(*)** — **Domenica 16 Settembre 2018**

(*) eventuale Fase di Qualificazione- Final Four: date da stabilire

CALCIO A 11 FEMMINILE

- Coppa Italia Da stabilire

69. ORARI UFFICIALI DI INIZIO DELLE GARE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 – C.U. N. 3 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2018

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la Stagione Sportiva 2018/2019:

- dal 29 LUGLIO 2018 ore 16.00
- dal 09 SETTEMBRE 2018 ore 15.30
- dal 28 OTTOBRE 2018 ore 14.30
- dal 27 GENNAIO 2019 ore 15.00
- dal 31 MARZO 2019 ore 16.00
- dal 21 APRILE 2019 ore 16.30

Il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile, la Divisione Calcio a Cinque ed i Comitati della L.N.D. sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell'inizio dei Campionati.

70. CAMPI DI GIUOCO

Si ritiene opportuno trascrivere, in forma integrale, gli **Articoli 19 e 59 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.** (Nuovo testo C.U. N. 81 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 27 Giugno 2018 ed allegato al C.U. N. 354 della L.N.D. pubblicato in Roma il 28 Giugno 2018).

Art. 19 N.O.I.F.
Impianto sportivo

1. - Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le Società hanno la propria sede sociale.

2. – In ambito professionistico, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

3. – In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle Società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime Società svolgano la loro attività in impianti diversi.

4. – In ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, su richiesta delle Società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime Società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi **e, per le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la Società, ovvero in Comune confinante di Provincie e/o Regioni diverse.**

La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti.

5. - In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le Società possono chiedere il riesame della stessa:

- al Consiglio Federale se sono Società del Settore Professionistico;
- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono Società del Settore Dilettantistico o di Settore Giovanile;
- **al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono Società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili.**

6. - Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

Art. 59 N.O.I.F.
I campi di giuoco

1. – I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" ed ai requisiti indicate dalle norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica **e della Divisione Calcio Femminile e, per i Campionati della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega**

Italiana Calcio Professionistico, ai "Criteri Infrastrutturali", previsti dal Sistema Licenze Nazionali approvato annualmente dal Consiglio Federale della F.I.G.C.
In ogni caso, le linee del terreno di giuoco devono essere tracciate con gesso o altro materiale idoneo, che ne garantisca la visibilità e non costituisca in alcun caso pericolo e devono avere la larghezza massima di 12 cm e minima di 10 cm. Nelle gare ufficiali, dietro alle porte, devono essere fissate, ai pali, alla traversa e al terreno di giuoco, reti di canapa, juta, nylon o altro materiale idoneo, opportunamente collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti, nella parte superiore, almeno 50 cm dalla traversa e, nella parte inferiore, almeno 1,50 m dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi.
Per le misure delle porte, nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica è tollerata una differenza di cm 2 in eccesso e/o in difetto, in deroga alla normativa internazionale.
2. – Per l'inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l'impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale.
Le gare iniziate con la luce naturale possono validamente continuare, in qualsiasi momento, con luce artificiale, senza che ciò possa costituire elemento di irregolarità delle stesse.
3. – Le Società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di giuoco, sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro idonei strumenti di misura per l'eventuale controllo della regolarità del terreno di giuoco.
4. – I reclami per irregolarità del terreno di giuoco devono essere presentati per iscritto prima dell'inizio della gara, mentre solo le irregolarità sopravvenute nel corso della stessa possono essere contestate anche in forma verbale. In entrambe le ipotesi, l'arbitro procederà alla verifica della irregolarità o meno del terreno di giuoco, mentre non darà luogo ad alcuna verifica per irregolarità già esistenti ad inizio gara ma contestate solo nel corso della stessa.

****

Ai sensi **dell'Art. 31** del Regolamento della L.N.D., i requisiti dei campi di giuoco sono i seguenti:

Art. 31 Regolamento L.N.D.
I Campi di giuoco

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.
2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."
3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.
4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" e ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

A) Per l'attività organizzata dal Dipartimento Interregionale
- Campionato Nazionale Serie D
I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal "Regolamento Impianti Sportivi". Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.

- Campionato Nazionale Juniores
a) Terreni di giuoco
Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. **E' ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.**
b) Spogliatoi
Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.
c) Recinzioni
Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima
di mt. 1,50 (campo per destinazione).

B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano

a) Terreni di giuoco

- Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100.
E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100.
E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionato di 1ª Categoria : misure minime mt. 50x100.
Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª categoria **è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.**

- Campionato di 2ª Categoria – Campionato Regionale Juniores "Under 18": misure minime mt. 50x100.
Per i terreni di giuoco delle squadre di 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores "Under 18" **è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.**

- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – "Under 21", Juniores Provinciale "Under 18", 3ª categoria- "Under 18 e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.
E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi
Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – "Under 21", Juniores – "Under 18", di 3ª categoria – "Under 18", ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.
c) Recinzioni
Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile

a) Terreni di giuoco

- Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100.
E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90.
E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque

a) Gli impianti
Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco".

b) Terreni di giuoco
I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

Per la sola Stagione Sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie "A2" è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di Play-Off e Play-Out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a:

Lunghezza mt. 32;
Larghezza mt. 16.
Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "B" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.

E' consentita la tolleranza del 3% della lunghezza.

Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie "A" Femminile e di Serie "A2" Femminile non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Campi al coperto
Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.

- Campionati Regionali e Provinciali
Campi al coperto:
Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22;

Campi scoperti:
Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.

Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5.

I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie "C1" si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta.

c) Spogliatoi
Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

d) Recinzioni
Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

e) Campo per destinazione
Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.

5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni **quattro stagioni sportive.**

6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.

8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

9. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

****

COMUNICAZIONE DEL FIDUCIARIO REGIONALE CAMPI

Si ricorda che il punto 5. dell'Art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti riporta letteralmente *"……. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive ".*

Si invitano, pertanto, le società affiliate ad indicare come campo casalingo, all'atto della iscrizione al prossimo Campionato 2018/2019, un impianto che soddisfi il requisito di cui sopra.

In particolare, in considerazione degli eventuali prossimi "Ripescaggi" e nell'esclusivo interesse delle Società Sportive interessate, si consiglia di verificare che l'impianto calcistico proposto oltre a soddisfare il punto 5. del Regolamento sia omologato per la categoria per la quale si intende concorrere.

Alla luce di ciò, sarà cura delle suddette Società chiedere con l'urgenza del caso al Comitato Regionale il sopralluogo per la verifica del possesso da parte della struttura sportiva dei requisiti tecnico-impiantistici e delle caratteristiche atte al rilascio della necessaria omologazione.

Con l'occasione, si invitano le Società affiliate, a prestare la massima collaborazione ai Fiduciari Provinciali Campi, provvedendo, tra l'altro, in tempo utile e nei giorni fissati per i sopralluoghi di rito, alla segnatura del rettangolo di giuoco.

Nel richiamare integralmente la normativa federale, si raccomanda, in particolare, il rispetto:

- **della misura minima del campo di destinazione;**
- **dell'altezza libera della recinzione interna di ml. 2,20 (altezza minima), che, com'è noto, deve essere priva di squarci e/o aperture in genere;**
- **delle esatte misure delle porte (ml. 7,32 x ml 2,44 per il C11 e ml. 3,00 x ml. 2,00 per il C5) per le quali non è prevista alcuna tolleranza;**
- **della planarità, della conformità alle norme federali della superficie del rettangolo di giuoco;**
- **delle conformità alle norme ed ai requisiti della C.I.S.E.A., nonchè alla relativa omologazione del manto qualora trattasi di erba artificiale;**
- **della piena funzionalità delle docce e delle apparecchiature sanitarie negli spogliatoi associata ai requisiti di assoluta igienicità degli stessi (pareti e pavimenti puliti e privi di muffe in genere);**
- **delle zone destinate ai giocatori locali ed a quelli ospiti, all'interno degli spogliatoi;**
- **della separazione delle aree destinate al pubblico da quelle circostanti l'area spogliatoi.**

Si fa rilevare che i requisiti di cui sopra sono essenziali per il rilascio ex novo o per la riconferma dell'attestato di omologazione.

Il non possesso di uno di essi costituirà motivo per il mancato rilascio dell'attestato e conseguentemente la non utilizzazione dell'impianto ai fini federali.

71. USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale — comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque — devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

******

I Regolamenti "L.N.D. Professional" ed "L.N.D. Standard", approvati dalla C.I.S.E.A. in data 28 Novembre 2013, sono consultabili e scaricabili dal sito www.lnd.it cliccando alla voce CAMPI DA GIOCO e successivamente REGOLAMENTO

72. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Ai fini dell'utilizzo degli impianti calcistici, in relazione alle competenze della F.I.G.C.-L.N.D. finalizzate esclusivamente a garantire il normale svolgimento delle attività sportive in osservanza delle "regole del giuoco calcio" ed in applicazione della regolamentazione dettata dalle Carte Federali, si precisa che sono da considerarsi idonee quelle strutture munite di regolare omologazione federale. A ogni buon fine, si ricorda che la dotazione dei requisiti di sicurezza degli impianti (D.M. 18.03.96, D.L. 626/94 e 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, D.M. 06.06.2005) è di esclusiva competenza della proprietà dell'impianto (pubblica o privata) o del gestore.

A tal proposito si ricorda che ricadono sulla proprietà (o Gestore) gli oneri e le responsabilità (civili e penali) conseguenti ad inadempienze in ordine alla:

- **Calendarizzazione di periodici sopralluoghi miranti all'accertamento del mantenimento dei parametri e dei dati metrici riportati nel Verbale di idoneità.**
- **Verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dalla proprietà nel contesto del N.O. alla disponibilità dell'impianto rilasciato dalla stessa in favore della/e Società utilizzatrice/i.**
- **Attivazione di tutte iniziative necessarie all'osservanza delle limitazioni e divieti inerenti la disciplina della pubblica fruizione.**

73. PUBBLICA FRUIBILITA' DEGLI IMPIANTI

Si ricorda alle Società affiliate che gli impianti possono essere destinati alla pubblica fruizione solamente se muniti del nulla-osta rilasciato dalla:

 1-Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.

 2-Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo costituita ai sensi del D.P.R. n° 311 del 28 maggio 2001 (G.U. Serie Generale n. 178 del 02.08.2001)

Si fa, infatti, presente che la circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005, emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiarisce che l'autocertificazione del tecnico prevista dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001, per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, sostituisce solamente i controlli e le verifiche che le Commissioni (Provinciale o Comunale) sono tenute ad effettuare sui luoghi, ma non il parere, la cui emanazione è di esclusiva competenza delle stesse.

74. UTILIZZAZIONE STRUTTURE CALCISTICHE A PORTE CHIUSE – CIRCOLARE N. 3 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2018

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine **alla disputa di gare in assenza di pubblico,** si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;

b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;

c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente Radio Televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti;

d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio-televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;

e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;

f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

75. RICHIESTA SOPRALLUOGHI PREVENTIVI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI

Si informa che per sopralluoghi richiesti da Società affiliate e finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici alla successiva richiesta di omologazione in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, al Fiduciario Campi all'uopo delegato deve essere corrisposto il rimborso spese quantificato sulla base dei chilometri effettuati, rapportati ai costi chilometrici unitari, e della diaria.

Il relativo onere sarà addebitato alla/e Società richiedente/i il sopralluogo.

Nel caso in cui la richiesta di parere venga prodotta dai Comuni, privati ed altri Enti, preventivamente al sopralluogo dovrà pervenire a questo Comitato Regionale un bonifico di importo pari alla somma dovuta calcolata in analogia a quanto sopra specificato, con la motivazione "*Rimborso spese per sopralluogo preventivo".*

76. TARIFFE PER OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DI CALCIO E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Si indicano qui di seguito le tariffe per l'omologazione dei campi di calcio e degli impianti di illuminazione:

Omologazione Campi di Calcio

Omologazione richiesta da Società affiliate alla F.I.G.C.	Tipologia dell'intervento	Omologazione richiesta da privati o Enti vari (Comune, Provincia, ecc.)
€ 150,00	Omologazione di un campo di calcio con un solo sopralluogo	€ 250,00
€ 100,00	Per ogni sopralluogo successivo al primo, qualora necessitino più interventi	€ 130,00
€ 80,00	Per ogni campo di calcio successivo al primo ubicato nella medesima località ed omologato a seguito dello stesso sopralluogo	€ 100,00

Omologazione Impianto di Illuminazione

Omologazione richiesta da Società affiliate alla F.I.G.C.	Tipologia dell'intervento	Omologazione richiesta da privati o Enti vari (Comune, Provincia, ecc.)
€ 150,00	Ove sia sufficiente un solo sopralluogo	€ 250,00
€ 100,00	Per ogni sopralluogo successivo al primo, qualora necessitino più interventi	€ 130,00
€ 80,00	Per ogni campo di calcio successivo al primo ubicato nella medesima località ed omologato a seguito dello stesso sopralluogo	€ 100,00

Per le Società affiliate il recupero delle spettanze, per le attività effettuate a seguito di richiesta da parte delle stesse, o per segnalazione di problematiche impiantistiche da parte di arbitri o commissari di campo, o a seguito di cadenza periodica di verifica, sarà effettuato mediante addebito sui rispettivi conti. Le richieste di omologazione avanzate da Privati, Enti Pubblici, ecc. dovranno essere formulate a mezzo di apposita istanza diretta al "Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C. - L.N.D., Settore Impianti, Via Orazio Siino S.n.c. – 9010 Ficarazzi/PA", allegando copia del bonifico bancario - di importo pari alla tipologia dell'intervento richiesto - già emesso in favore:

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – C. R. SICILIA – Via Orazio Siino S.n.c. – 90010 Ficarazzi/PA - (Tel. 091.680.84.28)

Coordinate Bancarie / IBAN					
Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n. conto corrente
IT	26	S	02008	43730	000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia di VILLABATE (221165)

77. GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. del 29 Maggio 2018, giusta informativa resa al Consiglio Direttivo di Lega in data 12 Giugno 2018, ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2018/2019 un **provvedimento di autorizzazione univoca** allo svolgimento delle gare di Play-Off e di Play-Out nei Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti (v. nota della L.N.D. del 18 Giugno 2018).

Le modalità ed i criteri di effettuazione delle gare di Play-Off e di Play-Out sono demandati al Comitato Regionale, giusta previsione di cui all'Art. 49, comma 2, delle N.O.I.F..

Quanto ai "Criteri" di svolgimento delle suddette gare, **è fatto obbligo di osservare tassativamente i seguenti principi:**

1) Applicazione dell'Art. 49, comma 2) delle N.O.I.F., segnatamente:

a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli Campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di categoria superiore;

b) la squadra ultima classificata di ogni girone dei Campionati fino alla 2^ Categoria compresa, retrocede automaticamente al Campionato di categoria inferiore;

2) Applicazione dell'Art. 51 delle N.O.I.F., in materia di formazione delle classifiche e di assegnazione dei titoli sportivi in competizione.

****

Si rappresenta che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 14 Giugno 2018, ha deliberato, anche per la Stagione Sportiva 2018/2019, per tutti i Campionati regionali e provinciali, che in appendice all'attività conclusiva dei Campionati viene previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

78. GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT E FINALI REGIONALI "UNDER 17" (ex ALLIEVI) E "UNDER 15" (ex GIOVANISSIMI) LND/SGS – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si rappresenta che il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha deliberato di riconfermare che al termine dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi le squadre Classificatesi al 1° posto del proprio Girone accederanno direttamente alla Seconda Fase (Finali Regionali). Le squadre Classificatesi dal 2° al 5° posto del proprio girone parteciperanno ai Play-Off per stabilire la Società Vincente la gara Finale Play-Off che accederà alla Seconda Fase (Finali Regionali).

Le 5 squadre vincenti il proprio Girone e le 5 squadre vincenti la gara Finale Play-Off del proprio girone formeranno 2 Triangolari (Triangolare A – Vincenti Gironi; Triangolare B – Vincenti Gara Finale Play-Off) e 2 Accoppiamenti (Accoppiamento A – Vincenti Gironi; Accoppiamento B Vincenti Gara Finale Play-Off).

Le 2 squadre vincenti i Triangolari e le 2 squadre vincenti gli Accoppiamenti disputeranno una ulteriore gara (Semifinali) per definire la vincente assoluta tra le Società vincenti i Gironi e le Società Vincenti la gara Finale Play-Off.

Le 2 Società vincenti le Semifinali disputeranno la gara FINALE.

Le Società classificate all'ultimo posto del proprio girone retrocederanno ai Campionati Provinciali.

Un'altra squadra per ogni girone retrocederà ai Campionati Provinciali mediante gare di Play-Out e non potrà accedere in nessun caso alla graduatoria dei "Ripescaggi" per la Stagione Sportiva 2019/2020.

Le gare di Play-Off e di Play-Out saranno disputate mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale.

79. APPLICAZIONE DELL'ART. 51 DELLE N.O.I.F.

In materia di formazione delle Classifiche e di assegnazione dei "Titoli" sportivi in competizione si fa riferimento all'applicazione dell'Art. 51 delle N.O.I.F..

Art. 51 N.O.I.F.
Formazione delle classifiche

(Nuovo testo C.U. N. 81 della FIGC del 27.06.2018 allegato al C.U. della LND N. 354 del 28.06.2018)

1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.

2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali ".

Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche delle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7.

4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.

4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione.

4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”.

4. d) per quanto concerne il Campionato di Serie A, qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, diversi fra loro, di ammissione alle competizioni UEFA (quelli specificati al successivo Comma 6), fermo restando il principio enunciato sub c), l’ultimo titolo disponibile di ogni tipo diverso in competizione deve essere assegnato mediante uno spareggio fra due squadre, individuate in base alla “classifica avulsa”.

5. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine:

- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

6. Nei Campionati **organizzati dalla** Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati **organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.

7. Per quanto concerne il Campionato di Serie A, devono essere assegnati tramite spareggio in caso di parità in classifica, oltre ai titoli di vittoria e di permanenza nel Campionato, tutti i titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA: Champions League, Coppa UEFA, Europa League.

Se la partecipazione alle suddette competizioni è subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi secondo il piazzamento delle squadre nella classifica del Campionato nazionale, anche tali posizioni devono essere decise, in caso di parità, mediante spareggio di cui al comma 3.

8. Nei Campionati Nazionali della Divisione Calcio Cinque, per la formazione delle classifiche finali di girone della stagione regolare, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- nel maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

9. Nei Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, per la formazione delle classifiche, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite nel'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del sorteggio.

Allo stesso modo si procede ai fini dell'assegnazione di titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA.

E' fatta salva la facoltà della F.I.G.C. di determinare annualmente, con apposito Comunicato Ufficiale, diversi criteri per la formazione delle classifiche e attribuzione di titoli sportivi, derogando alla presente disposizione.

80. PREMIO DISCIPLINA – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Il Comitato Regionale Sicilia assegna, per la Stagione Sportiva 2018/2019, un **"Premio Disciplina"** denominato **«in assoluto»,** e riconosce alle Società vincenti la classifica Disciplina del Campionato di competenza un contributo.

Tale contributo sarà riconosciuto alla squadra che avrà totalizzato il minor numero di punti di penalizzazione in ciascun Campionato come di seguito indicato:

Campionato di Eccellenza	€	1.000,00
Campionato di Promozione	€	800,00
Campionato di 1^ categoria	€	500,00
Campionato di 2^ Categoria	€	300,00
Campionato di 3^ categoria	€	200,00
Campionato Regionale "Juniores Under 19"	€	200,00
Calcio a 11 Femminile Regionale	€	450,00
Calcio a 5 Maschile Serie "C1"	€	450,00
Calcio a 5 Maschile Serie "C2"	€	300,00
Calcio a 5 Maschile Serie "D"	€	200,00
Campionato Regionale "Under 21"	€	100,00
Campionato Regionale "Under 19"	€	100,00
Calcio a 5 Femminile Regionale	€	200,00
Calcio a 5 Femminile Provinciale	€	100,00

Alle Società vincenti il "Premio Disciplina" per singolo girone verrà assegnata una "Targa".

81. SPESE DI FUNZIONAMENTO – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Visto il C.U. n.1 del 3.7.2017 con il quale sono state poste a carico delle società, per la stagione sportiva 2017/2018, oneri quali "Acconto Spese Funzionamento e organizzazione attività regionale", importi diversi per ogni categoria;

Visto l'addebito effettuato nel mese di dicembre 2017 sui conti delle società per le somme previste nel predetto C.U. n.1 del 03.7.2017 per ogni categoria;

Preso atto dei saldi odierni e delle proiezioni finali al 30 giugno 2018 delle seguenti voci di spesa:
postali, telefoniche, comunicato ufficiale, spese per l'Osservatorio sulla sicurezza degli impianti,
per la gestione del Ced, per la rete trasmissione dati, spese generali di funzionamento del C.R.
Sicilia, Commissari di campo, spese Assistenti Arbitri gare play-off/out;

delibera

accreditare sui conti delle società per somme eccedenti le spese di Funzionamento 2017/18 le sottoelencate somme:

Calcio a 11	
Eccellenza e Promozione	€. 300,00
Prima categoria	€. 100,00
Seconda, Terza Categoria, Juniores;	€. 50,00
Calcio a 5	
Reg.le Serie C1, Reg.le Serie C2	€. 100,00
Prov.le Serie D	€. 50,00
Juniores M. Reg.le	€. 150,00
Reg.le Femm.le	€. 150,00
Prov.le Femm.le	€. 100,00
Calcio Femminile	
Reg.le Serie C	€. 50,00

82. SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE AMMONIZIONI RIPORTATE

Art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati

Si ritiene opportuno ricordare il meccanismo adottato dagli Organi di Disciplina Sportiva in merito all'assunzione di provvedimenti di squalifica per recidività in ammonizione.
..omissis..

Si trascrive il testo aggiornato del comma 9) dell'Art.19 C.G.S.

9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla **quinta ammonizione.** Nei casi di recidiva si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

* * * * *

Si trascrive, altresì, il testo del comma 13) del medesimo Art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva:

13. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out*;*
b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano **l'automatica** squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

83. OBBLIGO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si riporta il C.U. N. 166 della Lega Nazionale Dilettanti – pubblicato in Roma il 19 Dicembre 2017 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 209 del 19 Dicembre 2017):
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 15 Dicembre 2017, ha deliberato quanto di seguito specificato in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, per le gare dell'attività ufficiale della Stagione Sportiva 2018/2019, riferite alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie "D", ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, nonché alla Coppa Italia di Serie "D", alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti della L.N.D. e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza:

2018/2019	SERIE D	ECCELLENZA	PROMOZIONE
Nato da 1.1.1998	**1**		
Nato da 1.1.1999	**2**	**1**	**1**
Nato da 1.1.2000	**1**	**1**	**1**

Le Società hanno l'obbligo di rispettare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.
Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di **TRE** calciatori. **Detto limite di TRE calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori c.d. 'fidelizzati', pari o superiore a una unità, nel Campionato di Eccellenza.**
L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Per quanto attiene alle limitazioni di impiego dei calciatori, in relazione all'età, negli altri Campionati dilettantistici della Stagione Sportiva 2018/2019, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti saranno tenuti ad uniformarsi alle consuete disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il proprio Comunicato Ufficiale N. 1.
Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgeranno in ambito nazionale nella Stagione Sportiva 2018/2019 (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie "D", ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), **dovrà essere osservato unicamente l'obbligo minimo sopra indicato, riferito ai Campionati di Eccellenza**.
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 15 Dicembre 2017, ha altresì deliberato in ordine alla facoltà di impiego del seguente **numero massimo di calciatori "fuori quota"** ammessi a partecipare al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato Regionale Juniores e al Campionato Provinciale Juniores della Stagione Sportiva 2018/2019:

Limite di età: calciatori nati da 1.1.2000 in poi

2018/2019	Nati da 1.1.1998	Nati da 1.1.1999	Senza limitazioni in relazione all'età massima
Juniores Nazionale		**2**	**1**
Juniores Regionale		**3**	
Juniores Provinciale	**4**		

****

Fatta salva l'applicazione minima più sopra evidenziata, questo Comitato Regionale comunica:
Alle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva **2018/2019** che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..
Il Comitato Regionale ha stabilito come segue il limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età, per la Stagione Sportiva **2018/2019**:
Per tutte le squadre dei Campionati di Eccellenza e Promozione, vige l'obbligo di 1 (uno) calciatore nato dal 1999 ed 1 (uno) nato dal 2000.
Per tutte le squadre dei Campionati di Prima e Seconda Categoria, vige l'obbligo di 1 (uno) calciatore nato dal 2000.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate ("Juniores")**.**
L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. **17** comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie "D", ivi comprese, in quest'ultimo caso, quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale) va osservato l'obbligo minimo stabilito dalla L.N.D. circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età e cioè almeno 1 (uno) calciatore nato dall'1.1.1999 in poi ed almeno 1 (uno) calciatore nato dall'1.1.2000 in poi.
Norme sull'utilizzo dei calciatori "giovani"
In merito all'utilizzo dei calciatori giovani dilettanti si precisa che:

- Se anziché **1 (uno) calciatore nato dal 1999 ed 1 (uno) calciatore nato dal 2000 (Campionati di Eccellenza e Promozione) ed 1 (uno) calciatore nato dal 2000 (Campionati di Prima e Seconda Categoria)** vi sono in campo 2/1 calciatori nati dall'1.1.2000 la prescrizione è rispettata e così via.
- Se durante la gara esce per infortunio o sostituzione un calciatore del 1999 questo potrà essere sostituito con un calciatore nato dal 1999 al 2003, sempre che in quest'ultimo caso il calciatore sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 34 N.O.I.F..
- Se dovesse entrare in campo un calciatore di età inferiore ai quindici anni compiuti anagraficamente alla Società inadempiente verrà data gara perduta.

Campionato di Terza Categoria
Potranno partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2018/2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34, comma 3) delle N.O.I.F.

84. AUTORIZZAZIONE CALCIATORI QUINDICENNI

Art. 34 – N.O.I.F.
Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare
(Nuovo testo C.U. N. 81 della FIGC del 27.06.2018 allegato al C.U. della LND N. 354 del 28.06.2018)
1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori**/calciatrici** che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. **La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile** ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.

2. Nello stesso giorno un calciatore**/calciatrice** non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore**/calciatrice** possa disputare più di una gara nello stesso giorno.
3. I calciatori**/calciatrici** "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe **e quelli della Divisione Calcio Femminile** possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e **le calciatrici** che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 Bis per il Campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe **e dalla Divisione Calcio Femminile**, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente **e dalla Divisione Calcio Femminile**. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 Febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore**/calciatrice** alla partecipazione a tale attività.
La partecipazione del calciatore**/calciatrice** ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della **sanzione prevista all'Art. 17, comma 5,** del C.G.S..
3 Bis. Al Campionato di Calcio di Serie A Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo Campionato è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.
4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica **e della Divisione Calcio Femminile** possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.

* * * * * * * *

P.S. Le Società sono invitate a scrivere all'esterno della busta: AUTORIZZAZIONE QUINDICENNE.

* * * * * * * *

In deroga a quanto previsto dall'Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore ("Juniores" Regionale/Provinciale – Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore (C.U. N. 1 della L.N.D., pubblicato in Roma l'1 Luglio 2018 – PARAGRAFO A/9 – PUNTI 2) e 3) – lettera c) - Limite di partecipazione di calciatori alle gare).
La Segreteria della L.N.D., con nota dell'11Giugno 2018, ha comunicato che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla-osta per la Stagione Sportiva 2018/2019 alla estensione della deroga dell'Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato **Allievi**, al fine di consentire a detti calciatori la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

85. NORME REGOLAMENTARI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Serie "C1"

- **È confermata nel Campionato di Serie "C1" l'obbligatorietà della presenza di 1 (uno) calciatore nato a partire dall' 01 GENNAIO 1995 (UNDER 23) tra i calciatori titolari sul rettangolo di giuoco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara di tale disposizione vale quanto fissato dalle Regole 3 e 4 del "Regolamento di giuoco/Decisioni ufficiali F.I.G.C.".**
  Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi dei calciatori espulsi dal rettangolo di giuoco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte. Nel caso in cui la predetta regola non possa essere rispettata per assenza sul rettangolo di giuoco di calciatori rientranti nella fascia d'età sopra indicata, la squadra priva degli stessi disputerà la gara con un calciatore in meno.

- **Il calciatore "OBBLIGATORIO IN CAMPO" dovrà indossare una maglia numerata dal 16 al 30. Tale numerazione deve apparire anche sul davanti delle maglie.**

- Nel Campionato di **Serie "C1" rimane, in aggiunta, l'obbligatorietà in distinta**, per ogni singola gara, di almeno **2 (due)** calciatori di cui **1 (uno) nato a partire dall'1.01.1995 (UNDER 23) ed 1**

(uno) nato dall'1.01.1997 (UNDER 21), ovvero 2 (due) calciatori nati dall'1 GENNAIO 1997 (UNDER 21) in poi, pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall'art. 34 delle NOIF;

Serie "C2"
É fatto obbligo alle Società di **Serie "C2"** di inserire nella distinta gara **almeno 2 (due**) calciatori nati **dall'1.01.1995 (UNDER 23) in poi ed 1 (uno) nato dall'1.01.1997 (UNDER 21) ovvero 3 (tre) calciatori nati dall'1.01.1997 (UNDER 21) in poi, pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall'Art. 34 delle N.O.I.F.**

Serie "D"
Anche in questa stagione sportiva **non è richiesto** alcun giocatore "**Under**" in distinta.

Campionato Regionale Femminile Girone Unico
Nella stagione sportiva **2018/2019** le Società del **Girone Unico Regionale** avranno l'obbligatorietà **in distinta**, per ogni singola gara, di almeno **2 (DUE)** calciatrici nate dall'**01.01.1996 in poi pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall'Art. 34 delle N.O.I.F.**

****

Nei PLAY-OFF e nei **PLAY-OUT** di **TUTTE** le categorie, nelle **COPPE REGIONALI Maschili e Femminili e negli SPAREGGI INTERREGIONALI della Società 2^ Classificata in Serie "C1" e nel Girone Unico Femminile non è previsto alcun limite di età.**

****

Campionato Regionale "Under 21" -
Possono partecipare, nella Stagione Sportiva **2018/2019**, i calciatori nati dal **01 GENNAIO 1997 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il **15°** anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. E' possibile inserire in distinta **2 (due**) "Fuori Quota" nati **dal 01 GENNAIO 1995 in poi.** Nelle gare della Fase Nazionale possono essere impiegati calciatori "Fuori quota", nati dal **01 GENNAIO 1995** in poi, in base alle disposizioni che verranno emanate dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 con proprio Comunicato Ufficiale (vedi pag. 39 C.U. N. 1 della L.N.D. dell'1 Luglio 2018)

I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il **23 APRILE 2019** alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Regionale "Under 21".

Campionato Regionale "Under 19" -
Per quanto riguarda l'attività Maschile e Femminile hanno diritto a partecipare, nella Stagione Sportiva **2018/2019**, i calciatori/calciatrici nati/nate dal **01 GENNAIO 2000** in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il **15°** anno di età per il Maschile ed il **14°** anno di età in ambito Femminile. Nel Campionato Regionale "Under 19" Maschile è possibile inserire in distinta **2 (due**) "Fuori Quota", nati **dal 01 GENNAIO 1998.** Nelle gare della Fase Nazionale possono essere impiegati calciatori "Fuori quota", nati dal **01 GENNAIO 1998** in poi, in base alle disposizioni che verranno emanate dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 con proprio Comunicato Ufficiale (vedi pag. 40 C.U. N. 1 della L.N.D. dell'1 Luglio 2018).
I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il **23 APRILE 2019** alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Regionale "Under 19".

Campionati Giovanili – Campionato Provinciale "Under 15" (ex Giovanissimi) -
In considerazione che l'Attività Giovanile è demandata interamente al Comitato Regionale che dovrà curare le Fasi Finali con una Vincente Regionale da comunicare al Settore Giovanile e Scolastico entro la metà del mese di Aprile 2018, è necessario che le DD.PP , a cui sono affidate le fasi di qualificazione, prevedano date d'inizio in linea con la scadenza sopra indicata.
Per quanto sopra verranno escluse dalla **Fase Regionale del Campionato "Under 15"** le Vincenti Provinciali comunicate oltre la data del 15 Marzo 2019.
Resta inteso che le DD.PP. possono indire in periodi successivi propri Campionati Provinciali riservati a tutte le Categorie Giovanili. Per questi ultimi Campionati non è presumibile una fase Interprovinciale e/o Regionale.

86. COMUNICATO UFFICIALE N. 270 DELLA L.N.D. – PUBBLICATO IN ROMA IL 04 MAGGIO 2018

(Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 408 dell'8 Maggio 2018).

Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2017/2018, si richiama l'attenzione dei Comitati e delle Divisioni sulla necessità di informare le rispettive Società in ordine alla corretta applicazione **dell'art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.**

Ad oggi, come risulta confermato anche dai numerosi procedimenti innanzi ai competenti Organi di Giustizia Sportiva relativi a deferimenti per l'irregolare posizione di tesseramento, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori/calciatrici hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore/calciatrice all'attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori/calciatrici incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, **fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., così come modificato dalla F.I.G.C. con propri Comunicati Ufficiali N. 163/A del 22 Ottobre 2015 e N. 210/A del 30 Novembre 2015, il calciatore/calciatrice che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore/calciatrice intenda partecipare all'attività federale**.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.

87. CIRCOLARE N. 75 DELLA L.N.D. PUBBLICATA IN ROMA IL 20 GIUGNO 2018

Oggetto: Applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 – IUS SOLI SPORTIVO –

Approssimandosi l'inizio della nuova Stagione Sportiva 2018/2019, si reputa opportuno richiamare l'attenzione in ordine a quanto già comunicato dalla scrivente Lega con la Circolare N. 72 del 20 Maggio 2016 e N. 82 del 20 Giugno 2017, relativamente ad alcune indicazioni operative fornite dalla F.I.G.C. sull'applicazione della Legge indicata all'oggetto:

Ambito di applicazione

La Legge N. 12 del 20 Gennaio 2016, come noto entrata in vigore il 16 Febbraio 2016 e il cui testo si allega alla presente Circolare per economia di riferimento, si applica ai minorenni cittadini non italiani che risultano regolarmente residenti in Italia da un periodo **antecedente al decimo anno di età (ivi compreso il giorno del decimo compleanno).**

Modalità di tesseramento e documentazione prevista

La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all'atto del tesseramento devono presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l'obbligatorietà della presentazione di un certificato di residenza storico, da cui si possa evincere che il calciatore soddisfi le condizioni previste dalla Legge in oggetto.

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata all'Ente che effettua il tesseramento degli italiani e che lo autorizzerà, con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia.

Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera sarà sempre in capo all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e alla Commissione Minori F.I.G.C.

Restano, altresì, ferme le procedure vigenti nonché la competenza della Commissione Minori della F.I.G.C. per il primo tesseramento in Italia di tutti i calciatori minori stranieri che, ancorché residenti in Italia, non rispondono ai requisiti previsti dalla Legge N. 12 del 20 Gennaio 2016.

Si specifica, infine, che il comma 2, della citata Legge, trova la sua ratio nella esigenza di garantire allo straniero il mantenimento del tesseramento, a condizione che attivi le procedure di richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana.

Si invitano i Comitati, i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque a voler dare immediata e puntuale informativa della presente Circolare alle rispettive Società dipendenti.

LEGGE 20 gennaio 2016, n. 12

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. (16G00016)

(GU n.25 del 1-2-2016)

Vigente al: 16-2-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di eta' possono essere tesserati presso societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

88. **CIRCOLARE N. 77 DELLA L.N.D. PUBBLICATA IN ROMA IL 26 GIUGNO 2018 - MODALITA' E PROCEDURE IN ORDINE ALLA VARIAZIONE DI ATTIVITA' PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

Con riferimento alle disposizioni di cui all'Art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. N. 38 del 30 Giugno 2011, N. 49 del 15 Giugno 2012, N. 58 del 17 Giugno 2013, N. 61 del 17 giugno 2014, N. 61 del 24 Giugno 2015, N. 77 del 17 Giugno 2016 e N. 83 del 22 Giugno 2017, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva **2018/2019.**

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (Art.29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (Art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'Art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;

b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dalla F.I.G.C. che – per la Stagione Sportiva **2018/2019** – **è fissato dal 1° Luglio 2018 al 14 Settembre 2018 (ore 19.00).** Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare

l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva **2019/2020.** Qualora la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. **La semplice iscrizione** ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex Art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli Artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società "pure"** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tessera o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli Articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'Art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'Art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'Art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.

Una volta svincolato **dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli Articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'Articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Nel caso in cui gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110 delle N.O.I.F. siano stati effettuati in relazione al tesseramento dell'attività "quiescente", al calciatore è consentito il trasferimento anche a Società che svolgono sia attività di Calcio a undici che di Calcio a cinque, a condizione che il calciatore vada a svolgere la medesima attività a suo tempo prescelta.
L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dalla F.I.G.C. (per la stagione **2018/2019** il periodo stabilito è **dal 1° Luglio 2018 al 14 Settembre 2018, ore 19.00**), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale **in forma telematica (apposizione della firma elettronica)** con le modalità previste dall'Art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.
La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.
I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'Art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'Art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.
Le disposizioni di cui alla presente Circolare **si applicano anche alle calciatrici**.

89. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI MINORI E PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI STRANIERI

In relazione a quanto indicato in oggetto si allega al presente Comunicato Ufficiale la nota riepilogativa predisposte dall'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, in tema di primo tesseramento e trasferimento internazionale di calciatori minori (Rif. Art. 19 Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori), con particolare riferimento alle pratiche di competenza della LND ed a quelle in capo alla Commissione Minori della FIGC.
Nell'invitare a prendere buona nota dei contenuti della richiamata nota al fine di garantire il rispetto delle normative applicabili in materia, si rammenta che alla prescritta documentazione **dovrà essere aggiunta anche l'allegata dichiarazione della Società relativa alla mancanza di collegamenti con Società Professionistiche.**
Si ricorda, inoltre, che per ogni informazione relativa alle attività della Commissione Minori Stranieri della FIGC è attivo l'indirizzo di posta elettronica commisioneminori@figc.it

90. APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2018, N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 TESSERAMENTO MINORI STRANIERI – (NOTA DELLA LND DEL 21 GIUGNO 2018

(Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 451 del 21 Giugno 2018).
Con riferimento all'oggetto si rinnovano i contenuti della nota esplicativa della FIGC del 22 Febbraio 2018 e si riportano di seguito le nuove procedure:

"I minori cittadini di paesi terzi, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, o agli enti di promozione sportiva, anche para-olimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani."
In virtù di quanto esposto dal testo, si evidenzia che i calciatori minori stranieri che possiedono tali requisiti, dovranno presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l'obbligatorietà della presentazione dei seguenti, ulteriori, documenti da allegare alla richiesta di tesseramento:
- Certificato rilasciato da istituti scolastici, pubblici o paritari, in cui sia attestata l'iscrizione del minore, da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento;
- Documento identificativo del calciatore;
- Documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale;
- Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.

In caso di calciatori, la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:
- Provvedimento dell'autorità giudiziaria relativa alla nomina del tutore;
- Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore

Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri, provenienti da Federazione estera, sarà di competenza dell'Ufficio Tesseramento della FIGC.

91. **TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTYIVA 2018/2019**

Si invitano le Società a prendere visione del C.U. N. 63 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 6 Giugno 2018 ed allegato al C.U. N. 319 della L.N.D. pubblicato in Roma il 7 Giugno 2018 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 439 dell'8 Giugno 2018).

92. **TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI - ART. 72 DELLE N.O.I.F. - (NUOVO TESTO – C.U. N. 81 DELLA FIGC PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2018 ED ALLEGATO AL C.U. N.354 DELLA LND DEL 28 GIUGNO 2018)**

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

1 Bis. Per le Società partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della Stagione Sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative.

Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una Stagione Sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una Stagione Sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2 Bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1Bis – secondo capoverso – e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall'arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla Società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega **o dalla Divisione** competente.

4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica **e le Divisioni** stabiliscono**, ognuno per quanto di competenza,** a quale squadra compete cambiare maglia **e, ove previsto, l'intera divisa,** nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.

E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.

E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe**, alla Divisione Calcio Femminile** e al S.G.S. , apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega **o della Divisione**.

Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.

La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

7. Per le società appartenenti alla L.N.D.**, alla Divisione Calcio Femminile** e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

8. Per le Società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, due diversi appositivi recanti il marchio di uno o più sponsor istituzionali della Lega, di cui uno sulla manica della maglia e l'altro su ciascun calzettone indossati da ogni giocatore.

****

La Segreteria della L.N.D., con nota del 19 Giugno 2018, ha comunicato che il Commissario Straordinario della F.I.G.C. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2018/2019 il proprio nulla-osta alla deroga dell'Art. 72 delle N.O.I.F. - più sopra riportato – in ordine alla tenuta da giuoco dei calciatori nei Campionati L.N.D.

Il Commissario Straordinario, ha autorizzato, in deroga all'Art. 72 N.O.I.F., i calciatori partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai Campionati giovanili Juniores organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, ad indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva 2018/2019, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.

93. SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI – C.U. N. 1 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2018

Per la stagione sportiva 2018/2019 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 52, del Regolamento della L.N.D.

****

Si riporta il testo integrale del C.U. N. 66/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 28 Settembre 2012 (allegato al C.U. N. 81 della L.N.D. pubblicato in Roma il 3 Ottobre 2012):

" Il Consiglio Federale

- vista la modi fica all'Art. 72 delle N.O.I.F. approvata in data odierna;
- ritenuto opportuno alla luce di tale modifica ridefinire dimensioni e modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari sugli indumenti di giuoco;
- visto lo Statuto Federale;

delibera

Le Società della Lega Nazionale Professionisti Serie A possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 350 cmq, e possono inserire all'interno di tale spazio non più di due marchi, di cui uno al massimo di 250 cmq.

Le Società delle altre Leghe e del S.G.S. possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 250 cmq, nella parte anteriore e fino a 150 cmq, nella parte posteriore. In tal caso le Società della L.N.P. Serie B e della Lega Pro possono inserire nello spazio anteriore fino a due marchi e nella parte posteriore un solo marchio, mentre le Società della L.N.D. e del S.G.S. possono inserire nello spazio anteriore fino a tre marchi e nella parte posteriore un solo marchio. Le Società della L.N.P. Serie B, della Lega Pro, della L.N.D. e del S.G.S. possono apporre altro marchio pubblicitario, di dimensioni non superiori a 75 cmq, sui pantaloncini da giuoco. "

REGOLA 4 (Edizione 2017)
L' EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

Si invitano le Società ad attenersi a quanto disposto dalla Regola 4 - "Il Regolamento del Giuoco del Calcio" – Edizione 2017 autorizzata dall'International Football Association Board (IFAB) -

REGOLAMENTO

1. SICUREZZA

Ogni calciatore non deve utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa.
Tutti i tipi di accessori di gioielleria o di bigiotteria (collane, anelli, braccialetti, orecchini, strisce di cuoio o di gomma, ecc.) sono vietati e devono essere tolti.
Non è consentito usare nastro adesivo per coprirli.
L'equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell'inizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di giuoco.
Se un calciatore sta indossando o usando equipaggiamento non autorizzato e/o pericoloso o accessori di gioielleria o di bigiotteria, l'arbitro deve ordinare al calciatore di:

- *togliere l'oggetto in questione*
- *uscire dal terreno di giuoco alla prima interruzione se questi non è in grado di toglierlo o è restio ad attenersi.*

Un calciatore che si rifiuta di attenersi o indossa di nuovo l'oggetto deve essere ammonito.

2. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

L'equipaggiamento obbligatorio di un calciatore comprende i seguenti e separati indumenti:
• *maglia con maniche;*

• *calzoncini;*
• *calzettoni - nastro adesivo o altro materiale applicato o indossato esternamente, dovrà essere dello stesso colore di quella parte dei calzettoni che copre o su cui viene applicato;*
• *parastinchi – devono essere di materiale idoneo ad offrire un adeguato grado di protezione e devono essere coperti dai calzettoni;*
• *scarp*e.
I portieri possono indossare pantaloni di tuta.
Se un calciatore perde accidentalmente una scarpa o un parastinchi deve rimpiazzarli appena possibile e non più tardi della prima interruzione di giuoco; se prima di ciò gioca il pallone e/o segna una rete, questa deve essere convalidata.

3. COLORI

- *le due squadre devono indossare colori che le distinguano una dall'altra e dagli ufficiali di gara;*
- *ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara;*
- *se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.*

Il colore delle sottomaglie deve essere lo stesso del colore principale delle maniche della maglia; scaldamuscoli/calzamaglie devono essere del colore principale dei calzoncini o della parte inferiore di questi – i calciatori della stessa squadre devono indossare i medesimi colori.

4. ALTRO EQUIPAGGIAMENTO
E' consentito l'uso di equipaggiamento protettivo non pericoloso, per esempio caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, come pure cappellini per i portieri ed occhiali per lo sport.

Copricapo
Laddove vengano indossati copricapo (esclusi i berretti dei portieri), questi devono:

- *essere neri o dello stesso colore predominante della maglia (a condizione che i calciatori della stessa squadra li indossino del medesimo colore);*
- *essere conformi all'aspetto professionale dell'equipaggiamento del calciatore;*
- *non essere uniti con la maglia;*
- *non costituire alcun pericolo per il calciatore che lo indossa o per qualsiasi altro calciatore (ad esempio, con un meccanismo di apertura/chiusura intorno al collo);*
- *non avere alcuna parte che si protende fuori della superficie (elementi sporgenti).*

Comunicazione elettronica
Ai calciatori (inclusi quelli di riserva, i sostituiti e gli espulsi) non è consentito indossare o utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica o per la comunicazione (eccetto laddove siano consentiti EPTS). Non è consentito l'uso di apparecchiature di comunicazione elettronica da parte dello staff tecnico, a meno che non sia correlato direttamente alla salute o all'incolumità dei calciatori.

Sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS)
Laddove in gare di competizioni ufficiali sotto l'egida della FIFA, delle Confederazioni o di Federazioni nazionali vengano indossate apparecchiature tecnologiche quali parti di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS), tali apparecchiature facenti parte dell'equipaggiamento del calciatore dovranno riportare il seguente logo:

IMS
INTERNATIONAL
MATCH
STANDARD

Questo logo indica che l'apparecchiatura è stata ufficialmente testata e possiede i requisiti minimi di sicurezza dell'International Match Standard previsti dalla FIFA e approvati dall'IFAB. Gli istituti che conducono tali test sono soggetti all'approvazione della FIFA. Il periodo di transizione termina il 31 Maggio 2018.
Laddove (previo consenso della Federazione interessata o dell'organizzatore della competizione) vengano utilizzati sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS):

- *non devono costituire alcun pericolo;*
- *le informazioni ed i dati trasmessi dalle apparecchiature e/o dai sistemi non è consentito che vangano ricevuti o utilizzati nell'area tecnica durante la gara.*

5. SLOGAN, SCRITTE, IMMAGINI E PUBBLICITA'
L'equipaggiamento non deve contenere alcuno slogan, scritta o immagine di natura politica, religiosa o personale. I calciatori non devono esibire indumenti indossati sotto l'equipaggiamento che contengano slogan, scritte o immagini di natura politica, religiosa, personale, o pubblicità diversa dal logo del fabbricante. Per qualsiasi infrazione il calciatore e/o la sua squadra saranno sanzionati dell'organizzatore della competizione o dalla Federazione nazionale o dalla FIFA.

6. INFRAZIONI E SANZIONI
Per qualsiasi infrazione a questa regola non è necessario interrompere il gioco e il calciatore:
• *deve essere invitato dall'arbitro ad uscire dal terreno di gioco per regolarizzare il suo equipaggiamento;*
• *esce alla prima interruzione di gioco, a meno che non abbia già provveduto.*
Un calciatore uscito dal terreno di gioco per regolarizzare o cambiare il suo equipaggiamento deve:
• *farsi controllare l'equipaggiamento da uno degli ufficiali di gara prima che gli venga consentito di rientrare sul terreno di giuoco;*
• *rientrare soltanto con l'autorizzazione dell'arbitro (la quale può essere data a gioco in svolgimento).*
Un calciatore che rientra sul terreno di giuoco senza l'autorizzazione dell'arbitro dovrà essere ammonito e se il gioco è stato interrotto per comminare l'ammonizione, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.

Decisioni Ufficiali F.I.G.C.
9. L'eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare l'inibizione a partecipare alla gara. L'arbitro, però, dovrà fare menzione nel rapporto di gara per gli eventuali provvedimenti dell'organo competente.

94. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA – ART. 61 DELLE N.O.I.F.

1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, **individuati tra i calciatori titolari,** del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.

3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.

6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.

95. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ OSPITANTE

Si ricorda che la Società ospitante è oggettivamente responsabile di quanto avviene entro il proprio impianto sportivo e che di conseguenza può essere chiamata a rifondere i danni patiti.

96. TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE

Si richiama l'attenzione sulle seguenti disposizioni:

Art. 62 - N.O.I.F.

Tutela dell'Ordine pubblico in occasione delle gare

1) Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle Società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2) Le Società sono responsabili del mantenimento dell'Ordine Pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2bis) È vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

3) Le Società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere **e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori** nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

4) Le Società in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5) L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara.

6) Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, **cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3)** costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

7) Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione **e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno** causato il provvedimento.

8) In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

9) L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6). La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno **le sanzioni previste dall'Art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per tali fatti.**

*** * * * * * * ***

C.U. N. 1 della L.N.D. pubblicato in Roma l'1 Luglio 2018 – PUNTO 18) – ORDINE PUBBLICO -

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio — promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie "D", ivi comprese — in quest'ultimo caso — quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed

alle competenti autorità di pubblica sicurezza - sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata - il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

COMUNICAZIONE
Oggetto: Disposizioni alle Società e agli Arbitri in merito alla Forza pubblica, per tutte le gare di competenza regionale a partire dal 31 Ottobre 1999.

LE SOCIETÀ DEBBONO:
Avvisare l'Arbitro prima della gara che è presente la Forza Pubblica.
Nel caso di assenza o insufficienza della Forza Pubblica, all'inizio della gara, la Società dovrà comunicare all'Arbitro i nominativi degli incaricati con bracciale, che svolgeranno le funzioni di "Addetti all'Ordine Pubblico". Dette persone dovranno essere preventivamente indicati in una distinta a parte e consegnata al Direttore di gara previa identificazione attraverso la presentazione del documento d'identità.
Nel caso in cui, all'inizio della gara, non fosse presente la Forza Pubblica, ma sopraggiungesse nel corso del 1° Tempo o nel 2° Tempo, avvisare l'arbitro durante l'intervallo od a fine gara.

GLI ARBITRI DEBBONO:
Prendere atto ed annotare quanto comunicato alle Società in merito alla Forza Pubblica. In caso di assenza di Forza Pubblica non scrivere sul referto di gara "NON ERA PRESENTE LA FORZA PUBBLICA", ma riportare "NON HO NOTATO LA PRESENZA DI FORZA PUBBLICA - ERA PRESENTE UN INCARICATO CON BRACCIALE CON FUNZIONI SOSTITUTIVE".
Nel caso che la Società non mettesse a disposizione nessun incaricato (perché si rifiuta o perché non c'è nessuno in grado di farlo) riportare: "NON HO NOTATO LA PRESENZA DI FORZA PUBBLICA E LA SOCIETÀ NON HA PROVVEDUTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON PERSONA INCARICATA CON BRACCIALE".
Naturalmente nel caso più frequente, cioè con la presenza della Forza Pubblica riportare "HO NOTATO LA PRESENZA" di due o più Carabinieri, oppure Vigili Urbani o Polizia (Indicare il numero di Agenti con il Corpo di appartenenza delle Forze dell'Ordine). In caso di dubbi contattare il C.R.A.
N.B. ALLE SOCIETÀ SI CONSIGLIA DI AFFIGGERE COPIA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE NELLO SPOGLIATOIO DEL DIRETTORE DI GARA.

97. CALCIATORI IMPEGNATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO (EX GUARDALINEE) - NUOVO TESTO – C.U. N. 81 DELLA FIGC PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2018 ED ALLEGATO AL C.U. N. 354 DELLA LND DEL 28 GIUGNO 2018)

Art. 63 - N.O.I.F.
Direzione delle gare ufficiali

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, **dalle Divisioni,** dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati – debbono essere dirette da un Arbitro designato dal Competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.
Soltanto per le gare delle categoria giovanili "Esordienti" e "Pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale di Dirigenti delle Società.
1 Bis. L'Arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.

2. Quando non sia prevista la designazione di **assistenti dell'arbitro,** le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore**, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o** un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di **assistente dell'arbitro** è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara **e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.**

3. Un calciatore che svolga le funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare come calciatore (tale disposizione non si applica per l'Attività Ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico), fatta salva anche diversa disposizione da parte della Lega, Divisione, Comitato e Settore competente, mentre un calciatore già partecipante alla gara può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

4. Gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara non designati dal competente Organo Tecnico.

5. Qualora nel corso di una gara un Assistente di parte venisse allontanato dal recinto di giuoco a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall'Arbitro o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.

98. "PANCHINA LUNGA" NEI CAMPIONATI DELLA L.N.D.

Si riporta integralmente il C.U. N. 48 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 23 Maggio2018 – allegato al C.U. N. 293 della L.N.D. pubblicato in Roma il 23 Maggio 2018 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 423 del 24 Maggio 2018)**:**

Il Commissario Straordinario

Vista la istanza avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 16 Maggio 2018, con la quale è stato chiesto, in via sperimentale per la sola Stagione Sportiva 2018/2019, di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., che le Società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;

- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- vista la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio approvato dall'IFAB;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di consentire, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/2019, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le Società possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalla vigente normativa, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le disposizioni previste dalla Regola 3, punto 7 per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale e per i Campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi, nonché le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque".

Il Comitato Regionale ha stabilito di applicare la "Deroga" alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, concessa dal Commissario Straordinario.

99. TUTELA MEDICO SPORTIVA – C.U. N. 2 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2018

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'Art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

****

Si informano, pertanto, le Società che i calciatori che disputano gare o allenamenti sprovvisti della certificazione medica sono soggetti a sanzioni disciplinari, oltre che all'ammenda per le Società.

Per quanto sopra si invitano le stesse a sottoporre a visita medica i propri calciatori prima dell'inizio dei relativi Campionati cui parteciperanno – tenuto conto che il certificato medico ha una validità annuale -, facendo presente che a partire dal **31 Gennaio 2019** si procederà al deferimento delle Società inadempienti con le conseguenti sanzioni economiche e disciplinari previste dal Regolamento.

Si invitano quindi le Società a volere inviare copia delle certificazioni mediche a questo C.R. entro e non oltre il termine del 31 Gennaio 2019, facendo presente che, relativamente all'Attività Giovanile, le suddette certificazioni potranno essere consegnate presso le locali Delegazioni Provinciali/Distrettuale della L.N.D..

Si informano sin da ora le Società che tutte le certificazioni mediche che perverranno oltre il suddetto termine saranno passibili di deferimento, in quanto saranno considerate "ritardata presentazione" e, di conseguenza, soggette alle sanzioni disciplinari che il competente Tribunale Federale Territoriale intenderà assumere.

È opportuno ricordare che la visita di idoneità sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica è gratuita per i ragazzi al di sotto dei 18 anni ed è uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del tesseramento giovanile.
L'accertamento della "idoneità generica" (certificato di buona salute) è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.
Per i calciatori che compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c'è l'obbligo dell'accertamento della "idoneità specifica agonistica", anche se i suddetti svolgono attività pre-competitive e competitive.
Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore delle Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.
Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera raccomandata il Comitato Regionale o la Delegazione di appartenenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata INIDONEITÀ alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
Il tesseramento dei calciatori va effettuato nel rispetto delle norme che lo disciplinano. La Società richiedente dichiara, sottoscrivendo il modulo di tesseramento, che il calciatore interessato è stato già sottoposto a visita di idoneità fisica (se trattasi di giovani calciatori) ed agonistica (per ogni altra categoria), con il preventivo rilascio del certificato di idoneità. L'obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza.

100. INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:
Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell'arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:
Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all'accredito, sul conto della Società, dell'intero importo.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell'arbitro:
La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell'intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell'arbitro:
La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese), senza versare alcun indennizzo alla consorella avversaria.
Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione in tre parti (le due Società ed il Comitato) del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:
In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:
Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all'addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

101. NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE PROPRIE AUTOVETTURE SUBITE DAGLI UFFICIALI DI GARA CIRCOLARE N. 12 DEL 12 NOVEMBRE 2004 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e l'Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di gara.
Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:

• chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell'autovettura. (La Società è responsabile della custodia ai sensi dell'art. 1786 c.c.).
• constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;
• riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni;
• trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l'obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S., Comitato Interregionale, Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia all'Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell'autovettura e preventivo di spesa per la riparazione.
Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.
Il competente Organo federale oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo Federale.
La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l'entità del danno sia il danno stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell'Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilità l'importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.
La mancata contestazione dell'addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo Federale provvederà al rimborso del danno subito all'Ufficiale di gara interessato

102. AMMENDE E TASSE RECLAMO

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.
Tutte le ammende devono essere versate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state comminate, mentre le tasse reclamo devono essere allegate al reclamo.
Il mancato versamento della tassa reclamo è motivo di "Inammissibilità" dello stesso. L'addebito sul conto, nel caso in cui la reclamante sia una Società, potrà essere richiesto solo in presenza dell'avvenuto versamento dell'importo totale dovuto all'atto dell'iscrizione.
Diversamente, per le ammende si procederà all'incasso coattivo con l'aggravio dei diritti di esazione del 10%.

103. PARTECIPAZIONE A TORNEI NON AUTORIZZATI DALLA F.I.G.C

Si fa presente che è tassativamente vietato a Società e giocatori tesserati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio organizzare o partecipare a Tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa. I Tornei, una volta autorizzati, dovranno svolgersi nel rispetto del relativo Regolamento così come autorizzato. Gli inadempienti verranno deferiti ai competenti Organi Disciplinari; si ricorda altresì che gli eventuali infortuni accorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento.
Si riportano gli articoli 32, 34 e 35 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 32- Regolamento L.N.D-

I tornei ufficiali

1. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono indire tornei ufficiali, fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione.

2. I Regolamenti dei tornei organizzati dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Presidenza della Lega.

3. I Regolamenti dei tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali devono essere preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali.

4. I Regolamenti dei tornei ai quali partecipano squadre o rappresentative estere o di altra Lega

devono essere preventivamente approvati dal Presidente della F.I.G.C.

Art. 34- Regolamento L.N.D-

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane

1. La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti di appartenenza.

2. L'approvazione dei Regolamenti dei tornei organizzati da parte di società è di competenza dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti.

3. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a Comitati, Divisioni, Dipartimenti o Delegazioni diverse, ciascuna di esse deve essere autorizzata dal rispettivo Comitato o Divisione, o Dipartimento.

4. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega l'autorizzazione e l'approvazione del Regolamento sono di competenza del Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite della Lega.

5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale, come le gare amichevoli fra squadre rappresentative di Comitati, di Divisioni, Dipartimenti e Delegazioni.

Art. 35- Regolamento L.N.D-

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere

1. Le società che intendono disputare gare amichevoli ed organizzare tornei con la partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta nei termini e con le modalità stabilite dalla F.I.G.C., competente al rilascio delle relative autorizzazioni. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno quaranta giorni prima dell'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere extra-europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno settanta giorni prima dell'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese ed in lingua italiana, e dovranno contenere l'indicazione delle società partecipanti e la Federazione di relativa appartenenza. Nel regolamento dei Tornei deve essere necessariamente indicato il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed almeno due Componenti, e deve essere riportata l'attestazione che il Torneo sarà diretto secondo normativa I.F.A.B. di ultima edizione.

2. Le società che intendono recarsi all'estero per la disputa di gare amichevoli o tornei devono parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui sopra. Ottenuta la prescritta autorizzazione le società devono notificare alla F.I.G.C. l'avvenuta conclusione delle trattative ed indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile.

3. Le società che impiegano squadre all'estero sono tenute a riferire per iscritto alla Lega, in maniera sintetica, riguardo lo svolgimento delle gare o dei tornei entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia telegrafica nel caso di incidenti o infortuni.

4. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale.

104. GARE AMICHEVOLI E TORNEI - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si riporta la circolare N. 4 del 1° Luglio 2018 della Lega Nazionale Dilettanti

" Con la presente Circolare, si rinnova l'informativa sulle disposizioni generali alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento e/o organizzazione di Tornei e gare amichevoli, con particolare riguardo agli eventi sportivi che vedono la partecipazione di squadre straniere, tenuto conto delle prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.FA. In tal senso, si rimanda a quanto stabilito dagli articoli 32, 34 e 35, del Regolamento della L.N.D..

Per quanto attiene al rilascio dei cosiddetti "visti per gara sportiva" (durata inferiore a 90 giorni), finalizzati all'ingresso in Italia di atleti extra-comunitari che intendono partecipare a competizioni sportive anche a carattere non ufficiale, organizzate da Società dilettantistiche, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti e i propri Comitati, Divisioni e Dipartimenti - ferma restando la normativa di riferimento, regolata da specifiche disposizioni legislative e da indirizzi emanati dal C.O.N.I. - non hanno competenza alcuna in ordine alle procedure e agli adempimenti relativi ai visti per l'ingresso e il soggiorno degli

stranieri in Italia. Si rimanda, in proposito, ai contenuti delle Circolari L.N.D. n. 36 del 27 Febbraio 2002, n. 20 del 20 Gennaio 2005 e n. 16 del 30 Agosto 2011.

Si rappresenta che il mancato rispetto delle disposizioni procedurali di cui alle sopracitate norme e Circolari, in special modo per quanto attiene alla organizzazione di Tornei e/o gare amichevoli con squadre estere e alla partecipazione a gare amichevoli internazionali, determinerà il diniego della prescritta autorizzazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio. ….”

****

Diritti Approvazione Tornei

A) Federali

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Sicilia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
- dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della L.N.D., ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre leghe (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).

L’approvazione del Regolamento dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali.

B) Ricreativi

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Sicilia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Regionale;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere Nazionale o Internazionale.

L’approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali.

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla-osta rilasciato dalle rispettive Società.

Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipano a Tornei non autorizzati.

Si ricorda altresì, che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento.

All’atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell’inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici gli oneri e le spese di funzionamento di seguito riportate:

PER IL CALCIO A UNDICI E CALCIO A CINQUE

– Diritti Approvazione Regolamento	€	60,00
– Diritti Affiliazione (per società)	€	10,00
– Diritti gara (per singola gara)	€	5,00
– Spese funzionamento giustizia sportiva e segreteria	€	50,00 per singola giornata di gara
– Acconto spese arbitrali	€	35,00 per ogni gara (media)
– Cartellino Attività Ricreativa ed Amatoriale	€	6,00

Gare Amichevoli

Le Società che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale **- per il tramite della Delegazione Provinciale/Distrettuale di appartenenza che riceverà le richieste e dovrà inoltrarle al Comitato Regionale previo esame delle stesse** - che provvederà a disporre la designazione dell’Arbitro tramite il C.R.A.

Per ragioni organizzative, le richieste devono pervenire, per iscritto, almeno otto giorni prima della disputa della gara.

Diritti Per Gare Amichevoli

Per gare in cui sono impegnate:

Società di Lega Nazionale Professionisti (A e B)	€	70,00

Società di Lega Italiana Calcio Professionistico (I^ e II^ Divisione) - Primavera	€	60,00
Società del Campionato Nazionale Serie "D" - Eccellenza	€	50,00
Società del Campionato di Promozione	€	40,00
Società del Campionato di 1ª e 2ª Categoria	€	30,00
Società di 3ª e Campionato Giovanile "Under 18"	€	20,00
Società di Calcio a Cinque e Calcio Femminile	€	20,00

105. ATTIVITA' AMATORI

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.
L'Attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.
In relazione all'attività in epigrafe, si rende noto che la F.I.G.C. ha rinnovato la propria autorizzazione, a titolo sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/2019, per la conduzione arbitrale delle gare non ufficiali dell'attività amatoriale e ricreativa da parte di Dirigenti/Arbitri. L'applicazione di tale concessione federale, da parte delle Società interessate, è da intendersi a carattere facoltativo e non obbligatorio.
L'Attività Amatoriale, da considerarsi non ufficiale, non ha carattere agonistico.
(Lettera A/13 – ATTIVITA' AMATORI - C.U. N. 1 della L.N.D. del 1° Luglio 2018).

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2018/2019, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'Art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del C.U. N. 1 della L.N.D. dell'1 Luglio 2018;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute.

Le adesioni per la partecipazione delle Società all'Attività Amatori dovranno pervenire al Comitato Regionale, compilando la domanda di affiliazione (MOD. 6/LND – Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. – o domanda di iscrizione, scaricabile dal sito del Comitato Regionale Sicilia) che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e spedita o depositata unitamente a:
– dichiarazione della piena disponibilità di un campo di giuoco regolarmente recintato e delle misure minime di mt. 45 x mt. 90 (tolleranza del 6% in meno), rilasciata dal proprietario dell'impianto;
– versamento della tassa complessiva di € 400,00 (euro QUATTROCENTO) + per le spese arbitrali.

b)Tesseramento calciatori

I cartellini per l'Attività Amatori (comprensivi di assicurazione) saranno rilasciati dal Comitato Regionale Sicilia o dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuale alle Società che si saranno regolarmente affiliate ed iscritte al Torneo. Il prezzo dello stampato è fissato in € 6,00.

Il tesseramento dei calciatori è regolamentato dalle seguenti disposizioni:

a) Tutti i calciatori partecipanti dovranno essere tesserati con il cartellino rilasciato per tale attività la cui validità è limitata alla durata della medesima.
b) I calciatori tesserati federalmente potranno prendere parte all'Attività Amatori se muniti di apposito nulla-osta sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza;
c) alle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. o dalle Divisioni, è consentito impiegare, indifferentemente, i rispettivi calciatori anche per l'Attività Amatori, qualora le stesse intendano prendervi parte con una propria squadra. Limitatamente ai calciatori di cui al presente punto, già tesserati federalmente per le rispettive Società, non è richiesto tesseramento aggiuntivo per partecipare alla Attività Amatori;

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà, per le Società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17, comma 5 del C.G.S.:
PER QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., L'ATTIVITÀ AMATORI NON RIENTRA NELL'ATTIVITÀ UFFICIALE.

c) Svolgimento delle gare

Le gare avranno la durata di 90', suddivisi in due tempi di 45' ciascuno. Nelle gare le Società possono sostituire definitivamente cinque (5) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Le Società saranno tenute a porre a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato per svolgere le funzioni di assistente arbitrale.

Il tempo di attesa, per tutti gli incontri, è fissato in 45'.

d) Visite Mediche

Si ricorda l'obbligo delle visite mediche per l'accertamento della idoneità alla pratica agonistica di tutti i partecipanti.

e) Giustizia Sportiva

Le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo ed in € 130,00 per quelli inoltrati alla Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale.

Il calciatore espulso dal campo nel corso della gara è automaticamente squalificato per una gara senza declaratoria del Giudice Sportivo, salvo sanzione aggravata con specifico provvedimento.

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare del Torneo, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati nella prima gara del successivo Torneo.

La squalifica a tempo determinato, invece, dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell'ambito dell'attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.

I calciatori incorrono in una giornata di squalifica automatica ogni due ammonizioni inflitte.

f) Reclami

Gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 commi 3, 5 e 7, del C.G.S., dovranno essere preannunciati esclusivamente a mezzo fax o telegramma entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di disputa della gara e le relative motivazioni dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 24.00 dello stesso giorno, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire, sempre con le medesime modalità, entro le ore 24.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo. **Il Comunicato Ufficiale contenente anche le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato il mercoledì successivo alla gara.**

Gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all' eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

g) Rinuncia a Gare

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa o alla prosecuzione di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 53 N.O.I.F. (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione alla seconda rinuncia e a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

Verranno, inoltre, escluse dal prosieguo del torneo le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 17 del C.G.S.

h) Osservanza delle Norme Regolamentari

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.-

106. PROMOZIONI E RETROCESSIONI - STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

… omississ…

CALCIO A 11 MASCHILE

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Promosse al Campionato di Seconda Categoria

D.P. Agrigento

Girone A

ATLETICO FAVARA	di Favara
ALESSANDRIA D.ROCCA 2016	di Alessandria della Rocca **(vincente play off)**

D.P. Palermo
Girone B
LAMPEDUSA di Lampedusa **(vincente play off)**

Società nella griglia Play-off
D.P. Agrigento
Girone A
ERACLEA MINOA CALCIO di Eraclea Minoa **(vincente semifinale Play Off)**
MONTALLEGRO di Montallegro
BROTHERS CASA AMICA di Agrigento

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
SECONDA FASE REGIONALE

D.P. Agrigento
Girone A
CANICATTI' di Canicattì **(vincente Regionale ammessa alla fase Nazionale)**

CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D

Promosse al Campionato di Serie C2

D. P. di Trapani
Girone B
ARES MENFI 2011 di Menfi **(promossa direttamente)**

107. SOCIETA' AMMESSE DI DIRITTO AL CAMPIONATO REGIONALE SGS POICHE' VINCENTI I CAMPIONATI PROVINCIALI ED HANNO PRESENTATO RICHIESTA

… omississ…

VINCENTI CAMPIONATI PROVINCIALI – CTG GIOVANISSIMI

AGRIGENTO A.S.D. CITTA DI RIBERA

108. ORGANICO TERZA CATEGORIA 2018/2019

AICS MONTEVAGO
ATLETICO LICATA
BROTHERS CASA AMICA
BURGIO SPORT
CAMPOBELLO A.D.
ERACLEA MINOA CALCIO
JOPPOLO GIANCAXIO
MONTALLEGRO
QUISQUINESE SANTA ROSALIA
REAL UNIONE
SOCCER PALMEIRA
VIGATA CALCIO
VIRTUS BIVONA
VIS RIBERA

n°14 squadre

109. **AUTORIZZAZIONI RADUNI DI GIOVANI CALCIATORI 2018/2019**

In considerazione che a partire dal 1° luglio tutti i calciatori tesserati S.G.S. risultano svincolati e quindi non coperti da Assicurazione, questo C.R., fino a nuova disposizione, non autorizzerà alcun Raduno in questo periodo.

Estratto dal C.U. n°1 SGS NAZIONALE – stagione sportiva 2018/2019

2.6 RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

Raduni Giovani Calciatori

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2006 e non per i nati nel 2007) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi".

Vengono considerati "Raduni di selezione", le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie "Esordienti" e "Pulcini", non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

NUOVO

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Scuola di Calcio";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.

Provini presso le società
(giovani calciatori sottoposti a prova)

Vengono considerati "Provini", le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per "sottoporlo a prova", prevedendo l'inserimento in un proprio gruppo-squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

1. società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2007) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare "nulla osta" da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a "prova" giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Scuola di Calcio";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull'inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- Le società che intendono "sottoporre a prova" un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all'inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2018) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 15 Dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell'anno;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende "provare" giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della "prova" senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno "sottoposto a prova", suddivisi per fascia d'età e gruppo-squadra.

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o **Tornei Nazionali o Internazionali** della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all'inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

NUOVO

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2017/2018, mantengono l'autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2018, con le informazioni necessarie di cui sopra.

Qualora non fosse effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata l'autorizzazione per l'intera stagione sportiva.

110. ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 - SVINCOLI PER ACCORDO ART. 108 N.O.I.F. DELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/18

Si invitano le società a consultare il Comunicato Ufficiale n°6 del 06/07/2018 del CR Sicilia LND riguardo a quanto in oggetto.

111. ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Il Comitato Regionale si è adeguato all'innovativo servizio di recapito elettronico della corrispondenza, ed ha dotato gli Uffici di uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Tale servizio sarà fornito anche, in maniera totalmente gratuita, a tutte le Società affiliate che aderiranno facendone esplicita richiesta ed alle quali saranno inviati i moduli da compilare. La posta elettronica certificata permetterà un'apprezzabile riduzione dei costi per la corrispondenza e consentirà alle Società ed al Comitato Regionale di comunicare, in maniera certificata e pertanto con la valenza legale di una

raccomandata con ricevuta di ritorno, con tutti i possessori di tale servizio (PEC). Pertanto il modulo per richiedere il proprio indirizzo PEC dovrà essere compilato a cura del legale rappresentante delle associazioni affiliate ed inviato, allegando la fotocopia del proprio documento di identità in un unico file in pdf, alla seguente e-mail: p.bevilacqua@lnd.it
del Dott. Pietroantonio Bevilacqua.
Le Società che hanno già una PEC devono, invece, comunicare l'indirizzo allo stesso recapito, in quanto si sta predisponendo un data base che permetterà di raggiungerle tutte in maniera "certificata" immediata e senza ulteriore dispendio di risorse economiche.

112. UFFICIO ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. – RICHIESTE VARIAZIONE DATE, ORARI E CAMPI

Allo scopo di garantire la regolarità dei Campionati si fa presente che la concessione di autorizzazioni allo spostamento di campi di gara o variazioni alle date ed agli orari dei rispettivi Calendari dovranno pervenire **con largo anticipo, essere opportunamente motivate e documentate e concordate con la Società Consorella**, al seguente numero di fax: **091- 6808498 – o indirizzo di posta elettronica: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it**
In ogni caso le autorizzazioni in parola verranno concesse su insindacabile giudizio del Comitato Regionale.

113. UFFICIO ATTIVITA' AGONISTICA CALCIO A 5 – GIORNO ED ORARIO DI GARA

In **Serie C1**, il giorno e l'orario ufficiali di gara rimangono fissati per il **Sabato** alle ore **17.00, Coppa Italia compresa**.

In **Serie C2**, le Società **hanno l'obbligo del Sabato dalle ore 15.00** e **non oltre le ore 19.00 (eventuali anticipi al Venerdì saranno accettati previo accordo tra le consorelle, Coppa Sicilia compresa).**

Per le gare di recupero o infrasettimanali i giorni stabiliti sono il **Martedì o il Mercoledì dalle ore 19.00 e non oltre le ore 21.00.**

Nelle ultime DUE giornate della "Stagione Regolare" della Serie C1, Serie C2 e Girone Unico Femminile, le gare verranno giocate tutte nello stesso giorno ed orario: SABATO ALLE ORE 17.00 (C1 e C2) e DOMENICA ALLE ORE 17.00 (Girone Unico Femminile).

Al fine di garantire la contemporaneità nelle ultime due giornate, tutte le gare del girone in cui sono impegnate Società delle Isole minori verranno disputate d'ufficio in orario compatibile con le esigenze di trasferimento delle Società disagiate.

Per il **Campionato Femminile Girone Unico,** il giorno ufficiale di gara viene fissato per la **Domenica dalle ore 16.00 e non oltre le ore 18.00 , Coppa Italia compresa.**

Per la **Serie D Maschile e p**er i **Gironi Provinciali Femminile** il giorno ufficiale e gli orari di gara saranno stabiliti dalle **Delegazioni Provinciali/Distrettuale** di appartenenza**.**

Per la **Coppa Italia Maschile di Serie C1, nei turni infrasettimanali, e per la Coppa Sicilia di Serie C2** il giorno di gara ufficiale è il **Martedì** o il **Mercoledì dalle ore 19.00 e non oltre le ore 21.00.**

Per la **Coppa Italia Femminile, nei turni infrasettimanali,** il giorno di gara è il **Martedì** o il **Mercoledì dalle ore 19.00 e non oltre le ore 21.00.**

Per il **Campionato Regionale Maschile "Under 21"** il giorno di gara è la **Domenica dalle ore 16.30 e non oltre le ore 19.30.**

Per il **Campionato Regionale Maschile** e **Femminile "Under 19"** le Società possono scegliere tra il **Martedì e il Mercoledì dalle ore 16.30 e non oltre le ore 19.30.**

Per la **Coppa Trinacria** riservata alle Società partecipanti alla **Serie D**, si **demanda alle Delegazioni Provinciali/Distrettuale di appartenenza.**

114. SERVIZIO PRONTO A.I.A. CAMPIONATI REGIONALI

Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali (Eccellenza, Promozione, 1^ e 2^ Categoria, Calcio a 11 Femminile e Coppe di categoria) causa l'assenza dell'Arbitro designato, questo Comitato ha istituito il servizio PRONTO A.I.A., operante formando il **N. 342/3543761.**
Pertanto le Società, allorquando circa un'ora prima dell'inizio della gara dovessero rilevare l'assenza dell'arbitro, dovranno formare il numero di emergenza suddetto; risponderà un Componente del Comitato Regionale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a designare per via telefonica un arbitro di riserva.
Nel caso nel frattempo giungesse l'arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli adempimenti, procederà alla direzione della gara.

****

Anche per le gare dei Campionati di Calcio a 5 è stato istituito un numero telefonico al quale le Società potranno rivolgersi, almeno 40' prima rispetto l'inizio della gara, SOLAMENTE nel caso di assenza dell'arbitro designato. Il numero da comporre è **345/4031478**.

****

Si informano le società che anche per le gare dei Campionati Regionali "Under 17" (ex Allievi) ed "Under 15 (ex Giovanissimi) è stata istituita, in collaborazione con il Comitato Regionale Arbitri della Sicilia, una linea telefonica "PRONTO A.I.A".
Il numero da comporre è **342/3543734** e potrà essere utilizzato esclusivamente in caso di mancato arrivo dell'arbitro designato 20 minuti prima dell'inizio della gara.

115. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si invitano le Società a prendere visione della Circolare N. 7 della L.N.D. del 1° Luglio 2018, allegata al presente Comunicato Ufficiale.

116. RAPPORTI TRA SOCIETA' CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si invitano le Società a prendere visione della Circolare N. 8 della L.N.D. del 1° Luglio 2018, allegata al presente Comunicato Ufficiale.

117. CONVENZIONE TRA LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E L'UNIONE STAMPA SPORTIVA ITALIANA (U.S.S.I.) – CIRCOLARE N. 6 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2018 – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2018/2019, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.
Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.
Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

118. REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si ritiene opportuno ricordare che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Nazionale, così come previsto **dall'Art. 90, Commi 18 e 18 Ter della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come modificato dalla legge 128/2004).**
L'iscrizione avviene direttamente consultando il sito www.coni.it e seguendo le procedure indicate (cliccare su "Registro delle Società Sportive" e consultare "Guida all'iscrizione nel Registro").
Si ricorda che l'iscrizione va ripetuta annualmente e per singola disciplina (nel caso di Polisportiva).
La Lega Nazionale Dilettanti, a suo tempo, aveva fornito le direttive utili per effettuare gli adempimenti obbligatori in capo alle proprie Associate, dandone informativa attraverso la Circolare N. 24 dell'8 Giugno 2004 – Prot. 4552/CT/MC, nonché attraverso il Comunicato Ufficiale N. 139 del 23 Giugno 2004. "

****

A seguito di circolare C.O.N.I., all'interno dell'Area Riservata di ciascuna società sul portale www.lnd.it, sono stati **differenziati** i campi: **Codice Fiscale Società** (obbligatorio per l'iscrizione al Registro) **e Partita IVA Società**.

La Partita IVA , qualora fosse stata comunicata,
non sostituisce il Codice Fiscale .

Si invitano, pertanto, le società a **verificare e/o aggiornare i dati suddetti**, sostituendo od integrando i dati mancanti.
Si confermano, inoltre, come condizione necessaria per l'Iscrizione al Registro i seguenti dati:

- **Rappresentante Legale;**
- **E-mail società.**

Per maggiori informazioni, contattare l'ufficio Affari Generali ai seguenti recapiti:

- Tel: 091 6808421/38;
- Fax: 091 6808498
- E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it

Si invitano le Società a prendere visione della Circolare N. 69 della L.N.D. del 25 Maggio 2018, già allegata al C.U. del C.R. Sicilia N. 439 dell'8 Giugno 2018.

119. NUOVO CODICE IBAN C.R.SICILIA LND

Si informano le Società che le nuove coordinate bancarie sono le seguenti:
F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – C. R. SICILIA – Via Orazio Siino S.n.c. – 90010 Ficarazzi/PA (Tel. 091.680.84.28)

Coordinate Bancarie / IBAN					
Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n. conto corrente
IT	26	S	02008	43730	000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia di Villabate (22165)

120. DEFIBRILLATORI

Si pubblica, qui di seguito, la nota della L.N.D. pervenuta in data 8/7/2014, inerente l'oggetto :
" Si fa seguito a quanto deliberato nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Lega svoltasi il 6 Giugno u.s., in ordine all'oggetto.
A tale riguardo, si rappresenta che la Lega Nazionale Dilettanti, valutate l'esperienza pluriennale nel settore della defibrillazione, le indicazioni bibliografiche di Società riconosciute leader nell'analisi di mercato mondiale, l'esperienza di società sportive straniere, la qualità dell'organizzazione commerciale sul territorio nazionale e l'affidabilità del prodotto tradotta in quantità di apparecchi presenti, ha individuato in **Cardiac Science e Philips-Iredeem** (più del 60% di market share, fonte Frost and Sullivan) le Società Certificate L.N.D. per la fornitura dei defibrillatori alle singole associate, concordando un prezzo sui modelli a più recente tecnologia (**Powerheart G5 AED - Cardiac Science e HeartStart FRx - Philips**) di 990 euro + IVA, associato ad una garanzia pari a 8 anni.
Inoltre, a seguito dell'introduzione, ad opera del D.M. sulle linee guida per la defibrillazione in ambito sportivo (c.d. legge Balduzzi), della obbligatorietà della presenza del defibrillatore nelle strutture sportive e delle conseguenti responsabilità ricadenti sul dirigenti delle società, ha individuato in Bioforma srl, titolare del Progetto Zeus, la azienda che fornirà alle singole società gli strumenti (totem, cartelli segnalatori, web consulting ecc.), le linee guida sulla gestione, le informazioni clinico organizzative e legali, la manutenzione, i contatti con gli enti formativi, il follow up negli anni.
Bioforma, dunque, darà alle società il servizio completo associato alla gestione del defibrillatore.
Per informazioni, si segnalano i seguenti riferimenti:

- Bioforma Srl lnd@bioforma.it 051/467524
- Cardiac Science Srl italia@cardiacscience.com 0523/1901052
- Iredeem Srl commerciale@iredeem.it 051/0935879

121. MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla **F.I.G.C.** per il tramite di questo Comitato Regionale della **Lega Nazionale Dilettanti**.

Tali richieste debbono essere **ben motivate** e **circostanziate** (**Dirigente di una Società, Tecnico, Calciatore regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia)** e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

122. INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito **www.lnd.it**, accedendo all'**Area Società** per mezzo della propria "**ID**" e "**Password**", optando per la voce "**Dati Societari"** e scegliendo successivamente nel menu a tendina, "**Interrogazioni/Società**".

Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, Mail, etc ….).

123. DISTINTA CALCIATORI

Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.

124. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si informa che le Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. sono consultabili sul sito www.lnd.it

125. COMUNICATI UFFICIALI – COMITATO REGIONALE

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito **sicilia.lnd.it** seguendo le indicazioni e cliccando su "Comunicati".

Si informa, altresì, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc…

Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

*** * * * * * * ***

Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello Territoriale, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, **ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale su "DEFERIMENTO" che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli Artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.**

Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

126. MODIFICHE REGOLAMENTARI "CARTE FEDERALI"

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce "Comunicazioni" e, successivamente "CARTE FEDERALI" o collegandosi direttamente al nuovo sito del C.R. Sicilia **sicilia.lnd.it** cliccando su "Norme".

127. RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto. Qualora la Società presenta un saldo a credito può chiedere che detta somma venga addebitata sul proprio Conto.

128. ORGANIZZAZIONE UFFICI F.I.G.C. - L.N.D. - COMITATO REGIONALE SICILIA

Segretario Regionale: Maria Gatto Telefono: 091 6808409
Fax: 091 6808497
E-mail: gatto@lnd.it Posta Certificata: gatto@lndsicilia.legalmail.it

Vice Segretario: Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408
Fax: 091 6808494
E-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
Posta Certificata: Sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

AREA I
SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

Responsabile Segreteria F.sco Paolo Cinquemani Telefono: 091 6808425
Fax: 091 6808497
E-mail: sicilia.segreteria@lnd.it Posta Certificata: Sicilia.segreteria@lndsicilia.legalmail.it

Segreteria Amministrativa: Laura Lo Sicco Telefono: 091 6808440
Fax: 091 6808498
E-mail: crlnd.sicilia01@figc.it Posta Certificata: laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it

Responsabile Segreteria Agonistica: Wanda Costantino Telefono: 091 6808405
Fax: 091 6808498
Posta Certificata: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it

Attività Giovanile sul territorio: Giusy Cusimano Telefono: 091 6808419
Fax: 091 6808498
E-Mail: sicilia.sgs@lnd.it

Attività Agonistica Calcio a 5: Paolo Mendola Telefono: 091 6808475
Fax: 091 6808498
E-mail: sicilia.dr5@lnd.it

Responsabile Affari Generali: Aldo Lo Nigro Telefono: 091 6808421
Fax: 091 6808498

Ufficio Affari Generali: Francesco Salvatore Porzio Telefono: 091 6808438
Fax: 091 6808498
E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it

AREA II
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
E-Mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it
FAX 091 6808494

Vice Segretario: Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408
Responsabile: Rosalia Lo Iacono Telefono: 091 6808428
Ufficio Amministrazione e Contabilità: Fabio Giattino Telefono: 091 6808422

AREA III
TESSERAMENTO E GIUSTIZIA SPORTIVA
E-Mail: sicilia.tesseramento@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it
FAX 091 6808498 (Tesseramento)

E-Mail: sicilia.giudicesportivo@lnd.it
Posta Certificata: giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808496 (Giustizia Sportiva)

Responsabile Ufficio Tesseramento: Giovanni Cutrera Telefono: 091 6808410
Ufficio Tesseramento: Giulio Sconzo Telefono: 091 6808423
Responsabile Ufficio Giustizia Sportiva: Simona Boatta Telefono: 091 6808463
Collaboratrice: Stefania Beninati Telefono: 091 6808467

******

Responsabile C.E.D.: Aldo Lo Nigro Telefono: 091 6808421

COLLABORATORI DIVERSI

Rosy Fasone Telefono: 091 6808416
Giuseppe Zarcone Telefono: 091 6808415
Natale Tarantino Telefono: 091 6808430
Enrico Perricone Telefono: 091 6808427

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE
E-Mail: sicilia.dr5@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808495

Responsabile Regionale: Maxmiliano Birchler Telefono: 091 6808406

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE
E-Mail: sicilia.femminile@lnd.it
Posta Certificata: femminile@lndsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808498

Responsabile Regionale: Giuseppe Mistretta Telefono: 091 6808473

CAMPI SPORTIVI
E-Mail: settoreimpiantisicilia@lnd.it
Posta Certificata: settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it
Fax: 091 6808498

Fiduciario Regionale Campi Sportivi: Giuseppe Bonsangue Telefono: 091 6808424

SETTORE TECNICO REGIONALE
E-Mail: sicilia.settoretecnico@lnd.it
Fax 091 6808498
Coordinatore: Giovanni Saccà Telefono: 091 6808433
Segreteria Corsi: Laura Lo Sicco Telefono 091 6808440

129. **ORARIO ESTIVO UFFICI COMITATO REGIONALE**

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale, **da Venerdì 1 Giugno 2018 a Venerdì 24 Agosto 2018,** resteranno aperti al pubblico nei seguenti giorni:

	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	10.00 – 13.00	**C H I U S I**
Martedì	10.00 – 12.00	15.00 – 16.30
Mercoledì	10.00 – 12.00	15.00 – 16.30
Giovedì	10.00 – 12.00	15.00 – 16.30
Venerdì	10.00 – 13.00	**C H I U S I**
Sabato	**C H I U S U R A**	**T O T A L E**

SI INFORMA, ALTRESI', CHE GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE RESTERANNO CHIUSI DA SABATO 11 A SABATO 18 AGOSTO 2018 .

COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO REGIONALE

130. **CORSO PER "ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI - UEFA GRASSROOTS C LICENCE**

La Delegazione Provinciale di Agrigento volendo organizzare il **Corso per "Allenatore di Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence"**, chiede a coloro che fossero interessati di voler far pervenire la domanda di Pre-Iscrizione.
L'autorizzazione del suddetto corso da parte del Settore Tecnico è subordinata dal numero minimo dei richiedenti la partecipazione.

RICHIESTA CORSO
DEL C.R. SICILIA AL SETTORE TECNICO NAZIONALE
STAGIONE 2018-2019

CORSO UEFA C

Agrigento
(Settembre/Dicembre)

131. **MODIFICHE REGOLAMENTO SETTORE TECNICO**

Comunicato n°69 del 13-06-18 della F.I.G.C. Si riportano le modifiche che interessano il comitato regionale Sicilia della L.N.D.

Corso Uefa B articolo 22 nuovo testo pagina 9
L'abilitazione ad Allenatori di Base-UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali (articolo 23 nuovo testo) sia il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C (articolo 24 nuovo testo). Di conseguenza si invitano le delegazioni provinciali a richiedere l'eventuale effettuazione dei seguenti corsi nella stagione 2018/2019. Il Corso di Allenatori Dilettanti regionali potrà essere richiesto al comitato regionale Sicilia L.N.D.. Il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C potrà essere richiesto al comitato regionale settore giovanile Scolastico Sicilia.
OBBLIGHI E DEROGHE *ARTICOLO 39 D1 PAG. 26*
CAMPIONATO DILETTANTI DI TERZA CATEGORIA
Il suddetto articolo non è stato abrogato.
ARTICOLO 39 FD PAG. 28

LE SQUADRE JUNIORES PROVINCIALI (attività agonistica) nella stagione 2020-2021 devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore professionista di 1° categoria UEFA PRO, di un

Allenatore Professionista di Seconda categoria UEFA A, di un Allenatore di Base UEFA B, di un Allenatore Dilettante Regionale o di un Allenatore Dilettante.
ARTICOLO 39 FC PAG. 27 e NORMA TRANSITORIA PAG. 28

LE SQUADRE DI ALLIEVI PROVINCIALI (attività agonistica) nella stagione 2018-2019 devono essere affidate ad un allenatore abilitato del settore tecnico.
ARTICOLO 39 FD PAG. 28

LE SQUADRE DI GIOVANISSIMI PROVINCIALI (attività agonistica) nella stagione 2019-2020 devono essere affidate ad un allenatore abilitato del settore tecnico.
ARTICOLO 39 FD PAG. 28 e *NORMA TRANSITORIA PAG. 28*

CALCIO FEMMINILE SERIE C-D
L'obbligatorietà di affidare la squadra ad un allenatore abilitato del settore tecnico dalla stagione 2019-2020.

ATTIVITÀ DI BASE
Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.
A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico;
Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF.
Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società.
Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale.

132. DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC-LND AGRIGENTO – S.S. 2018/2019

PRESIDENTE:	***Stefano Valenti***
VICE PRESIDENTE:	***Angelo Caramanno***
SEGRETARIO:	***Tonino Burgio***
COMPONENTI:	***Carmelo Lentini*** ***Diego Valenti*** ***Calogero Casà*** ***Stefano Carlisi*** ***Francesco Caramazza*** ***Nicolò Calogero Pagnesi*** ***Antonino Butera***
DIPENDENTE:	***Sergio Carlisi***
DELEGATO PROVINCIALE C5:	***Salvatore Contino***
DELEGATO PROV. CALCIO FEM.LE:	***Giacomo Sabini***
RESPONSABILE PROV. ATT. DI BASE:	***Ignazio Valenti***
RESP. PROV ATT GIOV. SCOLA:	***Giovanni Puccio***
ADDETTO SEGRETERIA:	***Pietro Curella***
FIDUCIARIO CAMPI:	***Salvatore Patti***
FIDUCIARIO MEDICO:	**Carmelo Sgarito**
GIUDICE SPORTIVO:	**Salvatore Fucà**
SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO:	**Roberto Gambina**

133. GRATUITA' "DIRITTI DI ISCRIZIONE" CAMPIONATI LND

Terza Categoria

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

Calcio a 11 Femminile Provinciale e/o Regionale

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Serie D Calcio a 5 Maschile

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Serie D Calcio a 5 Femminile

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

134. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2018/2019

Al fine di agevolare la ratifica delle iscrizioni, SI CONSIGLIA alle società di creare un singolo documento per ogni iscrizione ai vari Campionati;
ESEMPIO - iscrizione al Campionato di Eccellenza: cliccare su riepilogo costi e rendere definitivo il relativo documento; successivamente, procedere all'iscrizione del campionato "Juniores" cliccando sempre su riepilogo costi per rendere definitivo il relativo documento; procedere così per ogni ulteriore iscrizione ad altri Campionati e/o Coppa di competenza.

135. TORNEO C5 AMATORIALE MASCHILE E FEMMINILE

Al fine di promuovere l'attività del Calcio a 5, la Delegazione Provinciale FIGC-LND di Agrigento intende organizzare nella corrente stagione sportiva **Tornei Amatoriali C5 sia maschile che femminile**.
Potranno prenderne parte sia società già affiliate (LND e SGS), sia nuove società che si vogliano affiliare alla FIGC.
Le gare saranno dirette da Arbitri della Sezione AIA di Agrigento.
Le fasce di età per la partecipazione ai suddetti tornei verranno successivamente comunicati.

136. SCADENZE ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI

CALCIO A 11

Codice Campionato	Denominazione Campionato	Scadenza Iscrizione
02	Terza Categoria	Venerdì 28 Settembre 2018 ore 12:00
BJ	Juniores Under 19 Reg. Fase Prov.le	Venerdì 28 Settembre 2018 ore 12:00
F2	Serie D Femminile (Promozione)	Lunedì 29 Ottobre 2018 ore 12:00
A2	Under 17 (ex ctg. Allievi)	Venerdì 21 Settembre 2018 ore 12:00
G2	Under 15 (ex ctg. Giovanissimi)	Venerdì 21 Settembre 2018 ore 12:00
2X	Esordienti 2°Anno a 9 Autunno	Venerdì 21 Settembre 2018 ore 12:00
KR	Pulcini Misti a 7 Autunno	Venerdì 21 Settembre 2018 ore 12:00
/B	Concentramenti Primi Calci Autunno	Venerdì 21 Settembre 2018 ore 12:00
2E	Concentramenti Piccoli Amici Autunno	Venerdì 21 Settembre 2018 ore 12:00

CALCIO A 5

Codice Campionato	Denominazione Campionato	Scadenza Iscrizione
P2	Serie D Maschile	Venerdì 28 Settembre 2018 ore 12:00
XA	Serie D Femminile	Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 12:00
H2	Under 17 (ex ctg. Allievi)	Venerdì 28 Settembre 2018 ore 12:00
I2	Under 15 (ctg. Giovanissimi)	Venerdì 28 Settembre 2018 ore 12:00
2L	Esordienti Misti C5 Autunno	Venerdì 21 Settembre 2018 ore 12:00
R2	Pulcini Misti C5 Autunno	Venerdì 21 Settembre 2018 ore 12:00

137. DATE INIZIO CAMPIONATI PROVINCIALI

CALCIO A 11

Denominazione Campionato	Data Inizio Campionato
Terza Categoria	Domenica 21 Ottobre 2018
Juniores Under 19 Reg. Fase Prov.le	Lunedì 22 Ottobre 2018
Serie D Femminile (Promozione)	Domenica 25 Novembre 2018
Under 17 (ex ctg. Allievi)	Sabato 13 Ottobre 2018
Under 15 (ex ctg. Giovanissimi)	Domenica 14 Ottobre 2018
Esordienti 2°Anno a 9 Autunno	Venerdì 19 Ottobre 2018

Pulcini Misti a 7 Autunno	Martedì 16 Ottobre 2018
Concentramenti Primi Calci Autunno	Giovedì 18 Ottobre 2018
Concentramenti Piccoli Amici Autunno	Sabato 20 Ottobre 2018

CALCIO A 5

Denominazione Campionato	Data Inizio Campionato
Serie D Maschile	Sabato 27 Ottobre 2018
Serie D Femminile	Sabato 27 Ottobre 2018
Under 17 (ex ctg. Allievi)	Mercoledì 31 Ottobre 2018
Under 15 (ex ctg. Giovanissimi)	Mercoledì 31 Ottobre 2018
Esordienti Misti C5 Autunno	Venerdì 26 Ottobre 2018
Pulcini Misti C5 Autunno	Martedì 23 Ottobre 2018

138. CALENDARI PROVINCIALI

Si informano le Società che dalla corrente Stagione Sportiva 2018/2019, al fine di fornire alle affiliate un servizio migliore ed evitare concomitanze di gare nelle diverse categorie a cui partecipano, con conseguenti spostamenti di gare, questa Delegazione stabilisce le seguenti giornate ufficiali per i rispettivi campionati provinciali.

Si invitano le Società a richiedere il nulla osta del Campo per i giorni sotto indicati.

Eventuali eccezioni verranno prese in considerazione solo se adeguatamente motivate.

CATEGORIA	GIORNATA GARA INTERNA	GIORNATA GARA DI RECUPERO
III Categoria	Domenica	Mercoledì
Seri D C11 Femminile	Domenica	Mercoledì
Serie D C5 (Maschile e Femminile)	Sabato	Mercoledì
Juniores Under 19 Regionali	Lunedì	Mercoledì
Under 17 C11	Sabato	Mercoledì
Under 15 C11	Domenica	Mercoledì
Under 17 e Under 15 C5	Mercoledì	Venerdì
C5 Amatoriale	Sabato	Mercoledì

139. RECUPERO GARE

Si precisa che eventuali recuperi di gare verranno disposte nel primo giorno utile (vedi schema di cui sopra), tenendo conto delle esigenze organizzative di questa Delegazione.
Si invitano le Società a prestare la massima collaborazione.

140. RICHIESTE MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si comunica che, eventuali richieste di modifica al programma gare, per eccezionali motivi, debbono pervenire a questa Delegazione **almeno quattro giorni prima la data della disputa della gara che si intende modificare.**
La richiesta di modifica per accordo tra le società dovrà essere sottoscritta e trasmessa da entrambe.
Le richieste che non rispettano quanto sopra non verranno prese in considerazione.

141. **CENSIMENTO ON LINE SETTORE GIOVANILE**

Al fine di avere una conoscenza più approfondita di tutte le società che svolgono attività giovanile nel territorio, entro il 30 Novembre 2018 ciascun Club è tenuto a compilare il "*Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile*".
Tale censimento sarà uno strumento utile per fornire ulteriori servizi alle società stesse (Newsletter dedicate, partecipazioni ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all'interno della Società, ecc.).

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente:
https://servizi.figc.it/ExtranetSGS
(in allegato si riporta il tutorial con le linee guida per la corretta compilazione)

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra il ***Modulo di Presentazione della Società*** allegato al presente Comunicato, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.

142. **COSTO ISCRIZIONI CAMPIONATI LND PROVINCIALI**

Per **GRATUITA dei DIRITTI DI SCRIZIONE**, nei casi sopra elencati, si intende esclusivamente la gratuità della voce a). Tutte le altre voci si intendono da pagare.

Si specificano gli importi che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva **2018/2019.**

A) DIRITTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DI COMPETENZA

CALCIO A 11 MASCHILE

Campionato di 3^ Categoria	***€***	***800,00***
Campionato Regionale "Juniores – Under 19"	***€***	***900,00***

CALCIO A 5

Campionato Provinciale Serie "D"	***€***	***500,00***
Campionato Femminile Provinciale/Interprovinciale	***€***	***500,00***

CALCIO A 11 FEMMINILE

Campionato Provinciale Serie "D" (Promozione)	***€***	***600,00***

B) DIRITTI DI ASSOCIAZIONE ALLA L.N.D. ***€ 300,00***

C) DIRITTI DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.
(solo per le nuove affiliate) ***€ 65,00***

D) ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE

CALCIO A 11 MASCHILE

Campionato di 3^ Categoria	***€***	***350,00***
Campionato Regionale "Juniores - Under 19"	***€***	***300,00***

CALCIO A 5

Campionato Provinciale Serie "D"	***€***	***350,00***
Campionato Femminile Provinciale/Interprovinciale	***€***	***300,00***

CALCIO A 11 FEMMINILE

Campionato Provinciale Serie "D" (Promozione) € 100.00

E) Assicurazione Tesserati (*)

Euro 29,00 moltiplicato per il numero dei tesserati che ogni Società avrà in carico alla data del 30 Giugno 2018.
Si fa presente che all'atto dell'iscrizione dovrà essere versato almeno il 30% dell'importo che potrà essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura ON-LINE.

F) Assicurazione Dirigenti

Ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari ad **€ 130,00.**
Ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell'Attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari ad **€ 90,00.**

Oltre alle presenti voci, le Società dovranno versare, l'eventuale saldo passivo al 30.6.2018, consultabile dalla propria area riservata alla voce "Dati Societari" e poi "Estratto Conto Regionale".

143. QUOTE ISCRIZIONI CAMPIONATI O TORNEI SGS

Calcio a 11 Maschile - Calcio a 5 - Calcio Femminile

- Campionato Under 17 Provinciale (ex ctg.Allievi) *€ 100,00*
- Campionato Under 15 Provinciali (ex ctg. Giovanissimi) *€ 100,00*

Nota:
La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.
Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase, la società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

Calcio a 11 Maschile - Calcio a 5 - Calcio Femminile

- Tornei Esordienti *€ 60,00*
- Tornei Pulcini *€ 60,00*

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

Cauzione
€ 310,00

Tassa annuale adesione al Settore Giovanile E Scolastico
€ 30,00

144. CATEGORIE E TIPO DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori debbono risultare tesserati nella stagione sportiva 2018/2019 secondo la normativa contenuta nello schema di seguito indicato:

CATEGORIE	ANNI DI NASCITA	TIPOLOGIA/ CARTELLINO	COSTO (€)
Piccoli Amici	2012 – 2013 (5 anni compiuti) (2014, dopo il compimento del 5° anni di età)	**CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE**	**9,83**
Primi Calci	2010 – 2011 (2012, dopo il compimento del 6° anno di età) **(no 2013)**	**CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE**	**9,83**
Pulcini età mista	2008 – 2009 (2010, dopo il compimento dell'8° anno di età) **(no 2011)**	**TESSERAMENTO ONLINE**	**19,52**
Esordienti età mista	2006 – 2007 (2008, dopo il compimento del 10° anno di età) **(no 2009)**	**TESSERAMENTO ONLINE**	**19,52**
Under 15 età mista (ex ctg. Giov.mi)	2004 - 2005 (Max n°5 calciatori del 2006, dopo il compimento del 12° anno di età) **(no 2007)**	**TESSERAMENTO ONLINE**	**19,52**
Under 17 età mista (ex ctg.Allievi)	2002 - 2003 (2004 e 2005 dopo il compimento del 14° anno di età)	**TESSERAMENTO ONLINE**	**19,52**

145. AUTORIZZAZIONI TORNEI

Le Società che intendono organizzare Tornei Giovanili dovranno richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale **- per il tramite della Delegazione Provinciale/Distrettuale di appartenenza che riceverà il Regolamento e dovrà inoltrarlo al Comitato Regionale previo esame e parere dello stesso.**

Di seguito estratto CU n°1 SGS nazionale "Organizzazione dei tornei" articolo 9.1 (NOVITA'):

L'organizzazione di un Torneo può essere effettuato esclusivamente da una o più Società affiliate alla FIGC con almeno 1 anno di attività o dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni della LND (…omississ…).

146. ATTIVITA' CON ENTI DI PROMOZIONE

Alle società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico.

Eventuali accordi di convenzione con Enti di Promozione saranno comunicati con apposito Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico.

147. PROGETTO DI "DEMATERIALIZZAZIONE"

Si ricorda che il Comitato Regionale Sicilia, a far data dalla Stagione Sportiva 2015/2016, ha aderito al Progetto "Dematerializzazione" (Iscrizioni, Svincoli, Tesseramenti, etc..).

Per quanto sopra si informano le Società che per poter effettuare qualsiasi operazione all'interno dell'Area Società, è **OBBLIGATORIO** abilitare un dirigente (presente nell'Organigramma con potere di firma) alla **FIRMA ELETTRONICA**. Nell'Area Società e nel sito del Comitato Regionale Sicilia, fra le NEWS, è scaricabile la **GUIDA** per mettere in atto i passaggi per l'abilitazione alla **FIRMA ELETTRONICA – cliccando su "Progetto di DEMATERIALIZZAZIONE".**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, è pubblicata una guida esauriente sul "Progetto della Dematerializzazione", elaborata dal CR Sicilia LND.

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRIONICA

Per tutti i Dirigenti già accreditati alla FIRMA ELETTRONICA nella Stagione Sportiva 2017/2018 non è necessario ripetere la procedura di richiesta TAC, ma è possibile rinnovarla per la Stagione Sportiva 2018/2019 seguendo i sotto elencati passaggi:

1. Da "Organigramma" cliccare su "Gestione Organigramma";
2. In basso cliccare su "Recupera nominativi Stagione precedente" e selezionare i Dirigenti che faranno parte dell'Organigramma nella Stagione Sportiva 2018/2019, con particolare attenzione a coloro che erano abilitati alla firma elettronica nella scorsa Stagione;
3. I Dirigenti selezionati appariranno in giallo. Cliccare sul nominativo, controllare che i dati immessi siano corretti e apportare, nel caso vi fossero, le opportune variazioni (es. cambio qualifica, cambio residenza, delega alla firma, etc.). Rendere definitivo il tutto cliccando su "Conferma" in basso;
4. Infine, da "Firma elettronica" posizionarsi su "Riattivazione PIN", cliccare e immettere il codice fiscale del Dirigente abilitato alla firma, richiedendone così la riattivazione per la Stagione Sportiva 2018/2019.

148. PROCEDURA "RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI E ISCRIZIONI"

A partire dal 1mo Luglio 2018 le Società sul portale L.N.D. hanno la possibilità di effettuare la ricarica dei "Portafogli iscrizioni e tesseramenti " tramite POS virtuale, ossia a mezzo:
- carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
- con il sistema di wallet Masterpass;
- con il bonifico c.d. "MyBank".

E' anche disponibile la modalità d'incasso dei MAV "light" ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e presso le ricevitorie SISAL ma ***non*** presso gli sportelli postali.

Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas.

Di seguito alcuni chiarimenti in merito.

1) POS Virtuale

Il POS Virtuale è lo strumento che permette alla società di operare a mezzo di carta di credito/debito.
Nel caso di utilizzo del POS virtuale, questo opera tramite il re-indirizzamento diretto degli utenti dal nostro portale ai sistemi di BNL dove avviene materialmente la transazione, la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle Società.
Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico "MyBank", sarà re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la transazione.
MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell'identità digitale usando il servizio di online banking delle propria banca o un'app da smartphone o tablet.
Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa.
La lista è consultabile alla
pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/
La peculiarità del bonifico "MyBank" è che non può essere ritirato da chi lo dispone senza l'approvazione del beneficiario.
Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata.

2) MAV Light

Il MAV è detto "Light" in quanto non viene effettuata da parte della LND la procedura di "presentazione" alla banca esattrice, l'utente/società dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, può procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1.200,00 euro.
N.B. Il MAV Light non può essere pagato agli sportelli postali.
La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento.

a - in caso di MAV pagato ad uno sportello bancario le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;
b - in caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL la LND riceverà l'accredito mediamente entro il 4° giorno lavorativo successivo al pagamento.

****

E' possibile verificare l'elenco delle ricariche richieste/approvate alla voce del menù **PORTAFOGLIO PAGAMENTI ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE -->Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti --> Elenco richieste di ricarica portafoglio.**
Per verificare lo stato di avanzamento del saldo disponibile è a disposizione l'icona dedicata "SALDO PORTAFOGLI".
Si ricorda che in caso di insussistenza di fondi, non è consentita la stampa della pratica di tesseramento, pertanto le Società sono invitate a verificare con largo anticipo la loro disponibilità economica al fine di evitare il blocco delle operazioni. Tale disposizione vale anche per tutte le altre procedure (tessera dirigenti, tesseramento tecnici, etc).

149. PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI SOCIETÀ LND E DI PURO SETTORE GIOVANILE

Con riferimento alla materia in oggetto, si comunica che con l'avvio della scorsa Stagione Sportiva 2016/17 la F.I.G.C. ha inteso eliminare la produzione dei moduli cartacei per il tesseramento dei tecnici; pertanto è stata messa in produzione una nuova procedura di supporto al tesseramento dei TECNICI iscritti all'albo del Settore Tecnico.
In Area società è disponibile una nuova sezione del MENU nella quale sono attive delle funzioni realizzate allo scopo di predisporre la modulistica per il tesseramento degli iscritti al Settore Tecnico.
In sintesi:
- Le società non dovranno più approvvigionarsi dei moduli da compilare, ma troveranno una nuova funzione di "creazione pratica di tesseramento" che consentirà loro di compilare tutte le informazioni necessarie direttamente On-line.
- Oltre al modulo principale, sarà possibile scaricare quello relativo all'Accordo Economico degli allenatori per la tipologia scelta (Gratuito, Oneroso Dilettanti e Oneroso Professionisti) già parzialmente compilato con i dati anagrafici del soggetto e della Società.
- Una volta compilata la pratica, la Società procederà con la stampa definitiva della stessa (4 copie + informativa sulla privacy). Dopo che tutti i moduli sono stati firmati e vidimati in modo opportuno, la Società invia il plico al Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5 di competenza.
- La Società potrà controllare l'avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore direttamente dal portale, tramite la nuova funzione "pratiche aperte", similmente a quanto già avviene per le altre tipologie di tesseramento.
Sempre dopo la validazione da parte del Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5, la Società può stampare dal portale una autorizzazione provvisoria per il tecnico tesserando.
- Nel momento in cui il Settore Tecnico perfeziona il tesseramento, la pratica inizialmente inserita dalla Società sarà automaticamente CONVALIDATA da un apposito programma che risiede sul sistema AS/400 di LND e, a questo punto, avverrà anche la creazione/abbinamento del dirigente o calciatore in organigramma corrispondente al tecnico tesserato.
- La procedura prevederà soltanto il tesseramento, resteranno fuori dal presente progetto tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:

- Modulo per esonero
- Modulo per revoca esonero
- Modulo per dimissioni
- Modulo per revoca dimissioni
- Modulo per variazioni incarico
- Modulo per sospensione dai ruoli
- Modulo per riammissione nei ruoli
- Modulo per variazione di indirizzo
- Modulo per variazione dei contatti

Pratiche di tesseramento tecnici
Modulistica da inviare da parte delle società per il tesseramento dei tecnici della prima squadra di società partecipanti nei campionati di Eccellenza, Promozione, Serie C1, Calcio A5, Prima categoria e Seconda categoria:

1. Modulo per il settore tecnico
2. Modulo per il comitato regionale
3. Copia del modulo tecnico dato al tecnico all'atto della firma del tesseramento
4. Accordo economico o dichiarazione di gratuità
Totale moduli n.4

Modulistica da inviare da parte delle società dilettantistiche e di settore giovanile per il tesseramento dei tecnici:
1. Modulo per il settore tecnico
2. Modulo per il comitato regionale
Totale moduli n.2; 3 se vi è allegato l'eventuale accordo economico

La suddetta documentazione può essere depositata dalle società presso l'ufficio affari generali che protocollerà in caso di un eventuale accordo economico oneroso, o l'ufficio settore tecnico o spedita ai seguenti indirizzi email: sicilia.tesseramento@lnd.it / sicilia.settoretecnico@lnd.it

Iscrizione albo tecnici art. 17 punto 6 regolamento del Settore Tecnico
In caso di mancato adempimento da parte del tecnico del pagamento delle quote d'iscrizione all'albo il settore tecnico nazionale non rilascerà il tesserino valido per l'ammissione in campo sospendendo il tesseramento.

150. TESSERAMENTO ON-LINE SETTORE GIOVANILE

Si conferma che anche per Stagione Sportiva **2017/2018** il tesseramento dei calciatori del Settore Giovanile dovrà essere effettuato **esclusivamente** via web attraverso il sito www.lnd.it

Entrati nel sito cliccare "Area Società":
- una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password (già comunicata alle Società nella passata stagione);
- entrati nell' area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni;
- dopo avere terminato l'operazione di tesseramento si dovrà cliccare l'opzione "Salva definitivo e stampa".

Acquisita la stampa del **modulo di tesseramento** compilato On-line, opportunamente firmato dal calciatore, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Legale Rappresentante della società, si dovrà procedere all'invio telematico (tramite il procedimento della firma elettronica) i seguenti documenti:

NUOVO TESSERAMENTO
- pratica di tesseramento;
- certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;
- foto formato tessera del calciatore (da allegare in formato jpeg).

RINNOVO DA STESSA SOCIETA'
- pratica di tesseramento;

RINNOVO DA ALTRA SOCIETA'
- pratica di tesseramento;
- certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore.

Il tutto dovrà pervenire **"Telematicamente"** alla competente Delegazione Provinciale, la quale, dopo l'opportuna operazione di controllo procederà ad inoltrare il tesseramento al Centro Informatico, che, infine, provvederà ad emettere ed inviare il tesserino alle Delegazioni Provinciali, per il tramite del Comitato Regionale.
Si invitano le società a controllare, nella propria area riservata sul sito www.lnd.it., la voce "pratiche tesseramento aperte".
Si precisa che se la posizione del calciatore non è regolarizzata, lo stesso non potrà prendere parte alla gara.
Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con il mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione.

Come riportato nel C.U. n°1 del SGS Nazionale per il tesseramento dei giovani calciatori la copia del certificato medico non risulta tra i documenti obbligatori da allegare alla pratica di tesseramento.
Si ricorda che i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica, al fine di accertare la propria idoneità all'attività sportiva e che la responsabilità del mancato accertamento a tale idoneità ricade sul Presidente della Società.
Le Società hanno l'obbligo di conservare la certificazione medica, valida legalmente per tutta la Stagione Sportiva, ed eventualmente in caso di scadenza anticipata o provvisoria del certificato medico, di sottoporre a nuova visita il calciatore interessato.
Il Comitato Regionale Sicilia e/o la Delegazione Provinciale si riservano di chiedere in qualsiasi momento prova dell'esistenza di detto certificato.

Presso le Delegazioni Provinciali è istituito uno "sportello" operativo per offrire assistenza alle Società per la compilazione del modello via WEB.

151. TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI

Tutte le procedure riguardanti **il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori dilettanti – ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura On-line, con apposizione della "firma digitale" .**
Le Società affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale **www.lnd.it**, entrando nella "Area Società" per mezzo della propria ID e password optando, nella **"scelta area"**, per **"TESSERAMENTO LND"**.
Fatta la scelta apparirà un "menù principale" sul quale vengono proposte una serie di opzioni da preferire a seconda del tipo di operazione da compiere.
Una volta completato l'inserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura produrrà un documento che dovrà essere stampato e compilato nella parte delle firme.
La documentazione prodotta dovrà essere inviata "telematicamente" al Comitato Regionale Sicilia nei tempi previsti dalla vigente normativa.
Dopo l'invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d'avanzamento del tesseramento.
- Pratiche di tesseramento aperte o sospese
Area dove è possibile verificare l'iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in "rosso" e, selezionando gli stessi con il "mouse", nelle note verrà specificato il motivo della sospensione. Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.
Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di invio "telematico" del modello federale attestante la costituzione del vincolo, risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione dello stesso, poiché si potrebbe verificare – come del resto spesso accade - l'utilizzo di un atleta in cui venga riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Comitato, l'irregolarità, invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare dello stesso in tutte le gare in cui questi abbia partecipato.
Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto, il corretto adempimento dell'iter "tradizionale" di tesseramento, è rappresentata dalla sottoscrizione del modello. Aspetto fondamentale circa la corretta costituzione del vincolo di tesseramento, decorrente, ripetesi, dalla data di invio "telematico" della documentazione da parte della Società, è costituito dalla sottoscrizione del modello a cura del legale rappresentante della Società, nonché dal calciatore e, nel caso di minore, anche dall'esercente la potestà genitoriale.
Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società, ha istituito un apposito "sportello" operativo presso l'Ufficio Tesseramento.

TESSERA PERSONALE CALCIATORE

Dalla procedura telematica del tesseramento On-line è possibile altresì richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.
Cliccare sull'apposita voce del menù e verrà visualizzato l'elenco dei tesserati.
Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.
Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d'identità ed inviato **"telematicamente"** al Comitato Regionale.
Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera.

La tessera ha validità **triennale** e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria "Area Società" per predisporre l'eventuale rinnovo.
Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.
Si ricorda che:

- Qualora l'arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che una tessera plastificata di un giocatore fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.
- Qualora un proprio calciatore dovesse trasferirsi ad altra consorella si invita a fornire a quest'ultima la tessera plastificata relativa al calciatore in questione.
- Se, invece, il calciatore in possesso di tessera fosse svincolato, si prega di consegnarla al medesimo; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con il calciatore si invitano le Stesse a spedire la tessera a questo Comitato.

Utilizzo della TESSERA PROVVISORIA
Si riscontrano alcune difficoltà, da parte degli arbitri, ad identificare calciatori provvisti di TESSERA PROVVISORIA in quanto esibita in modo difforme dal modello standard emesso *"dall'Area Società"*.
Pertanto, in attesa della TESSERA PLASTIFICATA, l'identificazione del calciatore può avvenire con la TESSERA PROVVISORIA, la cui validità ha durata di un mese dalla stampa, che dovrà essere esibita, nella sua integrità, senza modifiche o ritagli della stessa.
In ogni caso sarebbe auspicabile, per fatti di regolarità e trasparenza, accompagnare la stessa con un documento d'identità personale.
Tutto ciò al fine di evitare sanzioni da parte della Giustizia Sportiva.

152. ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE PERSONALI DIRIGENTI L.N.D.

Si ricorda che già dalla Stagione Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le "Tessere Impersonali".
Le Società, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul portale della LND, potranno richiedere l'emissione della "Tessera Personale Dirigente Ufficiale".
Entrati nell'area riservata attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e, terminata l'operazione, dovranno stampare il documento ed inviarlo – **"Telematicamente"** - alla Delegazione Provinciale/Distrettuale competente, con Distinta di Presentazione, (unitamente alla foto formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) la quale, dopo l'opportuna operazione di controllo, procederà all'inoltro al Centro Informatico che provvederà ad emettere il tesserino. Il tesserino in parola rappresenta una "tessera identificativa" ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F.,
I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta "Tessera" oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.
In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO, che potrà essere stampato dopo che la Delegazione avrà scansionato il documento rendendolo definitivo.

153. CERTIFICAZIONE MEDICA

Si invitano le Società di sottoporre, sin d'ora, i calciatori a visita medica per attività agonistica presso il Servizio Pubblico di Medicina dello Sport onde evitare le lunghe liste di attesa che si verificano all'inizio della prossima stagione sportiva (Settembre - Ottobre), tenuto conto che il certificato medico ha una validità annuale.
È opportuno ricordare che la visita di idoneità sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica è gratuita per i ragazzi al di sotto gli anni 18 ed è uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del tesseramento giovanile.
Si confida nell'impegno di tutti i Presidenti, Dirigenti e Tecnici per una efficace sensibilizzazione nei confronti dei propri giovani-atleti e delle loro famiglie, per consentire una puntuale ripresa dell'attività.
Si ricorda che i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine di accertare la propria idoneità all'attività sportiva.
L'accertamento della "idoneità generica" (certificato di attività non agonistica) è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.

Per i calciatori che compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c'è l'obbligo dell'accertamento della "idoneità specifica agonistica", anche se i suddetti svolgono attività pre-competitive e competitive.
Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore delle Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.
Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera raccomandata il Comitato di appartenenza o le Delegazioni, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata INIDONEITÀ alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
Si ricorda alle Società, ed in particolare ai Sig.ri Presidenti, che il tesseramento dei calciatori va effettuato nel rispetto delle norme che lo disciplinano. La Società richiedente dichiara, sottoscrivendo il modulo di tesseramento, che il calciatore interessato è stato già sottoposto a visita di idoneità fisica (se trattasi di giovani calciatori) ed agonistica (per ogni altra categoria), con il preventivo rilascio del certificato di idoneità.
L'obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza. Il Comitato Regionale Sicilia si riserva di chiedere in qualsiasi momento prova dell'esistenza di detto certificato, che va rilasciato ed acquisito nel rispetto delle norme vigenti in materia, sia nazionali che regionali.
In mancanza verranno adottati i conseguenti provvedimenti disciplinari ed amministrativi.

154. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 Aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva agonistica, non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n°149 del 28/6/2017, relativamente alle "Linee Guida sulla Dotazione e l'Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazione e delle Società Sportive Dilettantistiche" e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle Istituzioni governative preposte.

155. CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE PER TESSERAMENTO CALCIATORI

In occasione del Consiglio Direttivo di Lega del 27 gennaio u.s., in relazione alle certificazioni anagrafiche per il tesseramento dei calciatori è stato deciso quanto segue:
In proposito, si rappresenta che l'art.15 della legge di stabilità finanziaria (n.183/2011) ha stabilito che, in sostituzione delle certificazioni anagrafiche, innanzi alle Pubbliche Amministrazioni debbono essere prodotte autocertificazioni.
La F.I.G.C. e la Lega Nazionale Dilettanti non sono Pubbliche Amministrazioni bensì Enti di Diritto Privato e pertanto, allo stato, la richiesta di tesseramento dovrà continuare ad essere accompagnata dai certificati rilasciati dalle anagrafi comunali.
Si ricorda altresì che l'art.27 bis del d.p.r. 642/72 (All. B), dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per gli "*…estratti, certificazioni, dichiarazioni o attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportive riconosciuti dal C.O.N.I.*

156. PRIVACY

Nel rispetto della privacy, le Società che non volessero veder pubblicati i numeri telefonici e quant'altro dei propri responsabili, come da scheda di censimento società, sono invitate a darne comunicazione scritta a questa Delegazione Provinciale.

Il silenzio equivale ad assenso di pubblicazione.

Le Società sono invitate, qualora non avessero ancora provveduto, ad inviare l'indirizzo di posta elettronica per la ricezione dei comunicati ufficiali.

157. **RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI**

Si ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Addetti, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle "Carte Federali", le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tanto-meno dotate di validità assoluta.
Si precisa inoltre che ogni parere informale non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

158. **COMUNICATO UFFICIALE**

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito **sicilia.lnd.it** (selezionando successivamente "Agrigento" dal menù a tendina in alto a destra dello schermo) e cliccando su "Comunicati".
Si informa, altresì, che questa Delegazione Provinciale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, etc…
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

*** * * * * * * ***

Le decisioni della Delegazione e del Giudice Sportivo, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso.
Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

159. **INDIRIZZO DI POSTA DEL COMITATO REGIONALE SICILIA**

Come pubblicato nei precedenti Comunicati il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. ha effettuato il trasloco degli uffici. Pertanto si comunica il nuovo indirizzo di posta:

L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA
VIA ORAZIO SIINO, s.n.c.
90010 FICARAZZI (PA)

160. **INDIRIZZO DI POSTA DELEGAZIONE DI AGRIGENTO**

Si informa che l'indirizzo di posta della Delegazione è il seguente:

L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO
VIA LUCREZIO 5/B – VILLAGGIO MOSE'
92100 AGRIGENTO (AG)

161. **ORARIO DELEGAZIONE PROVINCIALE**

Si informa che la Delegazione Provinciale LND di Agrigento dal 01 Luglio 2018, sarà aperta al pubblico nei seguenti **NUOVI** orari:

LUNEDI'	9.00 - 16.00
MARTEDI'	9.00 - 16.00
MERCOLEDI'	**CHIUSO**
GIOVEDI'	9.00 - 16.00
VENERDI'	9.00 - 16.00
SABATO	**CHIUSO**

Si pregano le Società, a rispettare con scrupolosa attenzione i seguenti orari, al fine di garantire una corretta gestione del lavoro interno.

162. **COMUNICAZIONE**

Il Delegato Provinciale, Prof. Stefano Valenti, riceverà le Società presso la Delegazione di Agrigento **martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.**

Per comunicazioni urgenti telefonare al cell. 3931651183 o inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica del.agrigento@lnd.it

Il Segretario	***Il Delegato Provinciale***
Prof. Tonino Burgio	***Prof. Stefano Valenti***

Pubblicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 13/07/2018